

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 2259**

“Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati”

luglio 2010
n. 239



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2259

“Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati”

luglio 2010

n. 239

a cura di: F. Marcelli, S. Marci.
ha collaborato: L. Formosa.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA.....	21
Articolo 1 <i>(Finalità e oggetto)</i> Scheda di lettura.....	23
Articolo 2 <i>(Funzioni fondamentali dei comuni)</i> Scheda di lettura.....	29
Articolo 3 <i>(Funzioni fondamentali delle province)</i> Scheda di lettura.....	35
Articolo 4 <i>(Funzioni fondamentali delle città metropolitane)</i> Scheda di lettura.....	39
Articolo 5 <i>(Funzioni fondamentali ricadenti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)</i> Scheda di lettura.....	41
Articolo 6 <i>(Disciplina delle funzioni fondamentali)</i> Scheda di lettura.....	45
Articolo 7 <i>(Disposizione di salvaguardia)</i> Scheda di lettura.....	47
Articolo 8 <i>(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali)</i> Scheda di lettura.....	49
Articolo 9 <i>(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato)</i> Scheda di lettura.....	55

Articolo 10 <i>(Trasferimento delle risorse agli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 11 <i>(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 12 <i>(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 13 <i>(Delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali»)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 14 <i>(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 15 <i>(Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 16 <i>(Norme concernenti la soppressione delle comunità montane, isolate e di arcipelago e dei relativi finanziamenti)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 17 <i>(Circoscrizioni di decentramento comunale)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 18 <i>(Soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 19 <i>(Attribuzioni dei consigli)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 20 <i>(Definizione di piccolo comune)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 21 <i>(Misure organizzative in favore dei piccoli comuni)</i>	
Scheda di lettura.....	121

Articolo 22 <i>(Semplificazione dei documenti finanziari e contabili per i piccoli comuni)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 23 <i>(Direttore generale degli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 24 <i>(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 25 <i>(Revisione economico-finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	143
Articolo 26 <i>(Abrogazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 27 <i>(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)</i>	
Scheda di lettura.....	155
TESTO A FRONTE.....	159
Articolo 8 <i>(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali)</i>	
Comma 8.....	161
Articolo 17 <i>(Circoscrizioni di decentramento comunale)</i>	
Comma 3.....	163
Articolo 19 <i>(Attribuzioni dei consigli)</i>	
Commi 1 e 2.....	165
Comma 3.....	169
Comma 4.....	171
Articolo 21 <i>(Misure organizzative in favore dei piccoli comuni)</i>	
Comma 2.....	173
Articolo 23 <i>(Direttore generale degli enti locali)</i>	
Comma 1.....	179

Articolo 24

(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali)

Comma 1.....	181
Comma 2.....	183
Comma 3.....	191
Comma 4.....	195
Comma 5.....	197
Comma 6.....	201

Articolo 25

(Revisione economico-finanziaria)

Comma 1.....	203
Comma 2.....	205
Comma 3.....	207

Articolo 26

(Abrogazioni)

Comma 1, lett. a).....	211
Comma 1, lett. b).....	217
Comma 1, lett. c).....	219
Comma 1, lett. d).....	245
Comma 1, lett. e).....	247
Comma 1, lett. f).....	249
Comma 1, lett. g).....	251
Comma 1, lett. h).....	253
Comma 1, lett. i).....	255
Comma 1, lett. l).....	257
Comma 1, lett. m).....	261
Comma 1, lett. n).....	263
Comma 1, lett. o).....	267
Comma 1, lett. p).....	269
Comma 1, lett. q).....	271
Comma 1, lett. r).....	273
Comma 1, lett. s).....	275
Comma 1, lett. t).....	277
Comma 1, lett. u).....	279
Comma 1, lett. v).....	281
Comma 1, lett. z).....	283
Comma 1, lett. aa).....	285
Comma 1, lett. bb).....	287
Comma 1, lett. cc).....	289
Comma 1, lett. dd).....	291
Comma 1, lett. ee).....	293
Comma 1, lett. ff).....	295
Comma 1, lett. gg).....	297
Comma 1, lett. hh).....	299

Comma 1, lett. ii)	301
Comma 1, lett. ll)	303
Comma 1, lett. mm)	305
Comma 2, lett. a).....	307
Comma 2, lett. b)	309
Comma 2, lett. c).....	313
Comma 3.....	315

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

L'**articolo 1** richiama diverse norme della Costituzione, in relazione alle quali individua gli oggetti delle disposizioni (tra cui: individuare e disciplinare le funzioni fondamentali; favorirne l'esercizio associato) e le finalità dell'intervento (tra cui: razionalizzare le modalità di esercizio delle stesse funzioni, favorirne l'efficienza e l'efficacia, ridurne i costi, nonché altre specifiche finalità che trovano riscontro specifico negli articoli successivi), rapportandosi - tra l'altro - al patto di stabilità interno ed alla legge 42 del 2009, c.d. "sul federalismo fiscale".

Articolo 2

(Funzioni fondamentali dei comuni)

L'**articolo 2** apre il Capo II del provvedimento in esame dedicato alle funzioni fondamentali degli enti locali, in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *p*), Cost.. Esso, in particolare, individua le funzioni fondamentali dei comuni. Le **lettere da a) ad f)** elencano le funzioni strumentali, relative alla gestione e all'organizzazione dell'ente. Le **lettere da g) a aa)** elencano invece le funzioni rivolte alla comunità territoriale.

Articolo 3

(Funzioni fondamentali delle province)

L'**articolo 3** individua le funzioni fondamentali delle province. Le **lettere da a) ad f)** elencano le funzioni strumentali, relative alla gestione e all'organizzazione dell'ente. Le **lettere da g) a t)** elencano invece le funzioni rivolte alla comunità territoriale.

Articolo 4

(Funzioni fondamentali delle città metropolitane)

L'**articolo 4** individua le funzioni fondamentali delle città metropolitane, stabilendo che esse sommano alle funzioni delle province altre funzioni specificamente indicate.

Articolo 5

(Funzioni fondamentali ricadenti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)

L'**articolo 5** prevede che le regioni possano trasferire dalle province ai comuni, e viceversa, funzioni fondamentali attinenti a materie affidate dall'art.

117, commi terzo e quarto, Cost. alla legislazione regionale, qualora ciò si renda necessario al fine di garantirne l'effettivo esercizio.

Articolo 6

(Disciplina delle funzioni fondamentali)

L'**articolo 6, comma 1**, rimette la disciplina delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, individuate negli articoli precedenti, alla legge statale o alla legge regionale, secondo il riparto della competenza per materia ai sensi dell'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, Cost.. Il **comma 2** stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane devono organizzare le rispettive funzioni fondamentali valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico.

Articolo 7

(Disposizioni di salvaguardia)

L'**articolo 7, comma 1**, precisa che le funzioni fondamentali individuate dagli artt. 2, 3 e 4 del provvedimento in esame non possono essere attribuite a enti o agenzie statali o regionali o ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite né possono essere esercitate dai medesimi soggetti. Il **comma 2** fa salve le competenze in materia ambientale riconosciute per legge all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Il **comma 3** individua il momento a decorrere dal quale cessano i finanziamenti alle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e prevede che, trascorso tale termine, gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni sono nulli.

Articolo 8

(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali)

Il **comma 1** dell'**articolo 8** afferma l'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni fondamentali da parte dell'ente titolare.

Per i comuni, le funzioni "strumentali" (lettere *a*) - *f*) dell'art. 2) possono essere esercitate singolarmente oppure - compatibilmente con la natura della funzione - in forma associata. In tal caso, lo strumento sarà necessariamente l'unione di comuni (**comma 2**).

Per quanto riguarda le funzioni "operative" dei comuni, il **comma 3** prevede che la maggior parte di esse devono essere obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ad eccezione dei comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri comuni. Gli altri

comuni possono invece scegliere se esercitarle in forma associata o meno. La Camera dei deputati ha introdotto una previsione speciale per comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane, i quali devono esercitare le funzioni in questione in forma associata, qualora essi abbiano una popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

I comuni non possono svolgere singolarmente una funzione il cui esercizio è stato demandato ad una forma associativa. Inoltre, una stessa funzione non può essere svolta da più di una forma associativa (**comma 4**).

Anche per le province è possibile l'esercizio associato delle proprie funzioni (**comma 5**).

Ai sensi del **comma 6**, alle regioni - nelle materia di loro competenza ai sensi dell'art. 117 Cost. - spetta il compito di individuare con legge la dimensione ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni associate, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito dei Consigli delle autonomie locali.

Il **comma 7** individua come forme dell'associazione, salvo quanto previsto dalle leggi regionali, esclusivamente l'unione dei comuni - di cui il **comma 8** riformula la disciplina contenuta nell'art. 32 T.u.e.l. - e la convenzione (art. 30 T.u.e.l.).

Articolo 9

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato)

L'articolo 9 - che apre il Capo III del testo in esame, che concerne le "funzioni amministrative degli enti locali"- reca un'articolata delega al Governo, dichiaratamente volta all'attuazione dei primi due commi dell'articolo 118 della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali, con riferimento alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.).

Dai principi e criteri direttivi di delega risultano tra l'altro tre gruppi di funzioni amministrative (statali): quelle che, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono trasferite a regioni, province, città metropolitane, e (esplicitamente) comuni; quelle che restano esplicitamente statali; tutte le altre, che - per non essere contenute nei primi due gruppi - restano (implicitamente) di competenza comunale. Il comma 3 disciplina (come già il comma 1) il procedimento di delega, mentre il comma 4 conferisce facoltà al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive. Il comma 5 impone, tra l'altro, all'apparato dell'amministrazione e degli enti di ridurre le dotazioni organiche.

Articolo 10

(Trasferimento delle risorse agli enti locali)

L'**art. 10** disciplina il trasferimento delle risorse agli enti locali in relazione alle funzioni fondamentali, nei casi in cui, con riferimento alla data di entrata in vigore del testo legislativo in esame:

- la titolarità di una funzione fondamentale spettava a un ente locale e viene attribuita dal testo legislativo in esame a un ente locale diverso (comma 1);
- la titolarità di una funzione fondamentale spettava allo Stato e viene attribuita dal testo legislativo in esame a un ente locale (comma 2);
- la titolarità di una funzione fondamentale spettava alla Regione e viene attribuita dal testo legislativo in esame a un ente locale (comma 3);

L'articolo, infine, subordina l'esercizio delle funzioni all'effettivo e contestuale trasferimento delle risorse.

Nelle diverse ipotesi la norma stabilisce le diverse procedure finalizzate a realizzare il necessario trasferimento di risorse.

Articolo 11

(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)

L'**articolo 11** regola il trasferimento, dallo Stato alle Regioni, delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale concorrente o residuale che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, lo Stato esercita ancora.

Il procedimento, che origina da disegni di legge che il Governo è chiamato a predisporre, è complesso e si articola in due fasi, previste dai commi 1 (individuazione e trasferimento delle funzioni) e 2 (determinazione, trasferimento e ripartizione delle risorse). Il comma 3, infine, subordina anch'esso la decorrenza dell'esercizio delle funzioni al loro effettivo finanziamento, secondo la legge n. 42 del 2009.

Articolo 12

(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)

L'**articolo 12** disciplina le funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni (articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione), prevedendone le modalità di attribuzione secondo quanto previsto dalla Costituzione.

In particolare, i primi due commi prevedono un'attività legislativa regionale di adattamento e razionalizzazione del proprio ordinamento e della propria organizzazione di enti. I successivi due commi riguardano l'eventuale

attribuzione a livello sub-regionale delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni e delle stesse funzioni regionali. Gli ultimi due commi concernono, rispettivamente, l'associazionismo comunale ed il raccordo del trasferimento di risorse con la disciplina c.d. sul federalismo fiscale.

Articolo 13

(Delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali»)

L'art. 13 reca una delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali» che riunisca e coordini sistematicamente le disposizioni statali in materia di enti locali. Il termine per la delega è di diciotto mesi ed è previsto che, qualora il Governo dissenta dal parere parlamentare, corredi i testi alle Camere con osservazioni ed eventuali modificazioni su cui le Commissioni competenti si esprimono parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il testo può essere adottato in via definitiva.

Articolo 14

(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia)

L'art. 14 contiene una delega al riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, comune italiano in territorio svizzero.

Articolo 15

(Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo)

L'art. 15 contiene un'ampia delega al Governo in materia di prefetture/uffici territoriali del Governo.

In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato. Lo stesso comma 1 elenca i principi e criteri direttivi posti al Governo, tra i quali: contenimento della spesa pubblica; riduzione degli assetti organizzativi, esclusione di talune amministrazioni dal riordino, mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture; mantenimento - da una parte - della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture/uffici territoriali del Governo e la soppressione - dall'altra - delle prefetture/uffici territoriali del Governo che non rispondano ai nuovi ambiti territoriali provinciali conseguenti alla razionalizzazione; accorpamento nella prefettura delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono conferite alla prefettura/ufficio territoriale del Governo; disciplina delle funzioni di ambito ultraprovinciale; mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale, della disciplina per il reclutamento, della dipendenza funzionale dai Ministeri competenti; riduzione del 25% degli oneri amministrativi.

Il comma 2 detta il procedimento per la definizione dei decreti legislativi delegati. Il comma 3 reca la c.d. "clausola di salvaguardia", facendo salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 16

(Norme concernenti la soppressione delle comunità montane, isolate e di arcipelago e dei relativi finanziamenti)

L'**articolo 16** demanda alle leggi regionali la possibilità di disporre la soppressione delle comunità montane, isolate e di arcipelago e dispone che lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità isolate o di arcipelago, al pari di quanto già previsto per le comunità montane dall'art. 2, comma 187, della legge finanziaria per il 2010.

Articolo 17

(Circoscrizioni di decentramento comunale)

L'**articolo 17** disciplina gli effetti conseguenti alla soppressione - disposta dalla legge finanziaria per il 2010, come modificata dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 - degli organi di decentramento comunale nei comuni fino a 250.000 abitanti (**comma 1**); pone un tetto al numero di componenti degli organi delle circoscrizioni di decentramento superstiti (**comma 2**); reca una disposizione di coordinamento con il Testo unico degli enti locali (**comma 3**) e prevede la possibilità di istituire forme di consultazione e di partecipazione senza spese o nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nei comuni con popolazione compresa tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti (**comma 4**).

Articolo 18

(Soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali)

L'**art. 18** disciplina la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, dettando le condizioni ed il procedimento

Il comma 1 sopprime infatti tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni (salvo quelli previsti dal comma 4) a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del testo legislativo in esame. Il comma 2 prevede la conseguente cessazione dalle proprie funzioni degli organi del consorzio, a decorrere dalla relativa data di soppressione. Il comma 3 salvaguardia i rapporti di lavoro, mentre il comma 5 deroga dichiaratamente al comma 3, per i consorzi che non siano costituiti esclusivamente da enti locali, chiamando la legge regionale alla relativa disciplina, nell'ambito dei limiti e dei contenuti contestualmente definiti. Il comma 6 specifica la destinazione delle riduzioni di spesa conseguenti all'attuazione dell' articolo in esame.

Articolo 19

(Attribuzioni dei consigli)

L'**articolo 19** apporta alcune modifiche alle attribuzioni dei Consigli comunali e provinciali.

Articolo 20

(Definizione di piccolo comune)

L'**articolo 20** introduce, ai fini del provvedimento in esame, una definizione di piccolo comune, intendendosi come tale quello con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti, all'uopo calcolata ogni 5 anni, secondo i dati ISTAT.

Articolo 21

(Misure organizzative in favore dei piccoli comuni)

L'**articolo 21, comma 1**, dispone che nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici vengano attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Il **comma 2** prevede che nei piccoli comuni i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Articolo 22

(Semplificazione dei documenti finanziari e contabili per i piccoli comuni)

L'**articolo 22** introduce alcune semplificazioni in favore dei piccoli comuni per quanto riguarda l'adozione dei documenti contabili relativi al bilancio annuale e pluriennale, nonché dei documenti contabili relativi al rendiconto della gestione.

Articolo 23

(Direttore generale degli enti locali)

L'**articolo 23** apporta al Testo unico degli enti locali modifiche conseguenti alla soppressione della figura del direttore generale (tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti), operata dalla legge finanziaria per il 2010, come modificata dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali)

L'**articolo 24** novella numerose disposizioni del Testo unico degli enti locali in materia di controllo negli enti locali. In particolare, esso: amplia il numero dei casi in cui alle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al consiglio deve essere allegato il parere del Capo della ragioneria (**comma 1**); disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico, i controlli sulle società partecipate e il controllo sugli equilibri finanziari (**comma 2**); apporta alcune modifiche ai principi in materia di contabilità (**comma 3**), alla disciplina del Piano esecutivo di gestione (**comma 4**) e al controllo di gestione (**commi 5 e 6**).

Articolo 25

(Revisione economico-finanziaria)

L'**articolo 25** reca modifiche al T.u.e.l. in materia di composizione e funzioni dell'organo di revisione economico-finanziario.

Articolo 26

(Abrogazioni)

L'**articolo 26** abroga o modifica numerose disposizioni del T.u.e.l. e altre disposizioni di legge.

Articolo 27

(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

L'**articolo 27** reca una clausola di salvaguardia dalla formulazione atipica, a norma della quale l'adeguamento a quanto stabilito dalla legge qui in esame, in armonia con i rispettivi statuti, è designata come una facoltà delle Autonomie differenziate; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca la c.d. "clausola di maggior favore".

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Finalità e oggetto)*

1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 5 e 114, primo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ne favorisce l'esercizio in forma associata, al fine di razionalizzare le modalità di esercizio delle stesse funzioni, di favorirne l'efficienza e l'efficacia e di ridurre i costi. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, individua e trasferisce funzioni amministrative.

2. La presente legge e i decreti legislativi emanati in base alle deleghe ivi previste sono inderogabilmente attuati in conformità agli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita, nonché in conformità alla disciplina del patto di stabilità interno, assicurando la coerenza tra le funzioni individuate e trasferite e la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

3. La presente legge, in coerenza con l'obiettivo di razionalizzare le funzioni e di eliminarne le duplicazioni, prevede inoltre:

a) la soppressione o la razionalizzazione di enti e di organismi

che operano in ambito statale, regionale e locale con l'obiettivo che le funzioni da questi esercitate spettino a uno degli enti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione;

b) la definizione e la disciplina dei piccoli comuni;

c) la modifica delle funzioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

d) modifiche concernenti i direttori generali degli enti locali;

e) la modifica delle norme relative ai controlli negli enti locali, al fine di assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.

4. Le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite ai sensi della presente legge sono finanziate secondo i principi e i criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n.42. In sede di prima applicazione della citata legge n.42 del 2009, e per il periodo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *e*), della medesima legge, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle individuate dai commi 3 e 4 del citato articolo 21 della legge n. 42 del 2009.

L'articolo 1 richiama diverse norme della Costituzione, in relazione alle quali individua gli oggetti delle disposizioni e le finalità dell'intervento.

In primo luogo, il primo periodo del **comma 1** richiama il rispetto degli articoli 5 e 114, primo comma, della Costituzione.

Come è noto, tali articoli recitano, rispettivamente:

Art. 5:

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 114, primo comma:

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Il periodo in esame, inoltre, dispone dichiaratamente in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a norma del quale lo Stato ha legislazione esclusiva (anche) nella materia "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane."

Ciò premesso, il comma in esame, individua - sempre nel primo periodo - i seguenti oggetti delle disposizioni recate nel testo normativo che, pertanto:

- individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
- favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

Finalità dichiarate sono quelle di:

- razionalizzare le modalità di esercizio delle stesse funzioni,
- favorirne l'efficienza e l'efficacia
- ridurne i costi.

Nel secondo periodo, il comma in esame, si richiama all'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione,

Come è noto, tale articolo recita:

art. 118:

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Ciò premesso, **il comma 1** in esame, individua, in riferimento a tale ulteriore riferimento di rango costituzionale, i seguenti altri oggetti delle disposizioni recate nel testo complessivo:

- individuare e trasferire funzioni amministrative;

*Il riferimento alle "funzioni amministrative" potrebbe ritenersi chiarito dall'espressione di cui al **comma 4** ("le funzioni fondamentali e le altre funzioni"); in tale ipotesi si tratterebbe di "funzioni amministrative" non fondamentali. Di per sé, l'espressione "funzioni amministrative" è tale da poter comprendere anche le funzioni (amministrative) fondamentali.*

- disciplinare il procedimento per la razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, sulla base di parametri oggettivi.

Il comma 2, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera, reca norme di tenore sostanzialmente finalizzato ad assicurare la coerenza tra vincoli di bilancio ed attuazione della normativa recata dal testo in esame.

L'attuazione della stessa legge, ed anche l'attuazione degli strumenti attuativi (i decreti legislativi emanati in base alle deleghe ivi previste) dovrà:

- "inderogabilmente" conformarsi agli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita (un riferimento che sembra doversi intendersi al livello europeo);
- "inderogabilmente" conformarsi alla disciplina del patto di stabilità interno (un riferimento che sembra doversi intendersi al livello nazionale);
- assicurare la coerenza tra le funzioni e la dotazione delle risorse.

La disposizione potrebbe essere ritenuta tale da recare un principio/criterio al legislatore delegato per cui i decreti legislativi delegati non potrebbero apportare alcuna modifica alla normativa sul patto di stabilità.

Il comma 3, con riferimento alla coerenza rispetto ad un (nuovo) obiettivo - di razionalizzazione delle funzioni e di eliminazione delle duplicazioni - (che non emerge nel comma precedente), riporta ulteriori oggetti/finalità:

- la soppressione o la razionalizzazione di enti e di organismi che operano in ambito statale, regionale e locale con l'obiettivo che le funzioni da questi esercitate spettino a uno (*dovrebbe potersi intendere "uno solo"*) tra gli enti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;

il riferimento al solo primo comma esclude l'ente c.d. "Roma capitale")

- la definizione e la disciplina (v. artt. 20-22) dei piccoli comuni (*la materia in sé potrebbe essere ritenuta esuberante rispetto alla competenza statale, relativa a legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali, pur se un'eventuale valutazione al riguardo dovrebbe ragionevolmente basarsi sul solo contenuto degli articoli 21 e 22 del d.d.l. in esame*);
- la modifica delle funzioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale (v. art. 19);
- modifiche concernenti i direttori generali degli enti locali (v. art. 23);
- la modifica delle norme relative ai controlli negli enti locali (v. artt. 24-25), al fine di assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.

Il **comma 4** è stato aggiunto durante l'esame alla Camera.

La norma dispone, in primo luogo, sul finanziamento delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni individuate e trasferite, facendo riferimento alla legge 5 maggio 2009, n. 42 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione") c.d. sul "federalismo fiscale".

Inoltre, dispone transitoriamente sulla stessa individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, sancendo che, in sede di prima applicazione della citata legge n. 42, e per il periodo (sostanzialmente: cinque anni) di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), di tale legge, dette funzioni sono quelle individuate dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 21.

Analoga norma, seppur di differente formulazione e più ridotta portata dispositiva (riguardando i soli comuni), è contenuta nel disegno di legge A.S. n. 2228: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", con riferimento all'art. 14, comma 27 del decreto-legge.

I richiamati commi i commi 3 e 4 dell'articolo 21 contengono due previsioni dalla portata provvisoria, valide rispettivamente per i comuni (comma 3) e per le province (comma 4) che, in attesa dell'attuazione della citata legge di delega, considerano determinate funzioni ai fini della determinazione dei fondi perequativi e del relativo finanziamento integrale, individuandole come segue:

Comuni (comma 3 richiamato):

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 42 del 2009;
- b) funzioni di polizia locale;

- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

Province (comma 4 richiamato):

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
- c) funzioni nel campo dei trasporti;
- d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
- e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
- f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

Il comma in esame limita l'efficacia di tale provvisoria individuazione al periodo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) della citata legge 42 del 2009, che fissa - quale criterio/principio direttivo di delega - la definizione di regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese.

La medesima stessa disposizione (art. 21, comma 1. lett. e)) prevede che, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province e' finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le partecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le partecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2.

Articolo 2

(Funzioni fondamentali dei comuni)

1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, sono funzioni fondamentali dei comuni:

a) la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;

b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;

c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;

d) il controllo interno;

e) la gestione finanziaria e contabile;

f) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza;

g) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;

i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e della realizzazione di attività produttive;

l) le funzioni in materia di catasto, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

m) le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

n) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli

interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

o) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

p) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;

q) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

r) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

s) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

t) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici, artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;

u) l'attuazione delle misure relative

alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

v) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

z) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti

ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

aa) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

L'**articolo 2** apre il Capo II del provvedimento in esame dedicato alle funzioni fondamentali degli enti locali, in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost..

A seguito della riforma del Titolo V, l'art. 117 Cost. colloca infatti le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il Capo in esame persegue dunque la prima delle finalità indicate dall'art. 1 del provvedimento in esame: individuare e disciplinare le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; favorirne l'esercizio in forma associata, al fine di razionalizzare le modalità di esercizio delle stesse funzioni, di favorirne l'efficienza e l'efficacia e di ridurne i costi.

Si ricorda che l'attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. è stata tentata una prima volta con la legge 5 giugno 2003, n. 131¹, che recava la delega per l'individuazione delle *“funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento”* (art. 2). Tale delega non è stata tuttavia mai esercitata.

La definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali risulta rilevante ai fini del federalismo fiscale. Infatti, l'art. 119, comma 4, Cost. stabilisce che le risorse degli enti locali (e delle regioni) - ossia tributi ed entrate proprie, compartecipazioni al gettito erariale e fondo perequativo - devono consentire il finanziamento integrale delle *“funzioni pubbliche loro attribuite”*. L'individuazione di tali funzioni appare, pertanto, un passaggio necessario per la valutazione dell'entità delle risorse finanziarie da attribuire alle autonomie locali.

L'importanza dell'individuazione delle funzioni territoriali è confermata dalla legge 5 maggio 2009, n. 42², sul federalismo fiscale di attuazione dell'art. 119 Cost. Tale legge, nell'indicare i principi e i criteri direttivi della delega relativa al finanziamento

¹ *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”*.

² *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”*.

delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, prevede una classificazione delle spese degli enti locali ripartite in:

- spese riconducibili alle funzioni fondamentali individuate dalla legislazione statale;
- spese relative alle altre funzioni;
- spese finanziate con contributi speciali.

Per quanto riguarda le funzioni fondamentali dei soli Comuni, si segnala che l'art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", stabilisce, che ai fini dei commi 25 e 26 del medesimo art. 14 (coordinamento della finanza pubblica e contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali) e in via transitoria fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali dei comuni, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'art. 21, comma 3, della suddetta legge 42/2009, sul federalismo fiscale.

Si tratta delle seguenti funzioni:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

Si ricorda che l'art. 1, comma 4, del provvedimento in esame stabilisce che in sede di prima applicazione della legge 42/2009 e per il periodo di cui all'art. 21, comma 1, lettera e), della medesima legge, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle individuate dai commi 3 e 4 del citato art. 21 della legge 42/2009 (cfr. scheda di lettura relativa all'art. 1).

In particolare, gli **articoli 2 e 3** del provvedimento in esame recano l'elenco delle funzioni fondamentali rispettivamente dei comuni e delle province.

La Camera dei deputati ha modificato l'alinea del comma 1 degli articoli in questione, per chiarire che restano ferme le funzioni di coordinamento delle regioni (e non solo quelle di programmazione, come previsto dalla formulazione originaria).

Si rileva che il Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 267/2000 già contiene diverse disposizioni in materia di funzioni di comuni e province (ad esempio, gli artt. 13, 19, 20), sulle quali il provvedimento in esame non interviene esplicitamente.

Sulla materia in questione dovrebbe intervenire la Carta delle autonomie prevista dall'art. 13 del provvedimento in esame, che prevede che nell'esercitare la delega il Governo debba, tra l'altro, procedere al coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

Gli elenchi di cui agli artt. 2 e 3 comprendono due tipologie di funzioni: le funzioni strumentali, relative alla gestione e organizzazione degli enti, e le funzioni essenziali rivolte alla comunità territoriale.

Le funzioni strumentali sono analoghe per comuni e province (e come si vedrà anche per le città metropolitane che sommano funzioni proprie alle funzioni delle province) e riguardano:

- la normazione sulla organizzazione e lo svolgimento delle funzioni (spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, come precisato dalla Camera dei deputati) (**lettera a**));
- la programmazione e la pianificazione nell'ambito delle funzioni spettanti (**lettera b**));
- l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale (**lettera c**));
- il controllo interno (**lettera d**));
- la gestione finanziaria e contabile (**lettera e**));
- la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza (**lettera f**)).

Per quanto riguarda invece le funzioni "operative", si può individuare un primo nucleo di materie su cui insistono competenze sia comunali sia provinciali, ciascuna nel proprio ambito territoriale. Si tratta di:

- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale (ai comuni quelli di ambito comunale e alle province quelli di ambito provinciale) (**lettera g**));
- l'attività di protezione civile (**lettera o**));
- la gestione delle strade e la regolazione della circolazione stradale (**lettera p**));
- il trasporto pubblico locale (**lettera q**)).

Un secondo gruppo di funzioni riguarda materie specifiche di competenza dei comuni o delle province. Per quanto riguarda i comuni le funzioni possono essere raggruppate in quattro ambiti:

- attività produttive: coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi (**lettera h**)); semplificazione amministrativa per la localizzazione e realizzazione delle attività produttive (**lettera i**)); edilizia, compresa la vigilanza e il controllo territoriale (**lettera m**)). La Camera dei deputati ha

eliminato la previsione che limitava la funzione in esame al controllo territoriale "*di base*");

- infrastrutture e territorio: funzioni in materia di catasto, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato (**lettera l**), inserita dalla Camera dei deputati); la pianificazione urbanistica (**lettera n**). La Camera dei deputati ha precisato che la competenza in questione non riguarda solo la materia della pianificazione urbanistica, ma anche la regolamentazione urbanistica di ambito comunale e non soltanto con riferimento agli interventi di recupero del territorio, come previsto dal testo iniziale, ma anche quelli di riqualificazione degli assetti insediativi. Si è inoltre prevista la partecipazione del comune alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale);
- settore socio-culturale: sistema locale dei servizi sociali (**lettera r**); edilizia scolastica e gestione dei servizi scolastici fino all'istruzione secondaria di primo grado (**lettera s**); beni culturali di interesse comunale (**lettera t**);
- sicurezza: sicurezza urbana (**lettera u**); accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e irrogazione delle relative sanzioni (**lettera v**); polizia municipale, polizia amministrativa e stradale (**lettera z**)).

Si tratta, almeno per i primi tre settori, di funzioni già indicate come di competenza comunale dal T.u.e.l.. L'art. 13 del T.u.e.l., infatti, individua come spettanti al comune, limitatamente alla popolazione e al territorio comunale, le seguenti funzioni:

- servizi alla persona e alla comunità;
- assetto e utilizzazione del territorio;
- sviluppo economico.

Per quanto riguarda la sicurezza, rileva la legge-quadro sulla polizia municipale che affida ai comuni le funzioni di polizia locale³.

La **lettera aa**) indica come ulteriore funzione fondamentale dei comuni, la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici.

La Camera dei deputati ha chiarito che ciò avviene nell'esercizio di funzioni statali.

Si tratta infatti di due dei cinque servizi (oltre a stato civile e anagrafe, elettorale, leva militare e statistica) che rientrano tra i compiti, di competenza statale, gestiti dal comune (art. 14 del T.u.e.l.).

³ Legge 7 marzo 1986, n. 65, recante "*Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale*".

Non si tratta, dunque, propriamente di funzioni dei comuni, ma, piuttosto, di attività che i comuni svolgono per conto dello Stato.

Articolo 3

(Funzioni fondamentali delle province)

1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, le funzioni fondamentali delle province sono:

a) la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;

b) la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;

c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;

d) la gestione finanziaria e contabile;

e) il controllo interno;

f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;

g) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;

h) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;

i) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

l) nell'ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile, l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;

m) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle

emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e di controllo;

n) la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;

o) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;

p) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

q) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;

r) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego;

s) la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale;

t) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale.

L' **articolo 3** individua le funzioni fondamentali delle province.

Analogamente a quanto accaduto con riferimento all'art. 2, la Camera dei deputati ha modificato l'alinella del comma 1 dell'articolo in esame, per chiarire che restano ferme anche le funzioni di coordinamento delle regioni (e non solo quelle di programmazione, come previsto dalla formulazione originaria).

Un primo gruppo di funzioni "strumentali", come si è già visto con riferimento alle funzioni fondamentali dei comuni, sono analoghe per province e comuni (**lettere a) - f)**). Per le province la competenza della polizia locale è stata inserita tra le funzioni strumentali accanto alla vigilanza e il controllo delle aree funzionali di competenza (**lettera g)**).

Un secondo gruppo di funzioni concerne, in generale, l'attività di coordinamento e di pianificazione. A seguito della soppressione da parte della Camera dei deputati del riferimento all'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni ad alle forme associative, in tale secondo gruppo rimane attualmente la sola pianificazione territoriale provinciale di coordinamento (**lettera h)**).

Si ricorda che il Testo unico degli enti locali affida alle province importanti compiti di programmazione che sono dettagliatamente indicati agli artt. 19 e 20 (che non vengono abrogati dal provvedimento in esame).

Sulla materia in questione dovrebbe intervenire la Carta delle autonomie prevista dall'art. 13 del provvedimento in esame, che prevede che nell'esercitare la delega il Governo debba, tra l'altro, procedere al coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

Un terzo gruppo di funzioni attiene alle funzioni "operative" della provincia e sono in gran parte già previste dalla normativa vigente (art. 19 del T.u.e.l.). Esse riguardano principalmente il settore ambientale, oltre che la sicurezza, la scuola e il lavoro.

Nella tabella che segue sono confrontate le funzioni delle province ai sensi dell'art. 3 in esame e quelle ad esse assimilabili previste dall'art. 19 del T.u.e.l..

Art. 3 A.S. 2259	Art. 19 T.u.e.l.
polizia locale (lettera g))	
la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo (lettera i))	difesa del suolo

Art. 3 A.S. 2259	Art. 19 T.u.e.l.
l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile (nell'ambito dei piani nazionali e regionali, come precisato dalla Camera dei deputati); la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale (lettera l))	prevenzione delle calamità
funzioni di competenza in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e controllo (lettera m))	tutela e valorizzazione dell'ambiente organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore
la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio (lettera n))	caccia e pesca nelle acque interne
la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale (lettera o))	viabilità e trasporti
la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente (lettera p))	(v. sopra)
la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado (lettera q))	compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale
la programmazione, l'organizzazione e	(v. sopra)

Art. 3 A.S. 2259	Art. 19 T.u.e.l.
la gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale (lettera s))	
la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego (lettera r))	
la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale (lettera t))	

Delle funzioni previste dall'art. 19 del T.u.e.l. non risultano invece comprese nel nuovo provvedimento, né attribuite ai Comuni, le seguenti:

- valorizzazione dei beni culturali;
- protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

Inoltre, l'art. 19 del T.u.e.l. prevede che la provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuova e coordini attività, nonché realizzi opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. Formulazione, questa, che appare più ampia di quella contenuta nel testo in esame, relativa alla promozione e al coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale.

Al contrario, l'articolo in esame, oltre ad una maggiore articolazione delle competenze per le quali è individuata una tendenziale corrispondenza, reca la previsione non riscontrabile nel T.u.e.l. della programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego.

Articolo 4

(Funzioni fondamentali delle città metropolitane)

1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono:
- a) le funzioni delle province di cui all'articolo 3;
 - b) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
 - c) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei comuni;
 - d) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
 - e) la mobilità e la viabilità metropolitane;
 - f) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
 - g) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

L'**articolo 4** individua le funzioni fondamentali delle città metropolitane, stabilendo che esse sommano alle funzioni delle province altre funzioni specificamente indicate.

Si ricorda che attualmente, il Capo III del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 267/2000, che disciplina le modalità di costituzione delle città metropolitane, non prevede per esse funzioni specifiche, rinviando semplicemente a quelle delle province.

Come è accaduto anche con riferimento agli artt. 2 e 3, la Camera dei deputati ha modificato l'alinea del comma 1 dell'articolo in esame, per chiarire che restano ferme anche le funzioni di coordinamento delle regioni (e non solo quelle di programmazione, come previsto dalla formulazione originaria).

Le città metropolitane aggiungono dunque a quelle delle province (come previsto dalla **lettera a**)), le seguenti funzioni:

- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano (**lettera b**));
- l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei Comuni (**lettera c**));
- la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali (**lettera d**));
- la mobilità e la viabilità metropolitana (**lettera e**));
- la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici (**lettera f**));

- la promozione e il coordinamento dello sviluppo sociale (**lettera g**). Si ricorda che la lettera *t*) dell'art. 3 limita la competenza provinciale alla promozione e al coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale).

Alcune delle competenze indicate nell'articolo in esame (pianificazione territoriale, coordinamento dei servizi pubblici e promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale) sono indicate quali funzioni della città metropolitana nella disciplina transitoria introdotta dalla legge sul federalismo fiscale.

L'art. 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42⁴ introduce infatti una disciplina transitoria che consente, in via facoltativa, una prima istituzione delle città metropolitane situate nelle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di Roma. Tale disciplina è destinata a rimanere in vigore fino all'approvazione di una apposita legge ordinaria volta a stabilire le modalità per la definitiva istituzione delle città metropolitane. Oggetto di tale legge è la definizione delle funzioni fondamentali, degli organi e del sistema elettorale delle città metropolitane.

L'art. 4 in esame, individuando le funzioni fondamentali delle città metropolitane costituisce una parziale introduzione della normativa in materia.

⁴ *"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"*.

Articolo 5

(Funzioni fondamentali ricadenti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)

1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire le stesse alla provincia, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce al comune, o al comune, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia, previo accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni, e previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata». Le regioni assicurano a tale fine il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali tra gli enti locali interessati, nonché all'effettivo finanziamento delle medesime funzioni in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n.42.

L'**articolo 5** prevede che le regioni possano trasferire dalle province ai comuni, e viceversa, funzioni fondamentali attinenti a materie affidate dall'art. 117 Cost. alla legislazione regionale, qualora ciò si renda necessario al fine di garantirne l'effettivo esercizio⁵.

L'articolo in esame individua l'oggetto della disposizione innanzitutto nelle funzioni fondamentali che la legislazione statale (e quindi anche quelle di cui ai precedenti articoli 2 e 3) attribuisce a province e comuni.

Nell'ambito di tali funzioni, sono trasferibili dalle Regioni esclusivamente quelle che afferiscono alle materie affidate alla legislazione concorrente Stato-regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) e alle materie nelle quali le regioni esercitano la potestà legislativa esclusiva (art. 117, quarto comma, Cost.), ossia quelle individuate in via residuale rispetto alle materie a competenza legislativa statale e alle materie a legislazione concorrente.

⁵ L'articolo in esame recepisce sostanzialmente un emendamento proposto dalla Conferenza delle regioni, dall'Anci e dall'Upi allo schema di disegno di legge in esame approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009 e trasmesso alla Conferenza unificata.

Il trasferimento deve avvenire nel rispetto di una serie di principi, quali:

- il principio di leale collaborazione;
- il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità.

Inoltre, vengono definite una serie di condizioni per l'esercizio del potere di trasferimento delle funzioni da parte delle regioni, quali:

- l'accordo tra la regione e gli enti interessati, nel rispetto delle forme di consultazione fissate da ciascuna regione;
- l'accordo in sede di Conferenza unificata.

Trattandosi di legislazione regionale, potrebbero essere ritenuti da approfondire i profili di compatibilità costituzionale di una previsione legislativa statale che impone appositi moduli procedurali, avuto riguardo all'autonomia regionale, garantita anche statutariamente ex art. 123 Cost., per quanto concerne il procedimento legislativo.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'effettiva esplicazione delle funzioni attribuite, essa è indeterminata in quanto subordinata:

- all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali tra i comuni e le province interessate;
- all'effettivo finanziamento delle medesime funzioni in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale.

Tale previsione sembra produrre una geografia complessa e variabile della destinazione di finanziamenti da parte dello Stato.

Il nuovo assetto finanziario relativo agli enti locali è definito nella suddetta legge 42/2009 dagli artt. 11, 12 e 13, nonché dall'art. 15 per quel che concerne il finanziamento delle città metropolitane. Per le spese connesse alle funzioni fondamentali è prevista la garanzia del finanziamento integrale, con riferimento al fabbisogno *standard*.

Il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali è assicurato, in via prioritaria, dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e dalle addizionali a tributi erariali e regionali. L'art. 12 individua specificamente quali entrate dei comuni e delle province devono essere destinate, in via prioritaria, al finanziamento delle funzioni fondamentali: per i comuni è fatto riferimento al gettito della compartecipazione all'IVA, alla compartecipazione all'IRPEF e alla imposizione immobiliare, con esclusione dell'abitazione principale; per le province, al gettito di tributi relativi al trasporto su gomma e alla compartecipazione a un solo tributo erariale. E' rimessa, invece, alla facoltà delle città metropolitane la scelta circa l'applicazione dei tributi in relazione al finanziamento delle spese fondamentali.

Il finanziamento integrale è assicurato inoltre dall'intervento del fondo perequativo. L'art. 13 prevede l'istituzione di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, iscritti nel bilancio delle singole

regioni ed alimentati attraverso un apposito fondo perequativo dello Stato. La dimensione del fondo perequativo è determinata, per ciascuna tipologia di ente, in misura pari alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali e il totale delle entrate standardizzate spettanti ai comuni e alle province, intendendosi come tali le entrate derivanti dai tributi propri valutati ad aliquota standard.

Il riparto tra gli enti delle risorse perequative destinate al finanziamento delle funzioni fondamentali è effettuato in base a due indicatori: un indicatore di fabbisogno finanziario per il finanziamento della spesa corrente - calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente (esclusa la spesa per interessi) ed il valore standardizzato dei tributi e delle entrate proprie di applicazione generale - e un indicatore di fabbisogno di infrastrutture, per il finanziamento della spesa in conto capitale.

Il provvedimento prevede la possibilità per le regioni di intervenire in sede di riparto delle risorse perequative tra gli enti locali del proprio territorio, attribuendo ad esse la facoltà di procedere ad una diversa valutazione dei parametri di fabbisogno (finanziario e di infrastrutture), in base ai quali è effettuata la ripartizione dei fondi perequativi per il finanziamento delle funzioni fondamentali, qualora vi sia intesa al riguardo con gli enti locali medesimi.

L'eventuale ridefinizione, da parte delle regioni, dei parametri di assegnazione dei fondi perequativi non può in ogni caso comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse. Pertanto, nel caso in cui la regione non provveda nei termini stabiliti è previsto l'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'articolo in esame devono essere lette in connessione con quelle dei precedenti artt. 2, 3 e 4 e dei successivi artt. 6 e 7.

Gli artt. 2, 3 e 4 definiscono le funzioni fondamentali rispettivamente dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Si tratta, come si è visto, di funzioni afferenti sia alle materie che l'art. 117 Cost. affida alla legislazione esclusiva dello Stato (ad esempio la tutela dell'ambiente), sia alle materie a legislazione concorrente Stato-regioni (ad esempio la protezione civile), sia, infine, alle materie di competenza legislativa esclusiva delle regioni (ad esempio la formazione professionale).

Il successivo art. 7 chiarisce che agli enti locali spetta in via esclusiva l'esercizio di dette funzioni, mentre la loro regolamentazione legislativa, ai sensi dell'art. 6, è confermata in capo allo Stato o alle regioni, nel rispetto delle competenze per materia stabilite dalla Costituzione.

L'articolo in esame interviene a completare il sistema sopra descritto affiancando all'attribuzione, da parte della legge statale, di funzioni fondamentali ai comuni e alle province, sia nelle materie "statali", sia in quelle "regionali", la potestà delle regioni di modificare tale attribuzioni, trasferendo, se necessario e con il procedimento ivi stabilito, alle province l'esercizio di funzioni che lo Stato ha attribuito ai comuni e ai comuni l'esercizio di funzioni attribuite alle province.

In altre parole, il sistema delineato dalle norme in esame si articola come segue:

- le materie (e le funzioni) sono disciplinate dalla legge (statale o regionale o, insieme statale e regionale secondo quanto previsto dall'art. 117 Cost.);
- la legge statale stabilisce, in tutte le materie (statali e regionali) quali funzioni fondamentali sono da esercitare da parte dei comuni e quali dalle province;
- se le funzioni afferiscono a materie di competenza statale, resta ferma l'attribuzione compiuta dal legislatore statale;
- se le funzioni afferiscono a materie di competenza regionale "piena", o concorrente tra Stato e regioni, queste ultime possono decidere di modificarne l'attribuzione, nel rispetto dell'art. 5 in esame;
- se le regioni non intervengono (e fino a quando non intervengono) resta ferma l'attribuzione compiuta dalla legge statale.

Articolo 6

(Disciplina delle funzioni fondamentali)

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono disciplinate dalla legge statale o dalla legge regionale, secondo il riparto della competenza per materia di cui all'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

2. I comuni, le province e le città

metropolitane organizzano le rispettive funzioni fondamentali valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico.

L'**articolo 6, comma 1**, rimette la disciplina delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, individuate negli articoli precedenti, alla legge statale o alla legge regionale, secondo il riparto della competenza per materia ai sensi dell'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, Cost..

Pertanto saranno disciplinate dalla legge statale le funzioni afferenti alle materie indicate al secondo comma dell'art. 117, per le quali lo Stato ha potestà legislativa esclusiva; saranno regolate sia da legge statale per i principi fondamentali, sia da legge regionale, nei rispettivi ambiti, le funzioni rientranti tra le materia di legislazione concorrente (terzo comma dell'art. 117); le altre funzioni rientreranno nella piena potestà legislativa regionale (come previsto dal terzo comma dell'art. 117).

Alla luce del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 4 e dell'art. 6, comma 1, in esame, l'impianto del provvedimento in esame sembrerebbe dunque accogliere un'interpretazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. in virtù della quale la competenza esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali degli enti locali ivi contenuta è da intendersi riferita alla individuazione delle suddette funzioni, e non incide invece sulla disciplina delle funzioni stesse per la quale rimane applicabile il riparto di competenza tra Stato e regioni di cui all'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, Cost..

Il **comma 2**, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane devono organizzare le rispettive funzioni fondamentali valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico.

Sul punto, in sede di relazione in Aula alla Camera, è stato chiarito che: *"Tenuto ... conto che, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, gli enti locali hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, in sede emendativa si è stabilito un principio di carattere generale per orientare questa potestà, prevedendo che i comuni, le province e le città metropolitane debbano organizzare le rispettive funzioni valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico"* (cfr. resoconto stenografico della seduta n. 336 del 14 giugno 2010).

La disposizione in esame ripropone, con alcune modifiche, la formulazione del quarto comma, dell'art. 118 Cost, ai sensi del quale *"Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*.

Si ricorda inoltre che attualmente l'art. 3, comma 5, del Testo unico degli enti locali stabilisce che i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 7 *(Disposizione di salvaguardia)*

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite.

2. Restano ferme in ogni caso le competenze in materia ambientale riconosciute per legge all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alle agenzie regionali per la

protezione dell'ambiente.

3. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n.42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

L'**articolo 7** precisa, al **comma 1**, che le funzioni fondamentali individuate dagli artt. 2, 3 e 4 del provvedimento in esame non possono essere attribuite a enti o agenzie statali o regionali o a enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite né possono essere esercitate dai medesimi soggetti.

Il divieto di attribuzione è stato introdotto dalla Camera dei deputati, in quanto la formulazione originaria recava esclusivamente il divieto di esercizio.

In tal modo è garantito che l'esercizio delle funzioni fondamentali avvenga nel livello cui è stato legislativamente assegnato: le funzioni non possono essere avocate né dallo Stato, né dalle regioni.

Si ricorda che l'esercizio delle funzioni fondamentali - che, come specificato dall'articolo seguente è obbligatorio per l'ente che ne è titolare - può essere svolto, ai sensi dell'art. 5 sopra illustrato e nel rispetto della procedura ivi stabilita, da altri enti locali diversi da quelli titolari della funzione.

Il **comma 2**, inserito dalla Camera dei deputati in accoglimento di una osservazione della Commissione ambiente, fa salve le competenze in materia ambientale riconosciute per legge all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Si valuti l'opportunità di chiarire la posizione di tutti gli altri enti statali o regionali che attualmente esercitano funzioni rientranti tra quelle elencate negli artt. 2, 3 e 4, ma che non sono espressamente menzionati dal provvedimento in esame.

Il **comma 3**, inserito anch'esso dalla Camera dei deputati, stabilisce che i finanziamenti alle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 cessano a decorrere:

- dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del provvedimento in esame, nonché
- dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale.

Trascorso tale termine, gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni sono nulli.

Articolo 8

(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali)

1. L'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.

2. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere da *a)* a *f)*, che garantiscono l'autonomia normativa e organizzativa degli stessi, possono essere esercitate da ciascun comune singolarmente o, se compatibile con la natura della funzione, in forma associata mediante la costituzione di un'unione di comuni.

3. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *g)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *u)*, *v)*, *z)* e *aa)* sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ad eccezione dei comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri comuni. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni. Le funzioni di cui al presente comma sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

4. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa.

5. Le province possono esercitare una o più funzioni di cui all'articolo 3 in forma associata.

6. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto,

della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *g)* ad *aa)*, della presente legge, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

7. Salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l'unione di comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico». Ogni comune può fare parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

8. All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'atto costitutivo e lo statuto

dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei comuni associati.

3. Lo statuto prevede il presidente dell'unione, scelto secondo un sistema di rotazione periodica tra i sindaci dei comuni associati, e prevede che la Giunta sia composta esclusivamente dai sindaci

dei comuni associati e che il consiglio sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore alla metà di quello previsto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze»;

b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.

L'**articolo 8** afferma l'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e ne disciplina le modalità di esercizio.

Come si indicherà più dettagliatamente in seguito, sulla materia tratta dall'articolo in esame incide l'art. 14, commi 25-31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che ne ha anticipato parte del contenuto.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che l'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.

Si segnala che tale obbligo è già previsto - per i soli Comuni - dall'art. 14, comma 24, del decreto-legge 78/2010.

Per quanto riguarda le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, occorre premettere che il Capo V del Testo unico degli enti locali è intitolato "forme associative" e reca gli artt. 30-34. In particolare, l'art. 30 riguarda le convenzioni tra enti locali; l'art. 31 i consorzi; l'art. 32 le unioni di comuni; l'art. 33 l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni e l'art. 34 gli accordi di programma.

A fronte di queste fattispecie, definite tutte come forme associative dal T.u.e.l., il **comma 7** dell'articolo in esame individua come forme dell'associazione - salvo quanto previsto dalle leggi regionali - esclusivamente l'unione dei comuni (di cui viene riformulata la disciplina contenuta nell'art. 32 T.u.e.l., cfr. *infra* comma 8) e la convenzione (art. 30 T.u.e.l.).

Tale comma non si riferisce specificamente ai comuni o alle province, richiamando i primi solo per vietare loro la partecipazione a più di un'unione di comuni. Inoltre, esso non richiama né l'accordo di programma di cui all'art. 34 T.u.e.l., né l'art. 33 T.u.e.l. relativo all'esercizio associato di funzioni e servizi da

parte dei comuni. Non è nemmeno richiamata l'altra forma associativa costituita dai consorzi, poiché di essi l'art. 18 del testo in esame dispone la soppressione.

Sulla competenza legislativa relativa alla disciplina dell'associazionismo, per quanto concerne funzioni non fondamentali, si rinvia alla scheda di lettura relativa all'art. 12 del provvedimento in esame.

Per i comuni, le funzioni "strumentali" (lettere a) - f) dell'art. 2) possono essere esercitate singolarmente oppure - compatibilmente con la natura della funzione - in forma associata. In tal caso, lo strumento sarà necessariamente l'unione di comuni (**comma 2**).

Per quanto riguarda invece la maggior parte delle funzioni "operative" dei comuni, il **comma 3** prevede che esse devono essere obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ad eccezione dei comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri comuni (il testo originario prevedeva la soglia di 3.000 abitanti ed è stato modificato dalla Camera dei deputati in conformità alla definizione di piccolo comune operata dall'art. 25 del provvedimento in esame). Gli altri comuni possono invece scegliere se esercitarle in forma associata o meno. La Camera dei deputati ha introdotto una previsione speciale per i comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane, i quali devono esercitare le funzioni in questione in forma associata, qualora essi abbiano una popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

Il comma 3 in esame non richiama le funzioni di cui alle lettere h) (coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi), i) (realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e della realizzazione di attività produttive), l) (funzioni in materia di catasto) e t) (gestione e conservazione di alcuni beni culturali di interesse comunale) dell'art. 2 del provvedimento in esame. A tal proposito, si segnala che il comma 6 (v. infra) prevede che le regioni, nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., individuano la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni di cui alle lettere da g) ad aa) del comma 1 dell'articolo 2.

Si ricorda che l'art. 14, comma 28, del suddetto decreto-legge 78/2010 già prevede che i medesimi soggetti (ossia, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e quelli appartenenti o appartenuti a comunità montana con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti) debbano esercitare obbligatoriamente in forma associata, attraverso convenzioni o

unione, le funzioni fondamentali previste dall'art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale.

Si tratta delle seguenti funzioni:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

Per evitare duplicazioni, si precisa che i comuni non possono svolgere singolarmente una funzione il cui esercizio è stato demandato ad una forma associativa. Inoltre, una stessa funzione non può essere svolta da più di una forma associativa (**comma 4**).

Si segnala che una disposizione identica è già in vigore, essendo contenuta nell'art. 14, comma 29, del decreto-legge 78/2010.

Come per i comuni di dimensioni maggiori, anche per le province è possibile l'esercizio associato delle proprie funzioni (**comma 5**).

Ai sensi del **comma 6**, alle regioni spetta il compito di individuare con legge la dimensione ottimale (e omogenea per area geografica, come precisato dalla Camera dei deputati) per lo svolgimento delle funzioni associate, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito dei Consigli delle autonomie locali.

Le funzioni su cui la regione può legiferare sono quelle operative e, fra queste, le regioni intervengono esclusivamente su quelle afferenti alle materie in cui hanno potestà legislativa (o esclusiva o concorrente).

Le leggi regionali devono indicare i termini entro i quali i comuni si devono adeguare ed attivare l'associazione di funzioni. Restano esclusi i comuni capoluogo di provincia e quelli con più di 100.000 abitanti che non sono obbligati ad associarsi. Inoltre, è fatta salva la disposizione che obbliga i comuni fino a 3.000 abitanti ad associarsi.

Si segnala che una disposizione analoga è già in vigore, essendo contenuta nell'art. 14, comma 30, del decreto-legge 78/2010.

Trattandosi di legislazione regionale, potrebbero essere ritenuti da approfondire i profili di compatibilità costituzionale di una previsione legislativa statale che impone appositi moduli procedurali (la concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali), avuto riguardo all'autonomia regionale, garantita anche statutariamente ex art. 123 Cost., per quanto concerne il procedimento legislativo.

Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina vigente delle unioni di comuni, il **comma 8** novella l'art. 32 del T.u.e.l..

In particolare viene modificata la composizione degli organi dell'unione. Attualmente essa è determinata dallo statuto dell'unione, che comunque deve prevedere un presidente scelto dai sindaci; inoltre gli altri organi devono essere formati dai componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati.

L'articolo in esame introduce una disciplina più dettagliata secondo la quale lo statuto deve prevedere:

- un presidente scelto a rotazione tra i sindaci dei comuni partecipanti;
- una giunta composta esclusivamente dai sindaci;
- un consiglio eletto dai singoli consigli dei comuni e composto da un numero di membri non superiore alla metà di quello previsto per un comune di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente (**il numero dei consiglieri è stato così ridotto dalla Camera dei deputati**, il testo originario prevedeva infatti che esso non dovesse essere superiore a quello previsto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente). Il consiglio non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Come sopra già accennato, l'articolo in esame che, come emerge dal comma 7, ha il fine di disciplinare le uniche forme associative cui gli enti locali possono ricorrere, è privo di qualsiasi riferimento agli artt. 33 (esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni) e 34 (accordi di programma) del T.u.e.l..

Perciò, premesso che andrebbe valutata la portata dell'eventuale intervento rimesso alle leggi regionali, occorrerebbe chiarire se la disciplina di tali articoli debba intendersi implicitamente richiamata o, al contrario, abrogata in base all'art. 26, comma 5, del provvedimento in esame oppure, ancora, rimesso il suo coordinamento con quella prevista dal testo in esame alla Carta delle autonomie.

In quest'ultima ipotesi, in considerazione del termine della relativa delega, è possibile che l'incertezza interpretativa che riguarda le fattispecie illustrate si protragga per 18 mesi dall'entrata in vigore del testo in esame.

Articolo 9

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato)

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane individuate dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, su proposta dei Ministri dell'interno, per i rapporti con le regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto:

a) l'individuazione e il trasferimento delle restanti funzioni amministrative esercitate, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, dallo Stato o da enti pubblici, che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, sono attribuite, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a comuni, province, città metropolitane e regioni;

b) l'individuazione delle funzioni che rimangono attribuite allo Stato.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conferire, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorre

assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

b) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non conferite ai sensi della lettera a), sono di competenza del comune;

c) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

d) indicare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita a un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, la data di decorrenza del loro esercizio nonché disciplinare le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si procede con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; per le funzioni già esercitate dalle regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati; in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria sono corredati della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri

conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite;

e) prevedere inderogabilmente che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 corrisponda a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n.42.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa nel termine di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo n.281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive.

5. In relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n.400. Per quanto riguarda l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato si provvede, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n.400 del 1988, e successive modificazioni. I decreti di cui al secondo periodo si conformano ai principi di cui al comma 2 del presente articolo e al medesimo principio previsto per le amministrazioni statali relativamente alla riduzione delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale trasferito, nonché dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa, eliminazione di duplicazioni di funzioni rispetto alle regioni e agli enti locali ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni.

L'articolo 9 apre il Capo III del testo in esame, che concerne le "funzioni amministrative degli enti locali".

Posto che il Capo II riguarda le "funzioni fondamentali", l'interprete potrebbe essere portato a ritenere - anche alla luce di alcuni elementi testuali richiamati all'art. 1, comma 4 (cfr.) - che il capo III riguardi le funzioni amministrative non fondamentali (anche art 9, comma 1, lett. a)).

In realtà talune, rilevanti disposizioni contenute nel capo (tra le altre: art.10, art. 12, comma 1) riguardano le "funzioni fondamentali", un elemento potenzialmente in grado di accrescere il grado di incertezza dell'interprete in relazione alla nozione "funzioni amministrative" (se ricomprendano o meno le "funzioni fondamentali").

L'articolo 9 reca un'articolata delega al Governo, dichiaratamente volta all'attuazione dei primi due commi dell'articolo 118 della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali, con riferimento alle sole materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.).

Come è noto, i primi due commi del citato art. 118 recitano:

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

E' **il comma 1** a delegare il Governo ad adottare, ai fini attuativi predetti, uno o più decreti legislativi aventi gli oggetti di cui si dirà, prevedendo il seguente procedimento ed i seguenti limiti (il procedimento viene disciplinato anche dal **comma 3**: cfr.):

- proposta dei Ministri dell'interno, per i rapporti con le regioni e per le riforme per il federalismo,
- concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia,
- nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione),
- ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane individuate dal presente testo normativo,
- termine di delega pari a nove mesi dalla data di entrata in vigore del testo legislativo in esame.

Il testo, pur riguardando un'area diversa rispetto alla individuazione delle funzioni fondamentali ("ferme restando..."), si muove nell'ambito di una

competenza legislativa esclusivamente statale, per il riferimento all'art. 117, secondo comma.

Gli oggetti della delega rimessa al governo sono due:

a) l'individuazione e il trasferimento a comuni, province, città metropolitane e regioni delle funzioni amministrative:

- “restanti”; *l'ipotesi interpretativa che appare più accreditabile porterebbe a considerare tali le funzioni amministrative non fondamentali (cfr. quanto riportato in apertura della presente scheda);*
- nelle materie di competenza statale (ex art. 117, secondo comma);
- esercitate, al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi, dallo Stato o da “enti pubblici” (*tale ultimo riferimento, alla luce della disposizione di cui al comma 2, lettera d) - cfr. - potrebbe essere ritenuto inclusivo delle regioni e degli enti locali: l'espressione, tuttavia, parrebbe atipica*);
- non richiedenti l'unitario esercizio a livello statale.

b) l'individuazione delle funzioni che rimangono attribuite allo Stato.

Il **comma 2** reca i principi e criteri direttivi di delega:

a) conferire, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

b) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non allocate ai sensi della lettera a), sono di competenza del comune;

I criteri/principi di delega di cui alle lettere a) e b), sopra riportati, sembrano dover essere letti in particolare correlazione con l'oggetto della delega.

Dal complesso normativo, dopo l'entrata in vigore dei previsti decreti delegati dovrebbero risultare tre gruppi di funzioni amministrative (statali):

1. quelle che, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono trasferite a regioni, province, città metropolitane, e (esplicitamente: *cfr. n. 3*) comuni;
2. quelle che, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, restano esplicitamente statali;
3. tutte le altre, che - per non essere contenute nei primi due gruppi - restano (implicitamente) di competenza comunale.

Il terzo gruppo, in quanto residuale e (non necessariamente, ma verosimilmente) indeterminato, potrebbe comportare problemi di definizione delle (correlative) risorse necessarie per l'esercizio.

c) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

La norma appare riprodurre sostanzialmente il testo del comma quarto citato che recita *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."*

La norma potrebbe essere ritenuta una delega all'attuazione del ripetuto quarto comma non dotata di sufficiente determinazione sotto i profili di compatibilità con l'art. 76 Cost.

d) tratta dell'ipotesi di trasferimento di funzioni a un ente diverso da quello titolare alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi (si tratta dei gruppi 1 e 3 prima individuati). In tal caso i decreti dovranno determinare:

- la data di decorrenza del loro esercizio (v. lettera e) che segue);
- le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie al loro esercizio (v. lettera e) che segue);
- la previa intesa necessaria:
 - in caso di funzioni già esercitate dallo Stato, un'intesa conclusa in sede di Conferenza unificata;
 - in caso funzioni già esercitate dalle regioni, un'intesa tra la regione interessata e gli enti di riferimento (*l'oggetto della delega, identificato dal comma 1, sono le funzioni esercitate, al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi, dallo Stato o da "enti pubblici"*);
 - in caso funzioni già esercitate dagli enti locali interessati, un'intesa tra gli enti locali interessati in ambito regionale (*l'oggetto della delega, identificato dal comma 1, sono le funzioni esercitate, al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi, dallo Stato o da "enti pubblici"*);
- in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria devono essere corredati della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite (v. lettera e) che segue).

e) anche l'ultimo principio/criterio riguarda il caso di funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma, richiedendo in tal caso:

- (“inderogabilmente”) che la data di decorrenza dell'esercizio corrisponda a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro esercizio,
- l'effettivo finanziamento delle medesime (risorse) in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, più volte citata, c.d. sul “federalismo fiscale”.

Il **comma 3** disciplina (come già il comma 1) il procedimento di delega disponendo in particolare:

- una previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; in mancanza di intesa nel termine di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione - trasmessa alle Camere - dove sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta;+
- la trasmissione degli schemi di decreto alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. È data facoltà di adottare comunque i decreti legislativi, una volta decorso il termine per l'espressione dei pareri.
- Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

L'ipotesi - corrispondente a quella di cui all'art. 13, comma 2 (cfr.) - appare riferita al dissenso governativo sull'intesa, che potrà o meno (“anche”) trovare fondamento nel parere parlamentare non necessariamente coincidente con i contenuti dell'intesa. Se la formulazione prefigurasse la possibilità che il governo si distacchi dall'intesa anche indipendentemente dai contenuti del parere parlamentare, l'aderenza dell'iter ai canoni della leale collaborazione potrebbe essere valutata sotto profili di compatibilità.

La norma non pare riferita all'eventuale dissenso governativo rispetto al parere parlamentare. Alla luce della disposizione potrebbe essere ritenuta incerta la possibilità che il governo faccia valere un dissenso nei confronti del Parlamento. Qualora tale dissenso sia invece ritenuto possibile, secondo il

modello procedimentale prevalente, esso parrebbe sottoposto ad oneri informativi inferiori rispetto a quelli previsti per gli enti territoriali.

Il comma 4 conferisce facoltà al Governo di adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

Il comma 5 impone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati:

- alle amministrazioni statali interessate di ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

L'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) recita:

"L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali."

- di provvedere (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni) per l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato - gli enti pubblici e gli altri soggetti coinvolti - nel rispetto del medesimo principio di riduzione delle dotazioni in misura corrispondente al personale trasferito, nonché dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa, eliminazione di duplicazioni di funzioni rispetto alle regioni e agli enti locali ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze: il riferimento normativo è all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

L'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) recita:

“2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di

Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.”

L'art. 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) recita:

634. “Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi; e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa; f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b); g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi. h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con

corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.”

Articolo 10

(Trasferimento delle risorse agli enti locali)

1. Qualora la titolarità di una funzione fondamentale sia conferita dalla presente legge a un ente locale diverso da quello che la esercita alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla determinazione e al trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al suo esercizio, nonché al finanziamento della medesima funzione in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n.42, si provvede con uno o più accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati. Con accordo in sede di Conferenza unificata sono stabilite le modalità per superare il dissenso in sede locale.

2. I trasferimenti delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali conferite dalla presente legge a comuni, province e città metropolitane ed esercitate dallo Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n.42, sono effettuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottare entro dodici mesi dalla medesima data, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali o, nelle materie di competenza legislativa regionale, della Conferenza unificata.

3. Se alla data di entrata in vigore della presente legge una o più funzioni fondamentali sono esercitate da regioni, queste ultime provvedono a trasferire all'ente locale titolare della funzione le risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio della funzione medesima.

4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al presente articolo è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n.42.

L'articolo 10 disciplina il trasferimento delle risorse agli enti locali in relazione alle funzioni fondamentali, *nonostante sia il Capo II deputato (secondo la rubrica) a questi profili, essendo il Capo III dedicato alle funzioni amministrative.*

L'art. 10 disciplina il trasferimento delle risorse agli enti locali in relazione alle funzioni fondamentali, nei casi in cui, con riferimento alla data di entrata in vigore del testo legislativo in esame:

- la titolarità di una funzione fondamentale spettava a un ente locale e viene attribuita dal testo legislativo in esame a un ente locale diverso (**comma 1**);

- la titolarità di una funzione fondamentale spettava allo Stato e viene attribuita dal testo legislativo in esame a un ente locale (**comma 2**);
- la titolarità di una funzione fondamentale spettava alla Regione e viene attribuita dal testo legislativo in esame a un ente locale (**comma 3**);

L'articolo, infine, subordina l'esercizio delle funzioni all'effettivo e contestuale trasferimento delle risorse.

Nelle diverse ipotesi la norma stabilisce le diverse procedure finalizzate a realizzare il necessario trasferimento di risorse.

L'ambito di riferimento è dunque quello del trasferimento di risorse relativamente a funzioni fondamentali (in qualsivoglia materia di qualsivoglia competenza) conferite dal testo legislativo in esame.

L'articolo sembra "interrompere" una tendenziale consequenzialità degli articoli 9, 11 e 12, dove si tratta di trasferimento (se del caso) di funzioni (non necessariamente fondamentali):

- *dallo Stato a livello substatale in materie statali ex art. 117, secondo comma (art. 9);*
- *dallo Stato a livello regionale in materie regionali ex art. 117, terzo e quarto comma (art. 11);*
- *dalla regione a livello subregionale in materie regionali ex art. 117, terzo e quarto comma (art. 12).*

Il **comma 1 dell'art. 10** in esame, in particolare, è relativo all'ipotesi in cui la titolarità di una funzione fondamentale sia conferita a un ente locale diverso da quello che la esercitava in precedenza (il riferimento temporale è quello della data di entrata in vigore del testo legislativo in esame).

In tal caso si affidano ad (uno o più) accordi da stipulare "in sede provinciale", tra gli enti locali interessati (Comuni, Province, Città metropolitane; *qualora quest'ultimo livello fosse coinvolto, potrebbe non essere esclusa la necessità di un livello interprovinciale*):

- la determinazione ed il trasferimento delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) necessarie all'esercizio delle relative funzioni;
- l'effettivo finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il comma prevede altresì l'ipotesi che si verifichi dissenso in sede locale, e prevede - al riguardo - che un accordo in sede di Conferenza unificata stabilisca le modalità per superarlo.

Il **comma 2** disciplina il procedimento necessario per trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali già esercitate dallo Stato (il riferimento temporale è quello della data di entrata in vigore del testo legislativo in esame) e conferite agli enti locali.

Il procedimento indicato affida il trasferimento a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del testo legislativo in esame.

La proposta spetta al Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

E' previsto il previo parere della Conferenza unificata, nelle materie di competenza legislativa regionale, o della Conferenza Stato-città ed autonomie locali negli altri casi.

La Conferenza competente ad esprimere il parere nel caso di competenza concorrente potrebbe essere identificata con margini di incertezza.

Il comma 3 si riferisce al caso in cui determinate funzioni fondamentali siano esercitate da regioni al momento dell'entrata in vigore del testo legislativo in esame. In tal caso sono le regioni che provvedono a trasferire all'ente locale titolare della funzione le risorse connesse.

Non viene specificato nel dettaglio il procedimento, ragionevolmente in ragione della relativa competenza regionale. Appare tuttavia ragionevole ritenere che il procedimento regionale dovrà prevedere momenti di coinvolgimento degli enti locali interessati.

Il comma 4, con riferimento a tutte le fattispecie sopra esaminate, subordina "inderogabilmente" la decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali subordinata all'effettivo e contestuale trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie.

La formulazione è simile, ma non identica, a quella dell'art. 11, comma 3, che fa specifico riferimento (cfr.) all'articolo 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - che concerne appunto i principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni - e non alla legge nel suo complesso.

Articolo 11

(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)

1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, presenta alle Camere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disegni di legge per l'individuazione e per il trasferimento alle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti

con le regioni, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri competenti per materia, si provvede alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra le regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connessi all'esercizio delle funzioni trasferite.

3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 maggio 2009, n.42.

L'**articolo 11** regola il trasferimento, dallo Stato alle Regioni, delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale concorrente o residuale che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, lo Stato eserciti ancora (**comma 1**).

Il procedimento è piuttosto complesso e si articola in due fasi, previste dai commi 1 e 2.

L'articolo 11 appare complementare rispetto all'art. 9. Entrambi disciplinano i trasferimenti delle funzioni amministrative "oggi" esercitate dallo Stato: l'art. 9 con riferimento alle competenze statali, l'art. 11 con riferimento alle competenze regionali. L'art. 12 disciplina poi l'eventuale trasferimento dalle Regioni al livello sub-regionale.

Il **comma 1** prevede che siano appositi disegni di legge di iniziativa governativa ad individuare ed a trasferire alle regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato alla data di entrata in vigore del presente testo

normativo, nelle materie di competenza regionale (sia concorrente che generale/residuale: il riferimento è all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, oltre che al più volte citato articolo 118 della Costituzione).

Si prevede che l'iniziativa legislativa sia preceduta da un'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281⁶.

La norma appare un rafforzamento della generale previsione per cui la Conferenza Stato - regioni è (sia pure obbligatoriamente, ma solo) "sentita" in ordine agli schemi di disegni di legge ... del Governo nelle materie di competenza delle regioni (articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).

La norma in esame prevede anche un termine (dodici mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame), *che - tuttavia - non sembra poter incidere sulla permanenza del potere di iniziativa legislativa del governo, ma piuttosto sulla previsione della previa intesa che diverrebbe, dopo i dodici mesi, non più necessaria.*

A differenza di quanto previsto per il trasferimento di funzioni sempre da parte dello Stato alle Regioni, ma nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 9), in questo caso non si fa riferimento alla previa valutazione da parte dello Stato in merito all'esigenza di verificare se le funzioni di cui si tratta richiedano l'unitario esercizio a livello statale.

Non sembra potersi, al riguardo, escludere che - pur in materie di competenza legislativa regionale - lo Stato abbia compiuto, intenda operare o confermare "chiamate in sussidiarietà" di funzioni amministrative, secondo il noto meccanismo sancito nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003.

Come già osservato in precedenza, per quanto riguarda l'allocazione delle funzioni (già statali) a livello regionale o sub-regionale, va fatto riferimento a

⁶ L'articolo 3 recita: *1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato - regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato - regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.*

quanto stabilito dal successivo articolo 12, comma 3, lettera b) che prevede la riallocazione da parte regionale delle funzioni alle regioni stesse trasferite ai sensi dell'articolo 11 qui in esame.

Pur se il comma 1 sembrerebbe tendere al riallineamento generalizzato tra competenza legislativa e titolarità di funzioni amministrative, almeno nel rapporto tra il livello di governo nazionale e regionale, il trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni pare costituire in realtà un punto di passaggio prodromico a ulteriori successivi trasferimenti da parte delle Regioni stesse agli enti locali.

Si tratterebbe, nei casi in cui ciò sia ritenuto, un doppio passaggio: dallo Stato alle Regioni ex art. 11; dalle Regioni agli enti locali ex art. 12.3.b.

La previsione dell'intesa non sembra poter essere funzionalmente letta nel senso di rendere possibile un'allocazione ab origine "adeguata", alla luce del principio di sussidiarietà, posto che il comma 1 tratta di "trasferimento alle regioni" (e non ad altri enti territoriali).

Il **comma 2** prevede, pare da intendersi dopo l'approvazione dei disegni di legge previsti dal comma 1, che siano decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri competenti per materia, a provvedere alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra le regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connessi all'esercizio delle funzioni trasferite

Il **comma 3**, infine, subordina "inderogabilmente" la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo al contestuale ed effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché - come modifica introdotta durante l'esame dell'Assemblea a Montecitorio - al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il comma ha una formulazione analoga, ma più specifica, delle norme di cui al comma 6 del successivo art. 12 (che, come detto, riguarda - tra l'altro - la fase di successivo passaggio delle funzioni dal livello regionale a quello sub-regionale) e dell'art. 10, comma 4 (cfr.).

Il citato art. 10 della più volte citata legge 42, c.d. sul "federalismo fiscale", detta i principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, con riferimento agli emanandi decreti legislativi ed al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza. I principi e criteri direttivi sono:

a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;

b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento dei tributi previsti - nella legge stessa - a fronte della varie tipologie di spesa⁷;

c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

⁷: 1) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero1), dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2); 2) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero2), del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 4).

Articolo 12

(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:

a) adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio;

b) sopprimono e accorpano strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni conferite ai comuni e alle province, evitando in ogni caso la duplicazione di funzioni amministrative.

2. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:

a) conferiscono le funzioni amministrative e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare

duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;

c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

d) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere a), b) e c), i livelli locali, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.

4. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 3, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131.

5. Al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, disciplina le ulteriori forme e le modalità di associazionismo comunale nonché le forme e le modalità di associazionismo provinciale, previo accordo con le province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni, e garantisce che non vi siano ulteriori costi

per la gestione del personale e per il funzionamento degli organi della rappresentanza politica.

6. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente articolo ad un ente diverso da quello che la esercita alla data dell'atto di conferimento è inderogabilmente

subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n.42.

L'**articolo 12** disciplina, come il precedente art.11, le funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni (articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione), prevedendone le modalità di attribuzione secondo quanto previsto dalla Costituzione.

In particolare, i primi due commi prevedono un'attività legislativa regionale di adattamento e razionalizzazione del proprio ordinamento e della propria organizzazione di enti. I successivi due commi riguardano l'eventuale attribuzione a livello sub-regionale delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni e delle stesse funzioni regionali. Gli ultimi due commi concernono, rispettivamente, l'associazionismo comunale ed il raccordo del trasferimento di risorse con la disciplina c.d. sul federalismo fiscale.

Che l'articolo tratti di materie di competenza regionale si evince dalla rubrica e dal comma 3, lett. b). Gli altri commi - per una scelta non univocamente identificabile dall'interprete - non sono riferiti alle materie di competenza regionale.

Il **comma 1** dell'art. 12 prevede che nelle materie di competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni (articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione) queste ultime:

a) adeguino la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, regolandone le modalità di esercizio.

L'adeguamento regionale riguarda quindi le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali - in quanto tali di competenza esclusivamente dallo Stato e perciò da queste individuate - che tuttavia ricadono in materie di competenza regionale, concorrente o residuale.

b) sopprimano e accorpino strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni conferite ai comuni e alle province, evitando in ogni caso la duplicazione di funzioni amministrative.

Il testo normativo potrebbe essere ritenuto aderente alla concezione, esplorata anche dalla dottrina, della "ricaduta" della competenza delle funzioni fondamentali - materia di competenza statale - anche nelle materie di competenza regionale.

Quanto alla competenza delle Regioni a regolare le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, sancita dalla **lettera a)** della disposizione in esame, questa dovrebbe ritenersi connessa a quanto sancito dall'articolo 8 (rubricato in riferimento alle modalità d'esercizio delle funzioni fondamentali), comma 6, con riferimento all'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni stesse

V., inoltre, quanto disposto dal comma 5 di questo stesso articolo 12.

Si ricorda altresì l'art. 6, comma 2 che impone agli enti locali di organizzare le rispettive funzioni fondamentali - anche quelle ricadenti sotto il dominio della legge regionale) valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati.

Quanto al disposto della **lettera b)** della disposizione in esame, si tratta di una disposizione più specifica della precedente e quindi concettualmente collocabile all'interno della precedente. Il compito di "adeguamento" ha un contenuto necessario nella riduzione/soppressione dell'apparato strumentale di soggetti (quale che sia la loro denominazione) che dovrebbero ritenersi "regionali" (*anche se il disposto non lo specifica*) che risultino titolari di funzioni fondamentali che la legge ha assegnato a livello sub-regionale.

Quanto alle modalità con le quali le Regioni sono chiamate a operare, il **comma 1** dispone che le leggi regionali di adeguamento siano adottate sulla base di accordi stipulati nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dagli ordinamenti regionali.

Trattandosi di legislazione regionale, potrebbero essere ritenuti da approfondire i profili di compatibilità costituzionale di una previsione legislativa statale che impone appositi moduli procedurali (le leggi regionali andrebbero adottate "sulla base di accordi stipulati nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione"), avuto riguardo all'autonomia regionale, garantita anche statutariamente ex art. 123 Cost., per quanto concerne il procedimento legislativo.

L'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione prevede che, in ogni Regione, lo statuto disciplini il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Il cd. C.A.L. ha avuto un ampio sviluppo nella legislazione statutaria e no delle Regioni, illustrata nella tabella che segue.

Regioni a statuto ordinario

Regione	Organismo	Riferimenti normativo
Abruzzo	Consiglio delle Autonomie locali	Statuto artt. 71 e 72 L.R. 11 dicembre 2007, n. 41
Basilicata	Conferenza permanente delle Autonomie	Statuto art. 61 (non prevede espressamente la conferenza permanente ma il coinvolgimento degli enti locali "anche con conferenza") L.R. 28 marzo 1996, n. 17, art. 2, come modificata dalla L.R. 26 gennaio 1998, n. 6 (tale ultima legge risulta successivamente abrogata)
Calabria	Consiglio regionale delle Autonomie locali	L.R. 5 gennaio 2007, n. 1
Campania	Conferenza permanente regione-autonomie locali Lo statuto prevede l'istituzione del CAL	Statuto art. 22 (istituzione CAL) La conferenza permanente è stata istituita con L.R. 28 novembre 1996, n. 26
Emilia-Romagna	Conferenza Regione-autonomie locali Lo statuto prevede l'istituzione del CAL	Statuto art. 23 (istituzione CAL) La conferenza è stata istituita con L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
Lazio	Consiglio delle Autonomie locali	Statuto artt. 66 e 67 L.R. 26 febbraio 2007, n. 1
Liguria	Consiglio delle Autonomie locali	L.R. 26 maggio 2006, n. 13, e successive modificazioni
Lombardia	Conferenza regionale delle Autonomie Lo statuto prevede l'istituzione del CAL	Statuto art. 54 (istituzione CAL) La conferenza regionale è stata istituita con L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 1
Marche	Consiglio delle Autonomie locali	Statuto artt. 37 e 38 L.R. 10 aprile 2007, n. 4
Molise	Conferenza regionale delle Autonomie locali	L.R. 29 settembre 1999, n. 34, art. 9
Piemonte	Consiglio delle autonomie locali - Conferenza permanente Regione-Autonomie locali	L.R. 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del CAL), come modificata dalla legge 4 agosto 2008, n. 27 L.R. 20 novembre 1998, n. 34, titolo II (modificata dalla L.R. 30/2006 che non ha abrogato le norme sulla conferenza permanente)
Puglia	Consiglio delle Autonomie locali	Statuto art. 45 L.R. 26 ottobre 2006, n. 29
Toscana	Consiglio delle Autonomie locali	Statuto artt. 66 e 67 L.R. 21 marzo 2000, n. 36
Umbria	Consiglio delle Autonomie locali	Statuto artt. 28 e 29 L.R. 16 dicembre 2008, n. 20
Veneto	Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali	L.R. 3 giugno 1997, n. 20, titolo II

Regioni a statuto speciale e province autonome

Regione o provincia autonoma	Organismo	Riferimenti normativo
Friuli Venezia Giulia	Consiglio delle autonomie locali	L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, titolo III, capo I
Sardegna	Consiglio delle autonomie locali	L.R. 17 gennaio 2005, n. 1
Sicilia	Conferenza Regione-autonomie locali	L.R. 7 marzo 1997, n. 3, art. 43
Valle d'Aosta	Consiglio permanente degli enti locali	L.R. 7 dicembre 1998, n. 54, parte III, titolo I
Provincia autonoma di Trento	Consiglio delle autonomie locali	L.P. 15 giugno 2005, n. 7 e successive modificazioni
Provincia autonoma di Bolzano	Consiglio dei comuni	L.P. 11 giugno 2003, n. 10 e successive modificazioni

Per la realizzazione dell'adeguamento della legislazione regionale è fissato un termine di nove mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Il termine di nove mesi (dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame) potrebbe essere ritenuto da coordinare con il termine con cui l'art. 11 precedente - previsto come parte di un iter ragionevolmente ben più lungo - che avvia il procedimento alla fine del quale saranno note le funzioni statali trasferite alle regioni.

Lo stesso termine, inoltre, (nove mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame) potrebbe essere ritenuto da coordinare con il termine con cui al comma 3 seguente - più lungo di tre mesi - che avvia il procedimento alla fine del quale saranno note le funzioni regionali trasferite agli enti locali. In entrambi i casi la Regione è chiamata (per prima cosa e sotto la pressione del potere sostitutivo) ad effettuare adeguamenti e ristrutturazioni in una fase in cui non è ancora noto il quadro delle attribuzioni.

La mancata osservanza del termine medesimo comporta (**comma 2**) infatti l'intervento del Governo in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131⁸.

⁸ L'articolo 8 della già citata legge 131, che dispone in tema attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo, recita:

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del

Si tratta di un intervento suppletivo e "cedevole", ossia destinato ad avere vigore solo fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali.

L'attività regionale ("adeguano", "evitando") che è sottoposta al potere sostitutivo è tale da non essere agevolmente ed univocamente identificata con riferimento al parametro: "qualora le regioni non provvedano").

Non appare esplicitamente individuato lo strumento con il quale il Governo sarebbe chiamato a intervenire: trattandosi di discipline che il precedente comma 1 affida alla regolazione da parte della legge regionale, potrebbe ritenersi che l'intervento suppletivo e sostitutivo del Governo possa essere realizzato con fonte normativa, come peraltro prefigurato dallo stesso articolo 8 della c.d. "legge La Loggia" cui la norma in commento fa rinvio. In tal caso, non dovendosi ritenersi possibile un intervento con norme di rango regolamentare, si potrebbe ritenere che il comma 2 possa suggerire che il Governo debba intervenire con norme di rango primario. Non essendo tuttavia conferita una delega a tal fine, resterebbe da considerare la compatibilità di un possibile ricorso alla decretazione d'urgenza.

In alternativa, il richiamato articolo 8 prevede la possibilità per il Governo di nominare apposito commissario, cui sarebbero conferiti poteri normativi.

Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Può essere inoltre qui ricordata l'ipotesi recata dall'articolo 4, comma 5 della cosiddetta legge "Bassanini 1" (ossia la legge n. 59 del 1997). Tale disposizione ha delineato un particolare meccanismo di intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni: l'art. 3 della legge n. 142 del 1990, aveva attribuito alle Regioni un ruolo di identificazione degli interessi comunali e provinciali "in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio", e di "organizzazione" dell'esercizio delle funzioni a livello locale, cioè di disciplina del modo in cui esse si collocano e si raccordano nel contesto regionale, sottolineando così un ruolo della Regione come "centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali" (così la sentenza della Corte costituzionale n. 343/1991). La legge n. 59 del 1997 ha chiamato le Regioni, nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, a definire il riparto delle funzioni al proprio interno con criteri analoghi a quelli seguiti dallo stesso legislatore statale, e cioè identificando le funzioni che "richiedono l'unitario esercizio a livello regionale" e devolvendo tutte le altre ai Comuni, alle Province e agli altri enti locali (art. 4, comma 1), in conformità al principio di sussidiarietà.

Proprio per evitare che l'inerzia delle Regioni compromettesse l'attuazione di questo disegno complessivo, si prevedeva un termine di sei mesi, decorrente dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di conferimento delle funzioni, entro il quale ogni Regione doveva adottare una legge per la "puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa". Scaduto invano tale termine, alle Regioni inadempienti si sostituisce il Governo con appositi decreti delegati "di ripartizione delle funzioni tra Regione ed enti locali", destinati peraltro a valere solo in via suppletiva, fino a quando non intervenga la legge regionale (art. 4, comma 5).

La disposizione ora illustrata è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 408/1998, non l'ha ritenuta illegittima, in quanto avente tutti i requisiti richiesti dall'articolo 76 della Costituzione per le deleghe legislative. La particolarità della delega in questione risiede, secondo la Corte, nella circostanza che eventuale è il verificarsi delle circostanze che rendono necessario l'esercizio della delega, ossia l'inadempimento regionale: la mancata adozione della legge regionale di individuazione delle funzioni devolute agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione, entro il termine stabilito dalla legge n. 59, abilita infatti il Governo ad adottare il decreto delegato che disciplina in via suppletiva la materia. "Ma una delega in tal modo «condizionata» al verificarsi di eventi estranei alla volontà sia del Parlamento delegante, sia del Governo delegato, non è di per sé in contrasto con il modello di cui all'art. 76 della Costituzione", ha affermato la Corte nella citata sentenza.

Il **comma 3** demanda a leggi regionali, anch'esse adottate sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali.

Dopo le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame presso la Camera, tale conferimento deve avvenire nel termine di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore del testo in esame.

Per quanto concerne i profili di problematicità di una previsione statale di vincolo sulle modalità di adozione delle leggi regionali in questione (con

particolare riferimento agli accordi in sede di CAL), si rinvia a quanto detto con riferimento al comma 1 (cfr. supra).

Contestualmente è stato inserito il **comma 4** che conferisce al Governo, nel caso in cui le regioni non provvedano entro tale termine, il potere di provvede in via sostitutiva ai sensi del già esaminato articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (cfr. quanto osservato al riguardo *supra*).

Anche in questo caso la sostituzione è del tipo "cedevole", vale a dire efficace fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali.

Per quanto concerne i profili di problematicità della previsione sul potere sostitutivo statale, si rinvia - sua con riferimento al termine, sia con riferimento al parametro di individuazione dell'adempimento sostituibile - a quanto detto supra.

Il **comma 3** prevede, in particolare, che le leggi regionali provvedano a:

a) conferire (così è stato corretto l'originale "allocare") le "funzioni amministrative" - e le relative risorse (sul trasferimento di risorse intervengono numerose norme nel corpo normativo in esame) - agli enti locali ai diversi livelli "in modo organico", al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze.

Le funzioni amministrative di cui alla lettera a) non sono qualificate, al contrario di quelle di cui alla lettera b) (funzioni ex statali trasferite alle regioni) e c) (funzioni regionali).

Si potrebbe pertanto ritenere che la norma valga per tutti i tipi di conferimento, sia per quelli di tipo a) che per quelli di tipo b).

Si potrebbe tuttavia, ipotizzare che tale generalità finisca poi per comprendere anche le funzioni fondamentali, pur se esse - nella disciplina recata dal testo normativo in esame - generalmente le identifica espressamente come tali quando le disciplina.

b) conferire agli enti locali le funzioni che siano state conferite alle Regioni stesse dallo Stato ai sensi dell'articolo 11 del disegno di legge in commento, quando tali funzioni non richiedano di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione; oggetto della norma sono le funzioni afferenti alle materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale (articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione).

Si ricorda che l'articolo 11 del disegno di legge in esame - alla cui scheda si rinvia - riguarda il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni amministrative (ragionevolmente diverse da quelle fondamentali), attualmente esercitate dallo Stato, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.

Le leggi regionali in questione sembrano presupporre il completamento del procedimento posto in capo al Governo dall'articolo 11 con termini temporali ben più ampi (dodici mesi per la definizione dei soli disegni di legge) di quelli qui previsti (nove mesi per la definizione delle norme), pur in presenza della previsione di un potere sostitutivo.

c) conferire con legge agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla Regione, che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale.

L'ipotesi presa in considerazione appare quella del conferimento ad enti locali, da parte delle Regioni, delle funzioni di cui esse siano titolari in base alla legislazione vigente. Il conferimento trova fondamento anche costituzionale nell'articolo 118, comma secondo della Costituzione.

d) razionalizzare e semplificare i livelli locali. L'intervento richiesto deve avvenire contestualmente a quello negli ambiti precedenti e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 (noto sinteticamente come "principio di buon andamento della pubblica amministrazione") e al più volte richiamato 118 della Costituzione.

La norma - che potrebbe essere ritenuta un vincolo alla legge regionale - non appare compiutamente ed analiticamente definibile, pur essendo sottoposta al possibile esercizio del potere sostitutivo statale. A tale ultimo riguardo potrebbe essere ritenuto non agevole definire quando e se "le regioni non provvedano" ex comma 4 seguente.

Come si è detto, e come analogamente accade al **comma 2**, il comma 4 prevede l'intervento del Governo in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*cfr. supra*).

Il **comma 5** demanda alla legge regionale:

- la disciplina delle forme e delle modalità di associazionismo comunale,
- la disciplina delle forme e delle modalità di associazionismo provinciale previo accordo con le Province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni.
- la garanzia che non vi siano ulteriori costi per la gestione del personale e per il funzionamento degli organi della rappresentanza politica.

E' lasciato fermo quanto stabilito dall'articolo 8, relativo alle modalità di esercizio delle funzioni fondamentali.

Anche in questo caso, come in precedenza, potrebbero essere ritenuti da approfondire i profili di compatibilità costituzionale di una previsione legislativa

statale che impone appositi moduli procedurali ("previo accordo con le Province"), avuto riguardo all'autonomia regionale, garantita anche statutariamente ex art. 123 Cost., per quanto concerne il procedimento legislativo.

La disciplina dell'associazionismo, per quanto concerne funzioni non "fondamentali", potrebbe essere ritenuta – come già osservato - di competenza legislativa regionale.

Come è noto, essendo stata attribuita alle comunità montane la natura giuridica di ente autonomo, quale «proiezione dei comuni che ad essa fanno capo» o di «unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani» (sentenza n. 244/2005) la Corte costituzionale ha stabilito che spetta alle Regioni in via residuale, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost., la competenza legislativa in ordine alla loro disciplina, salva la possibilità di ricondurre ai principi di coordinamento della finanza pubblica quelle norme dettate per il contenimento della spesa pubblica (da ultimo, sentenza 27/2010).

Il **comma 6**, infine dispone che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo in esame ad un ente diverso da quello che la esercita alla data dell'atto di conferimento è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (il riferimento è alla legge - più volte citata - c.d. sul "federalismo fiscale").

Il comma ha una formulazione analoga, ma più ampia, della norma di cui al comma 3 del precedente art. 11, che riguarda - tra l'altro - la fase precedente del passaggio delle funzioni dal livello statale a quello regionale.

Articolo 13

(Delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali»)

1. Al fine di riunire e di coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) revisione delle disposizioni contenute nel testo unico, nelle parti in cui contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

c) adeguamento delle disposizioni del testo unico alla legislazione successiva alla data di entrata in vigore del medesimo testo unico;

d) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico, recepite nel codice, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva

l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, è trasmesso alle Camere, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla

stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

L'art. 13 reca una delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali» che riunisca e coordini sistematicamente le disposizioni statali in materia di enti locali. Il termine per la delega è di diciotto mesi ed è previsto che, qualora il Governo dissenta dal parere parlamentare, corredi i testi alle Camere con osservazioni ed eventuali modificazioni su cui le Commissioni competenti si esprimono parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il testo può essere adottato in via definitiva.

I **commi 1 e 2** prevedono un procedimento finalizzato a riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali "relative alla disciplina degli enti locali", con forma giuridica di decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali".

A proposito della denominazione di "Carta", può ricordarsi che - all'indomani della riforma del 2001 - si discusse se, con la più limitata competenza statale in tema di enti locali, vi fosse ancora spazio per parlare di vero e proprio "Testo Unico". Il risultato finale - che pare profilare il complesso dei principi/criteri qui di seguito esposti - è quello di un nuovo codice "Carta della Autonomie", verosimilmente sostitutivo del "Testo Unico" che raccolga le norme vigenti (probabilmente comprensive della legislazione delegata a seguito del testo in esame), coordinandole anche sostanzialmente per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

A tal fine è conferita apposita delega al Governo, con un procedimento segnato dalle seguenti fasi:

- ❖ proposta del Ministro dell'interno,
- ❖ concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze;

- ❖ (previa) intesa in sede di Conferenza unificata⁹,
 - ❖ deliberazione del Consiglio dei Ministri; in caso di mancanza di intesa entro 30 giorni dalla prima seduta (v. nota), il Consiglio dei ministri delibera ugualmente, allegando una relazione con le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta; *(nell'ipotesi di un'eventuale difformità dall'intesa -> obbligo di relazione aggiuntiva: cfr. ultimo periodo comma 2).*
 - ❖ trasmissione dello schema di decreto legislativo (con eventuale relazione o relazioni);
 - ❖ parere delle competenti Commissioni parlamentari (entro quarantacinque giorni dalla trasmissione);
- A): in caso di termine decorso senza approvazione di un parere: il decreto può essere comunque (definitivamente) adottato.
- B): adozione (definitiva) di un decreto conforme al parere;
- C): adozione di uno schema di decreto non conforme al parere parlamentare, con osservazioni ed eventuali modificazioni, e trasmissione alle Camere;
- ✓ nuovo parere delle competenti Commissioni parlamentari (entro trenta giorni dalla trasmissione):
 - A): in caso di termine decorso senza approvazione di un parere: il decreto può essere comunque (definitivamente) adottato.
 - B): *benché non espressamente previsto*: adozione (definitiva) di un decreto conforme o meno al nuovo parere; in caso di non conformità all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, obbligo di relazione nella

⁹ Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato- regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa, trasmessa alle Camere ed alla Conferenza.

Nella disciplina dell'ultimo periodo del comma 2 (corrispondente a quella dell'art. 9, comma 3: cfr.) in esame compare un riferimento alla difformità dall'intesa che non è agevolmente collocabile nel procedimento complessivo; la norma sembra più probabilmente operativa con riferimento rispetto alla prima fase, quando - anche in ragione del contenuto del parere parlamentare - il Governo sia portato ad allontanarsi rispetto a quanto concordato nell'intesa. Tuttavia la norma, per la formulazione ("pareri") - più che per la collocazione (finale) - pare avere rilievo in tutto il corso del procedimento, e quindi anche nella seconda fase.

La delega è subordinata all'osservanza dei seguenti principi e dei criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) revisione delle disposizioni contenute nel testo unico (*questo riferimento ed i successivi sembrano doversi intendere al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*), nelle parti in cui contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Il principio/criterio appare orientato alla modifica/soppressione delle norme sugli enti locali ce si trovano in situazione che potrebbe definirsi di "incostituzionalità sopravvenuta".

Cfr. anche il principio/criterio di cui alla lettera e).

c) adeguamento delle disposizioni del testo unico alla legislazione successiva alla data di entrata in vigore del medesimo testo unico;

d) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico, recepite nel codice, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

L'articolo 15 citato dispone che *"Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore."*

La disposizione, che ripropone formulazioni già utilizzate in un diverso contesto di delega al riordino normativo, sembra aver tra l'altro il valore di confermare - o non escludere - il meccanismo di abrogazione "implicita", pur in presenza di abrogazioni espresse.

Al riguardo, cfr. la scheda relativa all'art. 26.

e) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

Cfr. anche il principio/criterio di cui alla lettera b).

Ai sensi del **comma 3**, il Governo può, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo contenente la "Carta delle Autonomie", adottare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi/criteri e del procedimento sopra riportati.

Articolo 14

(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'art. 20 citato contiene numerose ed articolate disposizioni che disegnano il complesso procedimento della c.d. "legge di semplificazione", procedimento che prevede anche conseguenti decreti legislativi delegati, emanati sulla base dei principi e criteri specifici dettati dalla stessa legge di semplificazione, oltreché dall'art. 20.

La delega recata dall'articolo in esame sembra presentarsi, per molti versi, assai articolata, sia per la ricchezza dell'aggettivazione del principio/criterio riferito alla "peculiare realtà" del Comune, sia per l'ampiezza dispositiva del richiamato art. 20, il cui comma 3, lettera a) fa riferimento al "riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia". Tuttavia la disposizione in esame - che delega il Governo generalmente a dettare una "disciplina"- potrebbe essere ritenuta da valutare, sotto l'aspetto della compatibilità costituzionale, per i profili di determinazione e definizione dei parametri di cui all'art. 76 Cost., qualora si ritenesse, anche con riferimento al seguente comma 2 relativamente all'eventualità di oneri, che la delega consenta ambiti di innovazione sostanziale.

Numerose sono le disposizioni speciali che riguardano Campione d'Italia, tra cui (a titolo d'esempio e senza pretesa di esaustività):

- legge 11 agosto 1991, n. 272 - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia.
- legge 17 giugno 1988, n. 241 - Estensione ai cittadini residenti a Campione d'Italia dei benefici previsti dalle leggi 3 marzo 1971, n. 153, e 15 marzo 1986, n. 69, per l'equipollenza dei titoli di studio di secondo grado e di istruzione professionale conseguiti in scuole elvetiche.
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616 - Assistenza sanitaria ai cittadini del comune di Campione d'Italia (art. 37, primo comma, lettera e), della legge n. 833 del 1978).
- legge 18 dicembre 1976, n. 859 - Regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori di Campione d'Italia nelle assicurazioni contro la tubercolosi e per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
- legge 31 ottobre 1973, n. 637 - Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia.
- legge 12 dicembre 1969, n. 1007 - Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia.
- legge 27 settembre 1962, n. 1435 - Sistemazione dei servizi di riscossione dei tributi diretti nel comune di Campione d'Italia.

Il comma 2, nella formulazione modificata durante l'esame in Aula alla Camera dispone che dall'attuazione dell'articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La versione modificata prevedeva invece oneri, che venivano caricati sullo stesso Comune di campione d'Italia

Articolo 15

(Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
- c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustificano, anche in considerazione di peculiarità ordinarie, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
- d) mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;
- e) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Soppressione, a decorrere dalla razionalizzazione delle province, delle prefetture-uffici territoriali del Governo non rispondenti ai nuovi ambiti territoriali provinciali conseguenti alla razionalizzazione;
- f) titolarità in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni espressamente conferite e di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente

conferite ad altri uffici;

g) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono conferite all'ufficio medesimo;

h) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

i) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale;

l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

m) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di

Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi di cui al presente articolo;

n) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture-uffici territoriali del Governo, quali commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);

o) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione

degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 15 contiene un'ampia delega al Governo in materia di prefetture/uffici territoriali del Governo.

In particolare, **il comma 1** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato.

Il termine per l'esercizio della delega è di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo normativo in esame.

Lo stesso comma 1 elenca i seguenti principi e criteri direttivi posti al Governo, nell'esercizio della delega:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

L'art 74 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) dispone sulla "riduzione degli assetti organizzativi", prevedendo che le amministrazioni dello Stato ed una numerosa serie di soggetti pubblici provvedano entro il 30 novembre 2008 (termine poi differito al 31 maggio 2009) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo gli uffici dirigenziali, concentrando l'esercizio delle funzioni istituzionali, unificando le strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica; a ridurre il personale adibito a compiti logistico-strumentali e di supporto; a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

Le amministrazioni dello Stato sono chiamate altresì a rideterminare la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedere alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge (finanziaria 2007) 27 dicembre 2006, n. 296, vale a dire "...rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica."

Sono stati emanati, con riferimento alla descritta normativa, tra gli altri, i D.P.C.M. 28 novembre 2008 (Ministero dell'economia e delle finanze) il D.P.C.M. 29 maggio 2009 (, per il Ministero degli affari esteri) il D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210 (e, per il Ministro dell'interno,). Cfr., anche, il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 145, l'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95.

c) l'esclusione di talune amministrazioni dal riordino, che mantengono le strutture periferiche in ragione di specifiche finalità di interesse generale e di peculiarità ordinamentali;

d) il mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;

e) il mantenimento - da una parte - della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture/uffici territoriali del Governo e la soppressione - dall'altra - delle prefetture/uffici territoriali del Governo che non rispondano ai nuovi ambiti territoriali provinciali conseguenti alla razionalizzazione;

f) le prefetture/uffici territoriali del Governo assorbono tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici;

g) le strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono conferite alla prefettura/ufficio territoriale del Governo, sono accorpate nella prefettura stessa.

h) concentrazione dei servizi comuni ed esercizio unitario delle funzioni strumentali, con articolazione che valorizzi le specificità professionali, specialmente di tipo tecnico;

i) disciplina delle modalità con cui le prefetture/uffici territoriali del Governo svolgeranno in sede periferica funzioni di ambito ultraprovinciale;

l) mantenimento:

- dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura - ufficio territoriale del Governo;
- della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli;
- della dipendenza funzionale della prefettura - ufficio territoriale del Governo (o di sue articolazioni) dai Ministeri competenti per ciascun settore;

m) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25% degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture - uffici territoriali del Governo entro un congruo termine;

La strategia dell'UE per stimolare la crescita e l'occupazione in maniera sostenibile, nota come Strategia di Lisbona, fu lanciata nel 2000 per rispondere alle sfide della globalizzazione. La complessità degli interventi programmati e la molteplicità degli obiettivi, nonché l'allargamento dell'Unione, hanno reso necessario un aggiornamento dei programmi, in occasione del previsto processo di revisione della 'strategia' stessa, fissato nel 2005, a metà del decennio.

Il vertice che ha varato il rilancio della strategia di Lisbona ha avuto luogo a Bruxelles il 16-17 giugno 2005. Nelle conclusioni della Presidenza si affermava che il Consiglio europeo aveva approvato le linee direttrici per la crescita e l'impiego valide per il periodo 2005-2008. Gli Stati membri erano chiamati a sviluppare i relativi programmi nazionali di riforma.

L'Italia ha approvato il suo primo PNR nell'ottobre del 2005, affidando al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei il compito di monitorarne lo stato di attuazione e di redigere rapporti periodici.

L'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi del 25% (che ha lo scopo di alleggerire i costi delle imprese e favorirne lo sviluppo e la crescita) faceva parte della Strategia di Lisbona fin dall'inizio, ed è stato confermato nel Consiglio europeo di Bruxelles del 2005, nonché nell'aggiornamento che ha avuto luogo nel corso del Consiglio europeo di primavera del 2008 (sempre a Bruxelles) che ha avviato un nuovo ciclo triennale della Strategia di Lisbona e i relativi strumenti di attuazione messi in campo sia da parte degli Stati che da parte delle istituzioni comunitarie. Il documento (Raccomandazione del Consiglio del 14 maggio 2008 relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e la Comunità 2008-2010) (2008/390/CE) conferma l'obiettivo (definito comunque 'ambizioso' di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese del 25% entro il 2012).

Il Piano nazionale di riforma 2008-2010 adottato dall'Italia ha tenuto conto delle nuove linee guida integrate indicate dal Consiglio e delle raccomandazioni per l'Italia proposte dalla Commissione e approvate dal Consiglio dell'UE.

n) i prefetti preposti alle prefetture/uffici territoriali del Governo, sono nominati *commissari ad acta* delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto all'accorpamento di cui alla lettera m);

o) sarà previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano accorpato le proprie strutture periferiche. Il procedimento prevede una proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati.

Il comma 2 detta il procedimento per la definizione dei decreti legislativi delegati.

In particolare si prevede la proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia.

Gli schemi dei decreti sono quindi inviati per il parere alla Conferenza unificata, e quindi trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.

Il comma prevede che, decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possano essere comunque adottati.

Il comma 3 reca la c.d. "clausola di salvaguardia", facendo salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La Prefettura e il Prefetto¹⁰.

La Prefettura, organo periferico del Ministero dell'Interno e sede di rappresentanza del governo in ogni provincia, ha attraversato negli ultimi anni importanti cambiamenti. Nel 1999, con la riforma dell'organizzazione del Governo (Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300), la Prefettura è stata trasformata in Ufficio Territoriale del Governo, mantenendo tutte le funzioni di competenza e assumendone delle nuove.

Con il Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, n. 29 , che ha introdotto modifiche alla precedente organizzazione, è stata assunta la denominazione di Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

Il Prefetto del capoluogo di regione è rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali (art. 10 della Legge 5 giugno 2003, n. 131). In questo caso, è coadiuvato da una conferenza permanente, che presiede, composta anche dai dirigenti regionali delle strutture periferiche regionali dello Stato.

In ambito provinciale, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo svolgono un'azione propulsiva, di indirizzo, di mediazione sociale e di intervento, di consulenza e di collaborazione, anche rispetto agli enti locali, in tutti i campi del "fare amministrazione", in esecuzione di norme o secondo prassi consolidate, promuovendo il processo di semplificazione delle stesse procedure amministrative.

I prefetti, titolari delle Prefetture - U.T.G., sono coadiuvati nelle nuove complesse funzioni da una Conferenza permanente (D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180), presieduta dai medesimi e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato.

Il Prefetto è un organo periferico dell'Amministrazione statale con competenza generale e funzioni di rappresentanza governativa a livello provinciale. Il Prefetto rappresenta il governo a livello provinciale; esercita tutte le funzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri Uffici; sovrintende alle residue funzioni amministrative esercitate dallo Stato, coordinandole con quelle esercitate dagli Enti locali, direttamente o attraverso la presidenza della Conferenza permanente dei dirigenti degli Uffici statali; vigila sulle Autorità amministrative operanti nella provincia e vi si sostituisce, in caso di urgente necessità, adottando le misure del caso (ordinanze di urgenza).

Il Prefetto è un organo a competenza generale che rappresenta, in ambito provinciale, il Governo nella sua unità; in quanto tale, è titolare dell'Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.), struttura cui sono state attribuite tutte le funzioni esercitate a livello periferico dallo Stato, fatta esclusione per quelle relative ad alcune Amministrazioni espressamente individuate dal d.lgvo 300/99 (Affari Esteri, Giustizia, Tesoro, Finanze, Pubblica Istruzione, Beni e Attività Culturali).

Il ruolo di rappresentanza generale del Governo, riconosciuto al Prefetto, trova ulteriore conferma e supporto nell'istituzione della "Conferenza permanente" da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato (art. 4 del DPR. 287 del 17 maggio 2001). Si tratta di un organismo che coadiuva il titolare dell'Ufficio Territoriale del Governo, nel coordinamento delle Pubbliche

¹⁰ da <http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/ministero/prefetture/>

Amministrazioni statali sul territorio che sostituisce i Comitati provinciali e metropolitani della Pubblica Amministrazione.

Quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Prefetto ha la responsabilità dell'ordine e della sicurezza pubblica e presiede il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nell'ambito della protezione civile, il Prefetto sovrintende al coordinamento degli interventi di immediato soccorso per fronteggiare le situazioni di emergenza.

Nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali il Prefetto riveste il ruolo di garante della continuità gestionale delle Amministrazioni locali ogni qualvolta vengano meno i candidati eletti dai cittadini, nonché quello di vigilanza delle funzioni svolte in relazione ai servizi di competenza statale (anagrafe, stato civile, servizi elettorali).

Il Prefetto assicura il corretto svolgimento del procedimento elettorale e cura le procedure di scioglimento e sospensione dei consigli comunali, o di rimozione o sospensione degli amministratori. Nei confronti delle Amministrazioni locali svolge inoltre funzioni di raccordo e di collaborazione.

In quanto rappresentante generale del Governo, il Prefetto presiede la Conferenza Permanente, organo che l'aiuta nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento generale e di raccordo degli uffici periferici dello Stato.

Il Prefetto ha inoltre presieduto, nel periodo antecedente l'introduzione dell'euro e durante il "change over", il Comitato provinciale per l'Euro per l'introduzione della moneta unica sul territorio nazionale.

Tra le funzioni ricomprese nell'area dell'amministrazione generale vi sono le attività relative alla mediazione nelle vertenze di lavoro ed alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, al riconoscimento delle persone giuridiche, alla concessione dello status di cittadino italiano, all'irrogazioni di sanzioni amministrative per infrazioni depenalizzate ed in materia di circolazione stradale.

Il Prefetto è l'organo che ha la rappresentanza generale del Governo in Provincia.

Tale funzione, attribuitagli dall'art. 19 del T.U.L.C.P. e rimasta invariata anche dopo la riforma delle autonomie locali operata dalla legge 142 del 1990, si esplica innanzitutto in un'attività di coordinamento delle Pubbliche Amministrazioni e trova la propria sede naturale nella Conferenza Permanente.

E' questo un organo collegiale, presieduto dal Prefetto e composto dai rappresentanti delle diverse Pubbliche Amministrazioni, che ha il compito di fornire direttive per il coordinamento intersettoriale e per l'esercizio del potere di vigilanza sugli uffici pubblici. In esso possono essere coinvolti i rappresentanti del governo locale ed essere attuati ed intese finalizzati a rendere più efficace l'azione coordinata degli uffici interessati.

Il potere di vigilanza assegnato al Prefetto, da correlare con le attribuzioni del Comitato della Pubblica Amministrazione, si esplica nell'adottare, in caso di urgenza, provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami del servizio: il più rilevante ed incisivo tra questi è la possibilità di adottare l'ordinanza di precettazione, in caso di sciopero, del personale addetto ai servizi pubblici essenziali al fine di assicurarne il corretto funzionamento.

Il carattere generale della rappresentanza del Prefetto emerge anche da un breve elenco del complesso dei poteri che, essendo riferiti a materie rientranti nell'ambito delle competenze di diversi Ministeri, creano rapporti di dipendenza funzionale con ciascuno di questi e, talvolta, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le più

rilevanti tra tali materie sono le espropriazioni, il riconoscimento delle persone giuridiche, la statistica e l'istruttoria finalizzata alla concessione di onorificenze.

Il Prefetto è titolare di una serie di competenze che ne rappresentano l'attività quantitativamente più rilevante: le principali di queste sono l'istruttoria delle pratiche di cittadinanza, la tutela delle categorie protette (che si attua soprattutto mediante la concessione di provvidenze economiche ad invalidi civili), la trattazione degli affari di culto e quella delle violazioni di carattere amministrativo.

La legge 1.4.1981, n. 121 ha attribuito la responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica al Ministro dell'Interno, al quale è stata altresì riconosciuta la qualifica di responsabile nazionale di pubblica sicurezza.

Alle sue dipendenze è collocato il complesso di uffici definito come Amministrazione della Pubblica Sicurezza: ne fanno parte a livello centrale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed a livello provinciale e locale le autorità di Pubblica Sicurezza ed il personale che da queste dipende.

A livello provinciale la figura del Prefetto è caratterizzata da un duplice ruolo: egli, infatti, è preposto all'attuazione delle direttive ministeriali ed al coordinamento delle forze di polizia. ed è anche responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, il Prefetto è all'esterno della struttura gerarchica che fa capo al Capo della Polizia (e di cui fa parte il Questore) ed è, invece, vincolato gerarchicamente al Ministro.

Il Prefetto predispone, in attuazione delle direttive ministeriali, piani coordinati di controllo del territorio, che i responsabili delle forze di polizia devono attuare.

Nella formulazione di questi, come più in generale nell'attuazione dell'attività di coordinamento, il Prefetto si avvale del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, organo consultivo del quale fanno parte il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri ed il Comandante il Gruppo Guardia di Finanza, la cui composizione, allargabile anche a soggetti esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza, contribuisce a rendere trasparente la natura della funzione prefettizia.

Il Sindaco, invece, quale autorità locale di PS, è inquadrato in una posizione di subordinazione funzionale nei riguardi del Prefetto e del Questore, dai quali può essere chiamato a collaborare negli ambiti di competenza dell'ente locale per il migliore espletamento della funzione di pubblica sicurezza.

La salvaguardia dell'ordine pubblico va oltre un'attività di tipo repressivo per estendersi fino a ricomprendere ogni determinazione capace di evitare l'insorgere di conflitti ed il loro degenerare in episodi di turbativa.

In tal modo tutelare l'ordine pubblico significa soprattutto prevenire le cause che potrebbero incrinarlo. In questo scenario si colloca il ruolo fondamentale del Prefetto al servizio delle istituzioni e del cittadino.

Tutela dell'ordine pubblico, quindi, come prevenzione degli atti collettivi di violenza e di arbitrio, ma anche come garanzia dell'ordine sociale, dell'armonico sviluppo dei rapporti nel mondo del lavoro, dell'impresa e della scuola, come quieto svolgimento della vita comunitaria in tutte le sue manifestazioni d'ordine economico, culturale, volontaristico etc.

In estrema sintesi il compito fondamentale dell'autorità di pubblica sicurezza è di garantire le condizioni di pace sociale, impedendo il concretizzarsi dei fattori che potenzialmente la minacciano, prima ancora che eliminando gli stati di turbativa già in atto.

Ciò comporta la necessità per il Prefetto di un continuo contatto con tutti i livelli istituzionali e sociali, un lavoro paziente di tessitura di rapporti e di intese equilibrato e lungimirante, una attenzione costante ad emergenti tensioni sociali e conflitti, mirato ad attivare, ove necessario, interventi ed iniziative idonee a garantire il normale svolgimento della vita di relazione e la libera operatività delle istituzioni.

Tra i principali provvedimenti di competenza del Prefetto come autorità provinciale di Pubblica Sicurezza la attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza agli appartenenti alle Forze di Polizia Municipale, il rilascio dei porti d'arma corta per difesa personale, l'autorizzazione a gestire Istituti di Vigilanza (e ad approvarne la nomina delle Guardie Giurate) ed Agenzie Investigative e varie autorizzazioni in materia di impiego di esplosivi, l'istruttoria su istanze di contribuzione statale in favore di comuni a sostegno di attività verso i minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, la potestà di espulsione degli stranieri.

Nell'ambito della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica si inquadrano anche le competenze del Prefetto in materia di lotta alla droga, che si estrinseca in un'attività di recupero del tossicodipendente.

La Conferenza Permanente è istituita, presso ogni Prefettura, con il compito di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici. Il Comitato è organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonché di informazione e di consulenza del Prefetto per all'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge, in particolare sulle seguenti questioni:

- stato di applicazione della legge n. 241/90 e del decreto legislativo n. 29/93, in ordine a:
 - individuazione del termine del procedimento;
 - comunicazione del termine del procedimento;
 - autocertificazione;
 - accesso agli atti;
 - conferenza dei servizi;
 - ufficio per le relazioni con il pubblico;
 - orario di servizio;
- stato di applicazione del decreto legislativo n.626/94 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- legge n. 127/97 sullo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- legge n. 675/96 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- trasferimento di funzioni dello Stato alle Regioni di cui ai decreti legislativi nn. 80/98 e 112/98.

Articolo 16

(Norme concernenti la soppressione delle comunità montane, isolate e di arcipelago e dei relativi finanziamenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali possono prevedere la soppressione delle comunità montane, isolate e di arcipelago esistenti e possono attribuire le funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, alle comunità isolate o di arcipelago si estendono le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni.

L'articolo 16 apre il Capo V del provvedimento in esame, recante soppressioni ed abrogazioni relative ad enti ed organismi.

Il Capo in esame è stato modificato significativamente dalla Camera dei deputati, in quanto parte del suo contenuto è stato anticipato da provvedimenti adottati nel frattempo (in particolare, la legge finanziaria per il 2010 e il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante "*Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni*", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42). La Camera ha soppresso l'originario art. 16 del provvedimento in esame che prevedeva la soppressione dei difensori civici comunali, in quanto disposizioni analoghe sono contenute nell'art. 2, comma 186, lettera a), della legge finanziaria per il 2010. Pertanto, il Capo V contiene attualmente disposizioni in materia di comunità montane, isolate e di arcipelago (art. 16); circoscrizioni di decentramento comunale (art. 17) e consorzi di funzioni tra enti locali (art. 18).

* * *

L'**articolo 16**, al **comma 1**, attribuisce alla competenza legislativa regionale la facoltà di disporre la soppressione delle Comunità montane, isolate e di arcipelago¹¹, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (il testo originario prevedeva che ciò avvenisse a decorrere dal 2010), con la conseguente possibilità di riassegnare le funzioni già spettanti a tali enti

¹¹ Si rileva che nella rubrica dell'art. 29 del T.u.e.l. sono indicate come Comunità isolate o di arcipelago.

territoriali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Si segnala che l'art. 26, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame abroga il Capo del T.u.e.l. relativo alle comunità montane. Le lettere d), e), f), g), i), l), m), n), o), r), s), t) u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm) espungono il riferimento alle comunità montane da numerose disposizioni del medesimo Testo unico.

Ad eccezione delle lettere u) e v), tutte le novelle in materia di comunità di cui all'art. 26 operano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame non vi sarà più una disciplina legislativa statale specificamente dedicata alle comunità montane.

Si ricorda che interventi in materia di comunità montane sono stati adottati a più riprese nel corso degli ultimi anni. Tali provvedimenti sono stati oggetto di alcune pronunce da parte della Corte costituzionale (v. *infra*).

Preliminarmente, si ricorda che le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse (Testo unico degli enti locali, artt. 27 e 28), “create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni montani, ‘funzioni proprie’, ‘funzioni conferite’ e ‘funzioni comunali’”¹². Si tratta, dunque, di un caso speciale di unioni di comuni, di enti dotati di un certo grado di autonomia, non solo dalle regioni ma anche dai comuni, come dimostra, tra l’altro, l’espressa attribuzione agli stessi della potestà statutaria e regolamentare¹³. Spetta alle regioni l’individuazione degli ambiti territoriali per la costituzione delle comunità montane e la istituzione delle stesse comunità, che avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale. Alla legge regionale è demandata la disciplina delle comunità montane che comprende tra l’altro, le modalità di approvazione dello statuto, i criteri di ripartizione dei finanziamenti, la regolazione dei rapporti con gli altri enti locali.

Nel quadro delle misure adottate per il contenimento delle spese per la rappresentanza negli enti locali, le comunità montane sono state oggetto di un articolato intervento di riforma, culminato nell’approvazione dell’art. 2, commi 16-22, della **legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008)**, che ha interessato sia la riduzione del numero delle comunità, dei loro componenti e delle indennità da questi percepite, sia, conseguentemente, la dotazione finanziaria di tali enti. In tale occasione, è stata nuovamente dibattuta la questione pregiudiziale del soggetto competente a disciplinare le forme di associazionismo e di cooperazione tra enti locali.

¹² Corte costituzionale, sentenza n. 229 del 2001.

¹³ Corte costituzionale, sentenza n. 244 del 2005.

Tali disposizioni hanno affidato alle regioni il compito di provvedere con legge, entro il 30 settembre 2008¹⁴, sulla base di parametri specificamente indicati, al riordino delle comunità montane. A regime, il riordino dovrà comportare, in ciascuna regione, la riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali¹⁵ (comma 17).

Contestualmente la dotazione del Fondo medesimo è stata ridotta di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dal 2009 (comma 16).

Il risparmio deve essere conseguito attraverso la riduzione del numero complessivo delle comunità e la riduzione del numero dei componenti e delle indennità loro spettanti (comma 18).

È prevista, inoltre, una disposizione sostitutiva che si applica in caso di inerzia delle regioni¹⁶: essa prevede la soppressione automatica delle comunità montane che non corrispondono a precisi criteri altimetrici e di quelle costituite da meno di cinque comuni; la decadenza dalla partecipazione alle comunità dei comuni capoluogo, di quelli costieri e di quelli con più di 20.000 abitanti; la riduzione del numero dei consiglieri e dei membri dell'esecutivo delle comunità (comma 20, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 239 del 2009, v. *infra*).

Successivamente il comma 6-*bis* dell'art. 76 del **decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**¹⁷ ha ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane, prevedendo che alla riduzione si procedesse intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a 750 metri sopra il livello del mare (le modalità di attuazione di tale comma sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 2010, v. *infra*).

Le leggi regionali di attuazione delle disposizioni sopra citate, hanno affrontato il tema più generale delle forme associative quale strumento di promozione della cooperazione e della gestione associata dei servizi e delle funzioni dei comuni piccoli e medi in ambiti territoriali assimilabili.

¹⁴ Il termine originariamente previsto per l'adozione delle leggi regionali era fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 (entro il 30 giugno 2008). Tale termine è stato prorogato al 30 settembre 2008 dall'art. 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129).

¹⁵ Si tratta del fondo di cui all'art. 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante "*Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*".

¹⁶ Come rileva il D.P.C.M. 19 novembre 2008, recante "*Riordino della disciplina delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*", Lazio, Veneto e Puglia non hanno provveduto ad adottare proprie leggi di riordino della disciplina delle comunità montane, nel termine ivi previsto. Dopo la citata sentenza della Consulta non è stata avviata la soppressione automatica delle comunità montane.

¹⁷ "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Inoltre, presupponendo la riduzione delle Comunità montane, numerose leggi regionali hanno già previsto la possibilità della loro trasformazione in Unioni di comuni: innovando in questo senso la legislazione regionale in materia, nella generalità dei casi composta da norme generali e poco incisive e offrendo modelli organizzativi che derogano o integrano quanto disposto dall'art. 32 del T.u.e.l. ("*Unioni di Comuni*")¹⁸.

Con la **sentenza n. 237 del 2009**, la Corte Costituzionale si è pronunciata sul ricorso presentato dalle Regioni Veneto e Toscana sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nella finanziaria 2008 in merito al riordino delle comunità montane. In precedenza, la Consulta aveva ribadito che, dopo l'entrata in vigore del Titolo V della Costituzione, la disciplina delle comunità montane rientra nella competenza legislativa regionale di natura residuale (sentenze 244/2005, 456/2005 e 397/2006). Nella articolata sentenza del 2009, la Corte ha ritenuto legittimo l'intervento statale volto al contenimento della spesa pubblica con il quale è stato imposto alle Regioni il riordino delle Comunità montane, ma ha dichiarato incostituzionali le disposizioni con cui sono stati disciplinati gli effetti del mancato riordino da parte delle Regioni nei termini prescritti e sulla base dei criteri indicati. In particolare, la Corte riconosce la competenza dello Stato a dettare norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, e pertanto ritiene costituzionalmente legittime le parti delle disposizioni in cui il legislatore nazionale fissa obiettivi di razionalizzazione finanziaria e indica alle Regioni il processo di riordino della disciplina delle Comunità montane. Al contrario, la Consulta giudica le disposizioni che disciplinano gli effetti, anche successivi, del mancato riordino come "*una disciplina di dettaglio ed autoapplicativa che non può essere ricondotta all'alveo dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto non lascia alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta e dispone, in via principale, direttamente la conseguenza, anche molto incisiva, della soppressione delle comunità che si trovino nelle specifiche e puntuali condizioni ivi previste*".

La sentenza riporta infine in capo alle Regioni la competenza a dettare la disciplina di dettaglio per la definizione della montanità, che nella Finanziaria 2008 si rifaceva a parametri elaborati e proposti dall'Ente Italiano per la Montagna¹⁹.

L'art. 2, comma 187, della **legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010)**, come modificato dall'art. 1, comma 1-*sexies*, del **decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2**²⁰ prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2010, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane ma che, nelle more dell'attuazione della legge sul federalismo fiscale, il 30% delle risorse finanziarie precedentemente destinate alle

¹⁸ Sul punto risulta di particolare interesse Filippini, R., Maglieri A., "*Le forme associative tra enti locali nella recente legislazione regionale: verso la creazione di differenti modelli ordinamentali*", in *Le istituzioni del Federalismo*", 3-4/2008.

¹⁹ La riproposizione di questioni analoghe ha condotto la Corte a pronunciarne la manifesta inammissibilità e la manifesta infondatezza, con **ordinanza n. 11 del 2010**.

²⁰ "*Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni*", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

comunità montane venga assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata.

Sulla questione della legittimità delle riduzioni dei trasferimenti statali alle comunità montane (con riferimento, questa volta, al decreto-legge 112/2008) la Corte è ritornata con la **sentenza n. 27 del 2010**.

La Corte ha preliminarmente ricordato che spetta alle Regioni dimostrare, allorché rivendichino l'illegittimità di norme che prevedono la riduzione dei trasferimenti erariali, che tale riduzione determini l'insufficienza dei mezzi finanziari per l'adempimento dei propri compiti, anche perché non è consentita una analisi atomistica di manovre finanziarie complesse mediante le quali spesso si verifica che alla riduzione di alcune risorse finanziarie si accompagni l'aumento di altre. Essa ha poi ribadito che la disciplina delle comunità montane rientra nella competenza residuale delle Regioni e che sono dunque le Regioni che, in base all'art. 119 Cost., devono provvedere al loro finanziamento insieme ai Comuni di cui costituiscono la "proiezione". Ne consegue che la progressiva riduzione del finanziamento statale relativo alle suddette comunità montane non contrasta con la giurisprudenza della Corte in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali. La Corte ha poi richiamato quanto affermato in passato e cioè che "Dato il carattere strumentale e non essenziale delle comunità montane, non può ricavarsi dagli artt. 28 e 29 della legge n. 142 del 1990 (ora artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 267 del 2000) un principio generale dell'ordinamento o una norma fondamentale di riforma economico-sociale in ordine alla loro istituzione e alla loro natura di enti necessari, che precluderebbe alla regione il potere rivolto alla loro soppressione; né il divieto di soppressione si potrebbe far derivare dalla indefettibilità delle funzioni necessarie all'attuazione dei programmi e al perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle zone montane stabiliti da atti dell'Unione europea e da leggi dello Stato; funzioni, queste ultime, che ben possono essere allocate altrimenti, in base alle particolarità delle situazioni locali, apprezzate dal legislatore regionale nell'esercizio discrezionale del suo potere legislativo in tema di "ordinamento degli enti locali" (sentenza n. 229 del 2001). La Corte ha concluso che, anche con riferimento alle riduzioni operate dal decreto-legge 112/2008, non poteva non operare il principio statuito con riferimento alla legge finanziaria per il 2008 nella sentenza n. 237 del 2009, vale a dire che la disposizione in esame costituisce *"effettivamente espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica. [...] Ciò in quanto il [suo] scopo è quello di contribuire, su un piano generale, al contenimento della spesa pubblica corrente nella finanza pubblica allargata e nell'ambito di misure congiunturali dirette a questo scopo nel quadro della manovra finanziaria"*.

La Corte ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis del decreto-legge 112/2008 nella parte in cui esso prevede che i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a 750 metri sopra il livello del mare, in quanto: *"La previsione ... di un criterio altimetrico rigido, quale quello individuato dall'art. 76, comma 6-bis, come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane esorbita dai limiti della competenza statale e viola l'art. 117 Cost."*.

La Corte, infine, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta disposizione nella parte in cui non prevede che all'attuazione del medesimo comma si

provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)".

Il **comma 2** - riformulato dalla Camera dei deputati - dispone l'estensione del suddetto art. 2, comma 187, della legge finanziaria per il 2010 anche alle comunità isolate o di arcipelago, a decorrere dal 1 gennaio 2010.

La formulazione originaria prevedeva invece la cessazione del finanziamento statale alle comunità montane, anticipato dal medesimo art. 2, comma 187, della legge finanziarie per il 2010.

Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2010, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità isolate o di arcipelago.

Nelle more dell'attuazione della legge sul federalismo fiscale, il 30% delle risorse finanziarie precedentemente destinate alle suddette comunità viene assegnato ai comuni appartenenti alle comunità medesime e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata.

Si valuti l'opportunità di modificare la disposizione in esame, al fine di evitare che i suoi effetti retroagiscano al 1 gennaio 2010.

Articolo 17

(Circoscrizioni di decentramento comunale)

1. I comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni delle circoscrizioni di decentramento comunale, effettuate in attuazione dell'articolo 2, comma 186, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni, con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

2. Gli organi delle circoscrizioni di decentramento non possono essere composti da un numero di componenti superiore a otto nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a

dodici nei comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il limite del numero dei componenti degli organi delle circoscrizioni di decentramento si applica dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica alla medesima data.

3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 17 del testo unico, e successive modificazioni.

4. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e inferiore a 250.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia possono prevedere forme di consultazione e di partecipazione senza spese o nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 17** disciplina gli effetti conseguenti alla soppressione - disposta dalla legge finanziaria per il 2010, come modificata dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 - degli organi di decentramento comunale nei comuni fino a 250.000 abitanti (**comma 1**); pone un tetto al numero di componenti degli organi delle circoscrizioni di decentramento superstiti (**comma 2**); reca una disposizione di coordinamento con il Testo unico degli enti locali (**comma 3**) e prevede la possibilità di istituire forme di consultazione e di partecipazione senza spese o nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nei comuni con popolazione compresa tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti (**comma 4**).

Si ricorda che le circoscrizioni comunali sono state originariamente previste dalla legge 8 aprile 1976, n. 278²¹ al fine di consentire maggiore partecipazione,

²¹ "Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del comune", abrogata dall'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142. L'abrogazione è stata confermata dall'art. 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

consultazione e gestione di servizi di base, nonché l'esercizio delle funzioni delegate dal comune. La legge 278/1976 è stata abrogata dall'art. 13 della legge 142/90, a sua volta abrogata dall'art. 274 del T.u.e.l., che, all'art. 17 ha stabilito disposizioni in materia di circoscrizioni comunali. In particolare il comma 1 dell'art. 17 prevede che i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti senz'altro articolino il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, mentre per i comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti è prevista la facoltà di articolare il territorio in circoscrizioni in cui la popolazione media non sia inferiore a 30.000 abitanti.

La **legge finanziaria per il 2007**²² ha previsto che le indennità per i presidenti dei consigli circoscrizionali e i gettoni per i consiglieri, disciplinati dall'art. 82 T.u.e.l., possano essere riconosciuti solo nei capoluoghi di Provincia.

Successivamente l'art. 2, commi da 23 a 32, della **legge finanziaria per il 2008**²³ ha modificato in più parti il T.u.e.l., con l'intento di contenere i costi per la rappresentanza degli enti locali. In particolare, il comma 29 ha modificato i parametri demografici per l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale, riducendone conseguentemente il numero. Secondo l'art. 17, esse sono pertanto obbligatoriamente istituite soltanto nei comuni con più di 250.000 abitanti (rispetto ai 100.000 previgenti) e possono essere previste nei comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti (tale facoltà era precedentemente prevista per comuni nella fascia tra 30.000 e 100.000 abitanti); in questo secondo caso la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

Da ultimo, come si è detto, l'art. 2, comma, 186, lettera *b*), della **legge finanziaria per il 2010** ha previsto l'obbligo, per i comuni, di procedere alla soppressione delle circoscrizioni comunali, di cui all'art. 17 T.u.e.l., senza novellare il T.u.e.l. e senza disporre in merito agli effetti della soppressione.

Sulla decorrenza di tale disposizione è intervenuto l'art. 1, comma 2, del **decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2**, che ha stabilito che essa si applichi dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Il medesimo articolo, come modificato nel corso dell'esame parlamentare, è intervenuto sul comma 186, prevedendo l'eccezione alla soppressione per i Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; per tali comuni è stata disposta la facoltà di articolare il territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti ed è fatto salvo il comma 5 dell'art. 17 del T.u.e.l. Tale comma prevede che, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni

²² Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*", art. 1, comma 731.

²³ Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*".

esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che i Comuni provvedano a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni relativamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali e succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici ed a ogni altro effetto, anche processuale. In relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

Il **comma 2** pone i seguenti limiti al numero dei componenti degli organi delle circoscrizioni di decentramento:

- fino a 8 componenti nei Comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti;
- fino a 12 nei Comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti.

Precisa, infine, che nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il limite del numero dei componenti degli organi delle circoscrizioni di decentramento si applica dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica alla medesima data.

L'art. 17 del T.u.e.l. non contiene prescrizioni in tema di organi, stabilendo al comma 2 che l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento e, al comma 4, che gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

La Camera dei deputati ha soppresso il comma che prescriveva che per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza, i componenti degli organi delle circoscrizioni non soppresse e quelli degli organi delle circoscrizioni di nuova istituzione hanno diritto a percepire esclusivamente un unico gettone di presenza, il cui ammontare è determinato ai sensi dell'art. 82 del T.u.e.l.²⁴ ma che comunque non può superare l'importo spettante ad un consigliere comunale.

Il **comma 3** abroga il comma 3 dell'art. 17 del T.u.e.l., che attualmente prevede ancora che i comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento.

²⁴ Il citato art. 82, al comma 2, prevede, per quanto rileva, che i consiglieri circoscrizionali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.

Il comma in esame ha dunque la funzione di aggiornare il contenuto del T.u.e.l. alla luce di quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2010.

Sulla materia in questione dovrebbe intervenire la Carta delle autonomie prevista dall'art. 13 del provvedimento in esame, che prevede che nell'esercitare la delega il Governo debba, tra l'altro, procedere al coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

Il comma 4, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza i comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti e i comuni capoluoghi di provincia a prevedere forme di consultazione e di partecipazione senza spese o oneri aggiuntivi.

Il contenuto precettivo della disposizione in esame non sembrerebbe di immediata evidenza.

Articolo 18

(Soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali)

1. A decorrere dal trecento-sessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni.

2. A decorrere dalla data di soppressione di ciascun consorzio cessano conseguentemente dalle proprie funzioni i relativi organi.

3. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione degli enti locali ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

4. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni. Sono altresì esclusi dalla soppressione i bacini imbriferi montani.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per i consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali, le

regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le regioni disciplinano gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio. In base a quanto disposto dalla legge regionale ai sensi del presente comma, i comuni, le province o le regioni succedono ai consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

6. Le riduzioni di spesa conseguenti all'attuazione del presente articolo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

L'articolo 18 disciplina la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, dettando le condizioni ed il procedimento

Già nel quadro delle misure finalizzate alla riduzione dei costi della politica con la legge finanziaria 2008 sono state adottate disposizioni volte al riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, disciplinati dal R.D. n. 215/1933, nonché dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, di cui all'art. 1 della legge

27 dicembre 1953 n. 959. L'art. 2, co. 35 della Finanziaria 2008 aveva stabilito che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedessero alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi di tali figure consortili. I successivi commi 36 e 37 dello stesso articolo 2, che in alternativa alla menzionata riduzione disponevano in merito alla soppressione o riordino dei consorzi, sono stati abrogati e sostituiti dall'art. 27 del D.L. 248/2007 ai sensi del quale, entro il termine del 31 dicembre 2008, le regioni potevano procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del R.D. n. 215/1933 secondo criteri definiti d'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture.

Sono invece di norma costituiti tra persone fisiche, e le eventuali persone giuridiche non hanno una posizione di particolare rilievo, sia i consorzi di bonifica che quelli di miglioramento, unioni fra i proprietari dei fondi ricadenti in un comprensorio di bonifica costituiti per la realizzazione di opere di utilità dei fondi stessi[37].

Relativamente a tali figure la disciplina di riferimento è tuttora recata dal R.D. n. 215/1933[38] che integrando gli artt. 857-865 del codice civile ha introdotto il concetto di "bonifica integrale", comprensivo sia della bonifica in senso proprio, ovvero delle opere "che si compiono in base ad un piano generale di lavori", che delle opere di miglioramento fondiario, che "si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica" (art 1 co. 2 e 3 R.D. n. 215).

Il comma 1 sopprime infatti tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni (salvo quelli previsti dal **comma 4**) a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del testo legislativo in esame.

Come riportato sub comma 6, analoghe, vigenti disposizioni prevedono - già dal 2011 e dunque ragionevolmente prima della scadenza predetta - la soppressione di consorzi di funzioni tra enti locali.

Il comma 4 fa salvi dalla soppressione:

- i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del T.U.E.L.

I consorzi, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 31 T.U.E.L., integrata dal comma 28 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007), sono strutture associative dotate di personalità giuridica, costituite da enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni. Il legislatore del T.U.E.L. ha riconosciuto un ampio margine di valutazione agli enti predetti circa l'opportunità di riunirsi in consorzio (consorzio facoltativo) provvedendo, preliminarmente, alla stipula di una convenzione e all'adozione di uno statuto. Nondimeno esistono dei casi nei quali, in presenza di un rilevante interesse pubblico, lo Stato può disporre con legge la costituzione di consorzi obbligatori cui sono tenuti ad aderire gli enti locali individuati dalla legge medesima.

L'art. 26, comma 1, lettera b, modifica l'art. 31, sopprimendone le parti riferite all'esercizio di funzioni (*cf.* scheda)

- i bacini imbriferi montani.

I consorzi di bacino imbrifero montano, menzionati all'art. 1 della legge n. 959/1953, sono costituiti da ovvero dai comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero ed aventi come scopo l'esecuzione delle opere di sistemazione montana, per le quali dispongono di un fondo alimentato dai sovracanonici versati dai concessionari di grandi derivazioni di acque produttori di energia elettrica. Per tali consorzi, che attendono a compiti di pubblica amministrazione, è prevista la costituzione in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti dei comuni partecipanti (art. 1 co. 2).

Il comma 2 prevede la conseguente cessazione dalle proprie funzioni degli organi del consorzio, a decorrere dalla relativa data di soppressione.

Il comma 3 salvaguardia i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, prevedendo:

- l'assunzione da parte degli enti locali delle funzioni esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse
- la successione degli enti locali ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale;
- l'applicazione dei principi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne le obbligazioni.

Il comma 5 deroga dichiaratamente al comma 3, per i consorzi che non siano costituiti esclusivamente da enti locali.

Le regioni possono conferire con legge le funzioni spettanti a questi tipi di consorzi soppressi ai comuni, alle province o a sé stesse, sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza.

La legge regionale è chiamata a:

- disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali,
- fare salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio.
- prevedere la successione dei comuni, delle province o delle regioni stesse ai consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale,
- applicare i principi della solidarietà attiva e passiva, per quanto concerne le obbligazioni.

Il comma 6 destina al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, la riduzioni di spesa conseguenti all'attuazione dell' articolo 18 in esame.

Il comma 1 dell'art. 7-quinquies citato istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro, al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. La legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) ha operato diverse modifiche all'ammontare del fondo (tra l'altro con l'art. 2, commi 129, 160, 188, 196, 199, 204, 210, 224, 236 e 251).

Il comma 186 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2010 - come modificata dal d.l. 2/2010 convertito in legge n. 42/2010 - prevede l'obbligo per i comuni di sopprimere una serie di organismi (difensore civico, circoscrizioni di decentramento, direttore generale), compresi i consorzi di funzioni tra enti locali). In relazione alla soppressione dei consorzi di funzioni si precisa che sono esclusi i Bacini imbriferi montani costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

La legge 42/2010, all'art. 1, comma 2 fa decorrere dal 2011 l'applicazione di questa disposizione.

Articolo 19 *(Attribuzioni dei consigli)*

1. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi» sono soppresse;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) controllo sulle dotazioni organiche dell'ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati»;

c) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) nomina degli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150»;

d) alla lettera f), le parole: «con esclusione della» sono sostituite dalle seguenti: «inclusa la»;

e) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) ricapitalizzazione di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime»;

f) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«m-bis) approvazione, entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare, del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 46, comma 3».

2. Il comma 3 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica e conclusiva dell'attuazione delle linee programmatiche di cui all'articolo 46, comma 3».

3. All'articolo 44 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il consiglio comunale o provinciale, secondo le modalità previste dal relativo regolamento, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, può disporre l'audizione di personalità particolarmente esperte».

4. Il comma 3 dell'articolo 48 del testo unico è abrogato.

L'**articolo 19** modifica l'art. 42 del T.u.e.l. in materia di attribuzioni dei consigli comunali e provinciali.

Il **comma 1, lettera a)**, e il **comma 4** sopprimono, rispettivamente, il riferimento alla competenza dei consigli comunali e provinciali sulla determinazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi e quello alla competenza delle giunte sui regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Si ricorda in proposito che, sulla base delle disposizioni degli artt. 2, 3 e 4 del provvedimento in esame, rientrano tra le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane:

- a) la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni, spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
- b) la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;
- c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale.

Potrebbe essere opportuno chiarire a chi spetta dunque la competenza normativa sull'ordinamento degli uffici. Ai sensi dell'art. 117 Cost., la materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti locali dovrebbe rientrare nell'ambito della competenza legislativa residuale delle regioni e i comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Gli artt. 2, 3 e 4 del provvedimento in esame, come si è detto, attribuiscono agli enti locali la normazione sull'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni.

La competenza dei consigli comunali e provinciali viene estesa a:

- controllo sulle dotazioni organiche dell'ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati (comma 1, **lettera b**));
- a seguito della modifica apportata dalla Camera dei deputati, nomina degli organismi indipendenti di valutazione della *performance* di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150²⁵ (comma 1, **lettera c**). La formulazione originaria concerneva invece la nomina degli organismi di valutazione e controllo, che era una competenza già riconducibile ai consigli in base all'art. 15 del decreto legislativo 150/2009;
- determinazione delle aliquote dei tributi (comma 1, **lettera d**));
- ricapitalizzazioni di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime (comma 1, **lettera e**));
- approvazione, entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare, del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori (comma 1, **lettera f**)).

²⁵ “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

Il **comma 2**, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica l'art. 42, comma 3, del T.u.e.l., il quale attualmente prevede che il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

La disposizione in esame introduce il riferimento, accanto alle verifiche periodiche, anche della verifica conclusiva.

Essa introduce inoltre un rinvio all'art. 46, comma 3, in materia di linee programmatiche.

Il **comma 3** attribuisce infine al consiglio comunale o provinciale la facoltà di disporre audizioni di personalità particolarmente esperte, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, secondo modalità previste dal regolamento consiliare.

Articolo 20

(Definizione di piccolo comune)

1. Ai fini del presente capo, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti.

2. La popolazione di cui al comma 1 è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, per i fini di

cui al comma 1 è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

L'**articolo 20** apre il Capo VII del provvedimento in esame, recante norme in materia di piccoli comuni.

Esso introduce, ai fini di quanto previsto dai successivi due articoli, una definizione di piccoli comuni, intendendosi come tali quelli con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti, all'uopo calcolata ogni 5 anni, secondo i dati ISTAT.

In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Sulla competenza legislativa in materia di piccoli comuni, si rinvia alle osservazioni contenute nella scheda relativa all'art. 1 del provvedimento in esame.

Articolo 21

(Misure organizzative in favore dei piccoli comuni)

1. In conformità all'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in base a

convenzione, secondo la normativa vigente.

2. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

«7-ter. Nei piccoli comuni, i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6».

L'articolo 21, comma 1, dispone che nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici vengano attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente, in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice degli appalti).

Si ricorda che il citato art. 10 del decreto legislativo 163/2006 prevede che, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominino, ai sensi della legge 241/1990, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori (comma 1). I commi 2 e 3 ne definiscono le competenze. Il comma 5 indica quindi i requisiti richiesti al responsabile del procedimento. Egli deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato, inoltre, per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni sono tenute a nominare il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio. Il comma 7 stabilisce che si possa ricorrere a soggetti estranei all'amministrazione aggiudicatrice qualora l'organico dell'amministrazione stessa

presenti carenze accertate o in esso non vi siano soggetti con la specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti del responsabile del procedimento. In tal caso si dovranno seguire le procedure previste dallo stesso Codice per l'affidamento di incarichi di servizi a soggetti aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Qualora ciò non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, secondo la normativa vigente.

Il **comma 2**, introdotto dalla Camera dei deputati, novellando l'art. 122 del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modifica la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia.

Il nuovo comma *7-ter* del suddetto art. 122 prevede che - nei piccoli comuni - i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del medesimo Codice degli appalti.

Il suddetto art. 57 disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

In particolare, il comma 6 stabilisce che, ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno 3 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

Articolo 22

(Semplificazione dei documenti finanziari e contabili per i piccoli comuni)

1. Per i piccoli comuni, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli comuni è facoltativa l'applicazione dell'articolo 229 del testo unico. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico.

L'**articolo 22** introduce alcune semplificazioni in favore dei piccoli comuni per quanto riguarda l'adozione:

- (1) dei documenti contabili relativi al bilancio annuale e pluriennale, disciplinati dagli artt. 165²⁶ e 171 del Testo unico degli enti locali, nonché
- (2) dei documenti contabili relativi al rendiconto della gestione - rendiconto, conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio, conti degli agenti contabili interni - disciplinati dagli articoli da 227 a 233 del Titolo VI del T.u.e.l..

A tal fine, la norma prevede l'adozione di modelli semplificati, purché in grado di garantire la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

I modelli semplificati di bilancio di previsione e di rendiconto dovranno essere approvati entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, con apposito regolamento, ai sensi dell'art. 160 del T.u.e.l..

Il richiamato art. 160 del T.u.e.l. prevede, ai fini dell'adozione dei documenti contabili, che i modelli relativi al bilancio di previsione (inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa), quelli relativi al conto del bilancio nonché i modelli relativi al conto economico e al conto del patrimonio siano approvati con apposito regolamento, da emanare a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

²⁶ Si ricorda che sull'art. 165 del T.u.e.l. interviene l'art. 26, comma 1, lettera v), del provvedimento in esame.

Per i piccoli comuni è inoltre resa facoltativa l'applicazione dell'art. 229 del T.u.e.l., relativo alla redazione del conto economico.

Il conto economico rappresenta uno dei documenti contabili che, insieme con il conto del bilancio e il conto del patrimonio, costituiscono il rendiconto dell'ente (art. 227 T.u.e.l.). Nel conto economico sono evidenziati i componenti positivi (tributi, trasferimenti correnti, proventi dei servizi pubblici, della gestione del patrimonio, proventi finanziari, ecc.) e negativi (acquisto materie prime e beni di consumo, prestazione di servizi, spese di personale, trasferimenti a terzi, interessi passivi ecc.) dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Esso comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio. Nel conto economico sono altresì compresi gli ammortamenti.

In merito a tale previsione va segnalato che, in base alla normativa vigente, i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti sono già esclusi dall'obbligo di redazione del conto economico, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

I comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti sono invece tenuti alla redazione del conto economico dall'anno 2004.

L'obbligo di redazione del conto economico da parte degli enti locali è stato fissato dall'art. 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77²⁷ (articolo non confluito nel T.u.e.l.) secondo scadenze temporali diverse in relazione alla dimensione demografica dell'ente, a partire dall'anno 1997 per i comuni di maggiori dimensioni.

Per quanto riguarda i piccoli comuni, le scadenze ivi previste sono state via via prorogate nel corso degli anni, da ultimo dall'art. 1, comma 539, della legge 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), in base al quale i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti avrebbero dovuto provvedere alla redazione del conto economico a partire dall'anno 2004 e quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti avrebbero dovuto provvedervi a partire dall'anno 2006.

Con l'art. 1, comma 164, della legge 266/2005 (finanziaria per il 2006), i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti sono stati esclusi dall'obbligo di redazione del conto economico.

Va segnalato che, in materia di regole per la redazione dei documenti contabili di bilancio, è prevista una specifica norma di delega nell'art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale.

In particolare, la lettera h) di tale articolo - come novellata dall'art. 2, comma 6, della legge 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) -, la cui attuazione dovrà avvenire entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge

²⁷ "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".

42/2009 medesima, prevede tra l'altro la redazione dei bilanci degli enti territoriali in base a criteri uniformi e comuni, coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale²⁸.

²⁸ L'art. 2 della legge 42/2009 prevede che entro due anni dall'entrata in vigore della legge vengano adottati una serie di decreti legislativi in grado di assicurare - attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione - l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dei suddetti enti e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. Per quanto concerne, in particolare, questo secondo aspetto, la lettera *h*) dell'art. 2 prevede:

- l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;
- l'adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune;
- l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
- la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;
- la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;
- la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali;
- individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, ai fini della perequazione.

Articolo 23

(Direttore generale degli enti locali)

1. All'articolo 108 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 1, le parole: «superiore ai 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore ai 100.000 abitanti»;

b) al primo periodo del comma 3, le parole: «inferiore ai 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore ai 100.000 abitanti» e le parole: «i 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i 100.000 abitanti».

L'**articolo 23** modifica l'art. 108 del Testo unico degli enti locali in materia di direttore generale degli enti locali.

L'attuale formulazione dell'108 del T.u.e.l. prevede che il sindaco di comuni con popolazione superiore a **15.000 abitanti** ed il presidente della Provincia, possano nominare, previa deliberazione della Giunta, un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

Nei comuni con meno di 15.000 abitanti è, invece, consentito procedere alla nomina del direttore generale solo a seguito di stipula di apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano tale soglia. In tal caso il direttore sarà chiamato alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

La norma non prescrive alcun requisito specifico, lasciando la definizione dei criteri per la nomina al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. L'incarico non può comunque eccedere il mandato del sindaco o del presidente della provincia. Anche all'eventuale revoca provvede il capo dell'amministrazione, sempre previa deliberazione della giunta. La revoca del direttore generale non è stata collegata dalla legge a specifici inadempimenti; le parti possono disciplinare anche quest'aspetto nel contratto costitutivo del rapporto di lavoro.

I compiti e le funzioni espressamente riservate dall'art. 108 del T.u.e.l. al direttore generale sono di estrema rilevanza: da un lato l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e dall'altra il compito di sovrintendere alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Il direttore generale traduce, pertanto, gli obiettivi politici in strategie gestionali, con conseguente coordinamento delle attività dei vertici dirigenziali. Ai fini delle competenze sopra indicate, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario comunale o provinciale. La figura manageriale del direttore generale è stata, specificamente,

riconosciuta da una circolare del Ministero dell'Interno²⁹, che ne ha sottolineato la caratteristica di "soggetto dotato di poteri e capacità manageriali, il quale è legato con un rapporto di tipo strettamente fiduciario nei confronti del sindaco e del presidente della Provincia: trattasi di una figura professionale non contrattualizzata e, pertanto, sarà lo stesso direttore generale a contrattare con l'amministrazione la propria retribuzione".

L'art. 2, comma 186, lettera d), della **legge finanziaria per il 2010** - senza novellare l'art. 108 T.u.e.l. - ha previsto la soppressione della figura del direttore generale nei comuni (senza distinzioni in base alla popolazione).

Successivamente, l'art. 1, comma 1-*quater*, lettera d), del **decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2**³⁰ ha stabilito che tale soppressione non opera nei comuni con popolazione superiore a **100.000 abitanti** e che essa avrebbe trovato applicazione, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il provvedimento in esame - senza fare alcuna menzione della soppressione disposta dalla legge finanziaria per il 2010 - interviene nuovamente sulla materia, questa volta con una novella all'art. 108 del T.u.e.l. che:

- ribadisce che i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti possono nominare il direttore (la Camera dei deputati ha circoscritto l'ambito di applicazione della disposizione in esame, la cui formulazione originaria prevedeva infatti che il direttore generale potesse essere nominato in tutti i comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti);
- novellando il comma 3 dell'art. 108 del T.u.e.l., prevede che nei comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 100.000 abitanti (di tale possibilità non era fatta alcuna menzione nella legge finanziaria per il 2010).

La lettera p), del comma 1, dell'art. 26 del provvedimento in esame, introdotta dalla Camera dei deputati, dispone inoltre l'abrogazione del comma 4 dell'art. 108, che prevede attualmente la possibilità di attribuire la funzione di direttore generale al segretario comunale.

²⁹ Circolare n. 1 del 15 luglio 1997.

³⁰ "*Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni*", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali)

1. L'articolo 49 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - *(Pareri dei responsabili dei servizi)*. – 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione».

2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:

«Art. 147. - *(Tipologia dei controlli interni)*. – 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa,

al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valutano l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;
e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a

misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. Le lettere *d)*, *e)* e *f)* del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.

3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo, di natura collaborativa, sulla gestione degli enti locali, verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n.131, e successive modificazioni. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

Art. 147-bis. - (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*). - 1. Il

controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Art. 147-ter. - (*Controllo strategico*).
- 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative

attuare confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto.

Art. 147-*quater*. - (*Controlli sulle società partecipate*). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo *standard* qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Art. 147-*quinquies*. - (*Controllo sugli equilibri finanziari*). - 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Art. 147-*sexies*. - (*Ambito di applicazione*). - 1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 147-*quater* e 147-*quinquies* è obbligatoria solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province».

3. L'articolo 151 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 151. - (*Principi in materia di contabilità*). - 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e

pubblicità. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

8. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

9. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo».

4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 169. - (*Piano esecutivo di gestione*). – 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.

4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è

deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni».

5. L'articolo 196 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 196. - (*Controllo di gestione*). –
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in mancanza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

4. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi di cui al piano

esecutivo di gestione, ove approvato;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

5. Il controllo di gestione è svolto con riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali, di cui all'articolo 228, comma 7.

7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa, le conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei conti».

6. Gli articoli 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati.

7. Le disposizioni del testo unico in materia di controlli, di programmazione e di controllo di gestione, come modificate

e integrate dal presente articolo, si applicano fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'**articolo 24**, composto da 7 commi, novella numerose disposizioni del Testo unico degli enti locali in materia di controllo negli enti locali. In particolare, esso: amplia il numero dei casi in cui alle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al consiglio deve essere allegato il parere del Capo della ragioneria (comma 1); disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico, i controlli sulle società partecipate e il controllo sugli equilibri finanziari (comma 2); apporta alcune modifiche ai principi in materia di contabilità (comma 3), alla disciplina del Piano esecutivo di gestione (comma 4) e al controllo di gestione (commi 5 e 6).

Si segnala che il contenuto originario della disposizione in esame è ora riprodotto nell'art. 7 dell'A.S. 2156, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", attualmente all'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato.

Il **comma 1** sostituisce l'art. 49 del T.u.e.l., prevedendo che il parere del responsabile della ragioneria sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al consiglio che non siano meri atti di indirizzo deve essere richiesto non solo - come previsto attualmente - qualora la proposta di deliberazione comporti impegni di spesa o diminuzioni di entrata, bensì in ogni caso in cui la proposta stessa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente. La Camera dei deputati ha aggiunto la previsione in base alla quale, se la Giunta o il consiglio non intendono conformarsi ai pareri in questione, essi devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Il **comma 2** modifica l'art. 147 del T.u.e.l., che elenca le tipologie dei controlli interni e introduce i nuovi articoli da 147-*bis* a 147-*sexies* che specificano la disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile, del controllo strategico, dei controlli sulle società partecipate e del controllo sugli equilibri finanziari (a seguito di una modifica apportata dalla Camera dei deputati: il testo originario disciplinava invece il controllo sulla qualità dei servizi).

Attualmente, l'art. 147 del T.u.e.l. prevede che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuino strumenti e metodologie adeguati a:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

L'articolo 147, nella sua nuova formulazione, non prevede più la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.

Esso prevede invece che i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province, in aggiunta a quanto attualmente previsto dall'art. 147, debbano altresì:

1) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valutano l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;

2) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'art. 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

3) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

La Camera dei deputati ha modificato il testo originario, al fine di prevedere che il controllo di gestione (lettera b) dell'art. 147) non sia finalizzato ad ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, bensì il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

All'organizzazione dei controlli interni devono partecipare il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di servizio (come previsto dalla Camera, in quanto la formulazione originaria parlava dei responsabili di settore) e le unità di controllo, laddove istituite.

Viene infine eliminato il riferimento ai comitati provinciali per la pubblica amministrazione contenuto nell'attuale comma 5 dell'art. 147 T.u.e.l. e previsto invece che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo di natura collaborativa sulla gestione degli enti locali, verifichino il funzionamento dei controlli interni.

A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è

prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale della Corte dei conti un referto sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo indirizzi emanati in merito dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti.

Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

Il nuovo art. 147-bis indica momenti e modalità per l'espletamento del **controllo di regolarità amministrativa e contabile**, già previsto dall'attuale art. 147, comma 1, lettera a), del T.u.e.l.

Tale tipo di controllo sarà assicurato:

(1) nella fase di formazione dell'atto (comma 1):

- da ogni responsabile di servizio, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- dal responsabile del servizio finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

Tale previsione sembra confermare quanto già previsto all'interno del T.u.e.l. all'art. 151, comma 4, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Inoltre, l'art. 153, al comma 5, demanda al regolamento di contabilità dell'ente locale la fissazione delle modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile.

Anche su questa materia dovrebbe intervenire la delega prevista dall'art. 13 del provvedimento in esame per l'adozione della Carta delle autonomie locali.

(2) nella fase successiva, sotto la direzione del segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente (comma 2).

Tale previsione ricalca dunque i principi generali del controllo interno vevoli per tutte le amministrazioni pubbliche dettati dal decreto legislativo 286/1999³¹. In particolare, l'art. 2, comma 2, prevede che le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare i principi della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

³¹ "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

La norma elenca quale oggetto di tale controllo i seguenti atti: gli atti di impegno e di liquidazione della spesa, gli atti di accertamento di entrata, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche a campione.

E' prevista infine la trasmissione periodica, a cura del segretario, delle risultanze del controllo successivo. Tali risultanze debbono essere inviate ai responsabili di servizio (come previsto dalla Camera dei deputati, in quanto il testo originario faceva riferimento ai responsabili di settore), ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, quali documenti utili per la valutazione da parte di tali soggetti (comma 3).

La Camera dei deputati ha inoltre previsto la trasmissione al consiglio comunale.

La modifica introdotta dalla Camera dei deputati fa menzione del solo Consiglio comunale e non anche del Consiglio provinciale.

Il nuovo art. 147-ter disciplina il **controllo strategico**, le cui metodologie sono definite dall'ente locale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Finalità di tale controllo è la verifica dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio.

La Camera dei deputati ha circoscritto l'ambito di applicazione della disposizione in esame agli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Si ricorda che il controllo strategico rientra tra le tipologie generali di controllo interno disciplinato dal decreto legislativo 286/1999.

L'articolo in commento sembra pertanto esplicitare e specificare per l'ente locale i principi generali dettati, per tutte le pubbliche amministrazioni, dall'art. 6 del sopra menzionato decreto legislativo 286/199, in base al quale obiettivo dell'attività di valutazione e controllo strategico è la verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico, effettuata anche attraverso un'attività di refertazione del controllo eseguito (vedi sul punto, il comma 2 dell'art. 147-ter).

La previsione del controllo strategico, inteso come verifica della congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti in sede di atti di indirizzo politico (piani e programmi) riceve comunque già enunciazione nel vigente art. 147, comma 1, lettera d), del T.u.e.l. (ai sensi del quale gli enti locali devono valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti).

In particolare, secondo l'art. 147-ter, le metodologie del controllo strategico devono essere dirette alla rilevazione:

- dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti e degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti,
- dei tempi effettivi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate, confrontate con i progetti elaborati,
- della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici (comma 1).

La Camera dei deputati ha previsto che l'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti possa esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

E' prevista l'elaborazione di rapporti periodici da parte dell'unità preposta al controllo strategico, che dovranno essere sottoposti all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definirsi nel regolamento di contabilità adottato dall'ente locale, in base a quanto previsto dallo statuto (comma 2).

Il nuovo art. 147-quater introduce la specifica previsione dei **controlli sulle società partecipate** demandandone la definizione all'ente locale, secondo la propria autonomia organizzativa.

La norma prevede che i controlli debbono essere esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili (comma 1).

Ai fini dell'attuazione di quanto sopra previsto, è demandata all'amministrazione locale:

- la definizione preventiva degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, in ossequio a standard qualitativi e quantitativi. La norma fa riferimento all'art. 170, comma 6, T.u.e.l. che rimette alla Relazione previsionale e programmatica dell'ente locale (allegata al bilancio annuale di previsione dell'ente) la fissazione degli obiettivi che a livello gestionale si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio;

- l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica (comma 2);

A quest'ultimo proposito, si ricorda che il T.u.e.l. già prevede, all'art. 172, lettera b), che tra gli allegati al bilancio di previsione dell'ente locale, vi siano le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Anche su questa materia dovrebbe intervenire la delega prevista dall'art. 13 del provvedimento in esame per l'adozione della Carta delle autonomie locali.

- il monitoraggio periodico, in base alle informazioni suddette, dell'andamento delle società partecipate, l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri per il bilancio dell'ente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo il criterio della competenza economica.

In virtù di quanto previsto dal nuovo art. 147-*sexies* (v. *infra*), le disposizioni recate dall'art. 147-*quater* in esame costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province.

Il nuovo art. 147-*quinquies* - che nella formulazione originaria riguardava il controllo sulla qualità dei servizi - a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati è invece dedicato al **controllo sugli equilibri finanziari**.

In virtù di quanto previsto dal successivo art. 147-*sexies*, le disposizioni recate dall'art. 147-*quater* in esame costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

Esso è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Esso inoltre implica la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Come è stato anticipato, il nuovo art. 146-*sexies* prevede che l'applicazione delle disposizioni di cui ai nuovi artt. 147-*quater* e 147-*quinquies* sia obbligatoria solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province.

Il **comma 3**, modifica l'art. 151 del T.u.e.l, che reca principi in materia di contabilità, introducendovi le seguenti novità.

Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa

devono essere trasmessi al responsabile del servizio finanziario, previo rilascio del parere di congruità. Tali provvedimenti, corredati del suddetto parere, sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta, sotto la propria responsabilità amministrativa e contabile, la rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, considerati anche i parametri di riferimento CONSIP relativi agli acquisti in convenzione (nuovo comma 5).

Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate (comma 6).

Il **comma 4** sostituisce l'art. 169 del Testo unico, che disciplina il Piano esecutivo di gestione.

Rispetto alla norma vigente, la nuova formulazione dell'articolo prevede che il piano esecutivo di gestione – adottato dall'organo esecutivo prima dell'inizio dell'esercizio finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio – determini non solo gli obiettivi di gestione da raggiungere, affidati ai responsabili dei servizi, ma anche le attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi (nuovo comma 1 dell'art. 169).

Il comma 3 conferma, secondo la norma vigente, che l'applicazione delle disposizioni relative al piano di gestione è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ma specifica che questi ultimi devono comunque garantire la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie. La nuova formulazione del comma 3 dell'art. 169 non contiene più il riferimento alle comunità montane.

Rispetto al testo vigente, nella nuova formulazione dell'art. 169 del T.u.e.l. sono poi introdotte due nuove disposizioni - i nuovi commi 4 e 5.

Il nuovo comma 4 dispone che la rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati siano deliberate dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Il nuovo comma 5 estende l'applicazione delle norme sul piano di gestione anche alle unioni di Comuni.

Il **comma 5** sostituisce l'art. 196 del T.u.e.l., relativo al controllo di gestione, inserendovi la disciplina attualmente contenuta negli artt. 197, 198 e 198-*bis* del T.u.e.l., che vengono conseguentemente abrogati dal successivo comma 6 dell'articolo in esame.

I nuovi commi 1 e 2 riproducono, senza modificazioni, il contenuto dell'attuale art. 196 T.u.e.l. sul controllo di gestione.

I nuovi commi 3, 4, 5 e 6 riproducono, nella sostanza, la disciplina relativa alle modalità del controllo di gestione, contenuta nell'attuale art. 197 del T.u.e.l.. Rispetto alla vigente disciplina, il nuovo art. 196 non ricomprende le comunità montane tra gli enti locali che sono tenuti ad applicare il controllo di gestione.

Inoltre, nella nuova formulazione del comma 3 è stata introdotta una disposizione volta a specificare che nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale e che può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi. Il comma 4, nel confermare l'attuale disciplina delle fasi del controllo di gestione, specifica che la prima fase del controllo, cioè la predisposizione del piano degli obiettivi avviene sulla base degli obiettivi delineati nel piano esecutivo di gestione, ove approvato.

Il nuovo comma 7 riproduce il contenuto degli artt. 198 ("*Referto del controllo di gestione*") e art. 198-*bis* del T.u.e.l. ("*Comunicazione del referto*"). Rispetto all'attuale disciplina, si specifica che le conclusioni del controllo di gestione devono essere fornite agli amministratori dalla struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa.

Il nuovo art. 196 introduce poi, rispetto alla normativa vigente, la disposizione che richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio dell'ente locale per l'elezione dei revisori contabili, salvo diversa disposizione statutaria (nuovo comma 8).

Il **comma 6** dispone l'abrogazione degli artt. 197, 198 e 198-*bis* del T.u.e.l., relativi al controllo di gestione, il cui contenuto, come si è detto, viene trasposto all'interno del novellato art. 196.

Infine, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni in materia di controlli, programmazione e controllo di gestione contenute nel testo unico degli enti locali, come modificate dal provvedimento in esame, il **comma 7** reca una clausola di salvaguardia con riguardo a quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 150/2009, in tema di adeguamento degli enti locali ad alcuni principi dettati da quella riforma concernente l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e dell'efficienza e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Articolo 25 *(Revisione economico-finanziaria)*

1. All'articolo 234 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salva diversa disposizione statutaria, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, un collegio di revisori composto da tre membri»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
a) tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti»;

c) al comma 3, le parole: «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 abitanti»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è

affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad un revisore unico».

2. Al comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse.

3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di

cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Nei pareri di cui alla lettera *b)* del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficiarietà strutturale e di ogni altro

elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione»;

d) la lettera *a)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*a)* da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente».

L'**articolo 25** reca novelle ad alcuni articoli del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali relativi alla disciplina dell'organo di revisione economico-finanziario.

Si segnala che il contenuto originario della disposizione in esame è ora riprodotto nell'art. 8 dell'A.S. 2156, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", attualmente all'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato.

In particolare, il **comma 1** reca modifica l'art. 234 del T.u.e.l..

La **lettera a)**, inserita dalla Camera dei deputati, novella il comma 1 dell'art. 234, stabilendo che, salva diversa disposizione statutaria, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono il collegio dei revisori a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti (attualmente è previsto che l'elezione avvenga con voto limitato a due componenti).

La **lettera b)** riformula il comma 2 e inserisce un nuovo comma *2-bis*. La nuova formulazione del comma 2 prevede, rispetto alla normativa vigente, che i componenti del collegio dei revisori vengano scelti sulla base di criteri individuati dallo Statuto stesso dell'ente, volti a garantire una specifica professionalità e a privilegiare il credito formativo, che deriva anche dalla partecipazione a corsi di formazione organizzati, tra l'altro, dalla Scuola Superiore dell'amministrazione dell'interno e dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti (nuovo comma *2-bis* dell'art. 234).

Mentre attualmente i tre componenti del collegio dei revisori devono provenire: uno dal registro dei revisori, uno dall'albo dei dottori commercialisti e uno dall'albo dei ragionieri, in futuro essi potranno provenire dal registro dei

revisori contabili o dall'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Rispetto alla disciplina vigente, è pertanto espunta la categoria degli iscritti nell'albo dei ragionieri. Inoltre, viene meno il principio, indicato nell'attuale formulazione dell'articolo 234, dell'appartenenza di ciascuno dei membri del collegio dei revisori alle categorie dei revisori contabili, dei commercialisti e dei ragionieri.

La **lettera c)** modifica il comma 3 dell'art. 234 del T.u.e.l., limitando ai soli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (anziché 15.000) la figura del revisore unico.

Il comma 3 dell'art. 234 viene novellato anche dall'art. 26, comma 1, lettera gg), del provvedimento in esame, che elimina il riferimento alla comunità montana ivi contenuto.

Per i comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti la **lettera d)** prevede la possibilità di scegliere l'affidamento della funzione di revisione economico-finanziaria ad un revisore unico o, a parità di costi, ad un organo collegiale composto di tre membri, secondo criteri definiti dallo Statuto dell'ente. In mancanza di tale definizione statutaria, la revisione deve essere affidata ad un revisore unico (nuovo comma 3-bis dell'art. 234).

Va ricordato, al riguardo, che l'estensione della figura del revisore unico ai comuni con popolazione fino a 15.000 è stata disposta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 732, legge 296/2006), che ha a tal fine novellato l'art. 234 del T.u.e.l.

In precedenza, il citato art. 234 prevedeva per gli enti locali di maggiori dimensioni (province, comuni con più di 5.000 abitanti e città metropolitane) che l'organo di revisione economico-finanziario fosse costituito da un collegio di revisori, composto da tre membri eletti dai rispettivi consigli, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nonché per le unioni di comuni e comunità montane che la revisione economico-finanziaria fosse affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti sopra indicati.

Il **comma 2** novella l'art. 236, comma 2, del T.u.e.l., relativo alla incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori, espungendo il riferimento ai membri dell'organo regionale di controllo (soppresso dopo la riforma del Titolo V della Costituzione) dall'elenco dei soggetti ineleggibili nell'organo di revisione contabile.

Il comma 2 dell'art. 236 viene novellato anche dall'art. 26, comma 1, lettera hh), del provvedimento in esame, che elimina il riferimento alla comunità montana ivi contenuto.

Il **comma 3** novella l'art. 239 del T.u.e.l., che reca la disciplina delle funzioni dell'organo di revisione economico-finanziario.

In particolare, con la **lettera a)** viene sostituita la lettera b) del comma 1 dell'art. 239 relativa ai pareri espressi dall'organo di revisione.

Rispetto alla normativa vigente, viene esteso l'ambito di espressione dei pareri - oltre che alla proposta di bilancio di previsione e relative variazioni, come già previsto dall'attuale disciplina - alle seguenti materie:

- strumenti della programmazione economico finanziaria;
- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- proposte di ricorso all'indebitamento;
- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa (nel rispetto della disciplina statale vigente in materia, come specificato dalla Camera dei deputati);
- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

Viene inoltre precisato che l'organo di revisione esprima pareri con le modalità stabilite dal regolamento.

Con riferimento all'espressione dei pareri nelle materie suindicate, la **lettera c)** del comma in esame, introducendo il nuovo comma 1-*bis* nell'art. 239 del T.u.e.l., ne precisa i criteri, confermando in sostanza quelli già contenuti nella vigente lettera b) del comma 1 dell'art. 234, in relazione ai pareri espressi sulla proposta di bilancio di previsione.

In sostanza, la norma ribadisce che in tali pareri deve essere espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è altresì tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

La **lettera b)** modifica ulteriormente il comma 1 dell'art. 239, integrando le funzioni dell'organo di revisione. In particolare, introducendo la nuova lettera c-*bis*), tra le funzioni dell'organo di revisione viene prevista anche quella relativa al controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta ed indiretta dell'ente; la verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

Infine, la **lettera d)** modifica il comma 2 dell'art. 234 del T.u.e.l., relativo agli atti che debbono essere obbligatoriamente inviati all'organo di revisione, sostituendone la lettera a).

Con la modifica viene reso obbligatorio l'invio da parte della Corte dei Conti dei rilievi e delle decisioni assunte a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente, in luogo dell'invio da parte dell'organo regionale di controllo (soppresso dopo la riforma del Titolo V della Costituzione) delle decisioni di annullamento delle delibere adottate dagli organi degli enti locali.

Articolo 26 (Abrogazioni)

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 27, 28, 29 e 35 sono abrogati;

b) all'articolo 31:

1) al comma 1, le parole: «e l'esercizio associato di funzioni» sono soppresse;

2) al comma 7, le parole: «determinate funzioni e servizi» sono sostituite dalle seguenti: «determinati servizi»;

3) il comma 8 è abrogato;

c) sono abrogate, limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali, le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 2, comma 2, 58, 60, 77, 79, 82, 86, 140, 141, 142, 146, 194, 207 e 273;

d) all'articolo 2, comma 1, le parole: «le comunità montane, le comunità isolate» sono soppresse;

e) all'articolo 4, comma 3, le parole: «ai comuni, alle province e alle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni e alle province»;

f) all'articolo 58, comma 1, alinea, le parole: «, presidente e componente degli organi delle comunità montane» sono soppresse;

g) all'articolo 66, comma 1, le parole: «, di presidente o di assessore della comunità montana» sono soppresse;

h) all'articolo 70, comma 1, le parole: «consigliere comunale» sono sostituite dalle seguenti: «assessore o consigliere comunale»;

i) all'articolo 77, comma 2, le parole: «i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane,» sono soppresse;

l) all'articolo 79:

1) al comma 1, le parole: «, delle comunità montane» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e ai presidenti di provincia»;

3) al comma 3, le parole: «, delle comunità montane» sono soppresse;

4) al comma 4, le parole: «, delle comunità montane» e le parole: «presidenti delle comunità montane,» sono soppresse;

m) all'articolo 81, comma 1, le parole: «delle comunità montane e» sono soppresse;

n) all'articolo 82:

1) al comma 1, le parole: «il presidente della comunità montana,» e le parole: «delle comunità montane,» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «e delle comunità montane» sono soppresse;

3) al comma 8, lettera c), le parole: «, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e dei consorzi fra enti locali» e le parole: «, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «o del consorzio fra enti locali»;

o) all'articolo 86:

1) al comma 1, le parole: «di comunità montane,» sono soppresse;

2) al comma 5, le parole: «le comunità montane,» sono soppresse;

p) all'articolo 108, il comma 4 è abrogato;

q) all'articolo 127, comma 2, le parole: «comunale o» sono soppresse;

r) all'articolo 137, comma 3, le parole:

«allargata ai rappresentanti delle comunità montane» sono soppresse;
 s) all'articolo 142, comma 1, le parole: «e delle comunità montane» sono soppresse;
 t) all'articolo 156, comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: «le comunità montane e» sono soppresse;

u) all'articolo 162, comma 6, il terzo periodo è soppresso a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

v) all'articolo 165, il comma 4 è abrogato a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

z) all'articolo 175, comma 6, il secondo periodo è soppresso;

aa) all'articolo 204, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

bb) all'articolo 206, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

cc) all'articolo 207, comma 1, le parole: «nonché dalle comunità montane di cui fanno parte» sono soppresse;

dd) all'articolo 208, comma 1, lettera b), le parole: «, le comunità montane» sono soppresse;

ee) all'articolo 222, comma 1, le parole: «e per le comunità montane ai primi due titoli» sono soppresse;

ff) all'articolo 224, comma 1, le parole: «, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «e del sindaco metropolitano»;

gg) all'articolo 234, comma 3, le parole: «, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle unioni di comuni» e le parole: «o dall'assemblea della comunità montana» sono soppresse;

hh) all'articolo 236, comma 2, le parole: «, delle comunità montane» sono

soppresse;

ii) all'articolo 238, comma 1, secondo periodo, le parole: «e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti» sono soppresse;

ll) all'articolo 241, comma 5, le parole: «al revisore della comunità montana ed» e le parole: «rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed» sono soppresse;

mm) all'articolo 242, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le norme di cui al presente capo si applicano ai comuni e alle province».

2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34:

1) al comma 3, le parole: «, dei comuni e delle comunità montane,» sono sostituite dalle seguenti: «e dei comuni»;

2) il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 36, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «e a ciascun comune»;

2) la lettera c) è abrogata;

c) all'articolo 41:

1) al comma 1, le parole: «, di tutti i comuni e di tutte le comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e di tutti i comuni»;

2) il comma 4 è abrogato.

3. È abrogato il secondo periodo della lettera e) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, introdotto dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.42. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.42, le parole: «b), c) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «b) e c)».

4. Sono altresì abrogate le norme che alla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano gli enti soppressi in base alla legge medesima. disposizioni incompatibili con la presente legge.

5. Sono abrogate tutte le altre

L'**articolo 26**, al **comma 1**, reca una serie di abrogazioni espresse e di modificazioni del Testo unico degli enti locali.

In particolare, la **lettera a)** abroga il Capo del T.u.e.l. relativo alle comunità montane³². Le **lettere d), e), f), g), i), l), m), n), o), r), s), t) u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm)** espungono il riferimento alle comunità montane da numerose disposizioni del medesimo Testo unico.

Si segnala che le novelle di cui alle lettere u) e v) (relative ai bilanci delle comunità montane) non operano immediatamente, bensì a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Con particolare riferimento alla lettera n), si segnala che la disposizione su cui essa va ad incidere (art. 82 del T.u.e.l. in materia di indennità degli amministratori locali) è stata recentemente sostituita dall'art. 5, comma 6, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica").

Conseguentemente, la novella proposta dal numero 2 della lettera n) in esame («al comma 2 le parole "e delle comunità montane" sono soppresse»), formulata con riferimento ad un testo previgente, non è più applicabile al testo attualmente vigente.

La **lettera a)** abroga inoltre l'art. 35 del T.u.e.l. recante una norma transitoria in materia di forme associative. Le **lettere b) e c)** recano ulteriori abrogazioni relative all'esercizio associato di funzioni.

In particolare, la lettera c) dispone l'abrogazione di numerose disposizioni del T.u.e.l. (alcune delle quali novellate da altre lettere dell'articolo in esame), *"limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali"*.

³² La lettera a) prevedeva originariamente anche l'abrogazione dell'art. 11 del T.u.e.l., in materia di difensore civico, ma tale abrogazione è stata soppressa dalla Camera dei deputati. Si ricorda che l'art. 2, comma 186, lettera a), della legge finanziaria per il 2010 ha previsto la soppressione del difensore civico comunale (mentre l'art. 11 del T.u.e.l., che non è stato novellato dalla legge finanziaria per il 2010 disciplina altresì il difensore civico provinciale).

La **lettera h)**, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che l'azione popolare di cui all'art. 70 del T.u.e.l. - che attualmente può essere intentata per ottenere la decadenza del sindaco, del presidente della provincia, di un consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale - possa avere ad oggetto anche la decadenza di un assessore.

La **lettera p)**, inserita dalla Camera dei deputati, novella l'art. 108 del T.u.e.l., in materia di direttore generale degli enti locali (altre novelle al medesimo articolo sono previste dall'art. 23 del provvedimento in esame).

La **lettera q)**, inserita dalla Camera dei deputati, elimina dall'art. 127 del T.u.e.l. il riferimento al difensore civico comunale (v. *supra*).

Allo stesso modo, al **comma 2**, vengono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504³³ che riguardano il finanziamento delle comunità montane.

Il **comma 3**, introdotto dalla Camera dei deputati, abroga il secondo periodo dell'art. 2, comma 186, lettera e), della legge finanziaria per il 2010, il quale fa salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato con i soppressi consorzi di funzioni tra gli enti locali, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

Viene inoltre modificato l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, che prevede che la suddetta lettera e) si applica a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Al **comma 4**, si è proceduto all'abrogazione espressa, per quanto "forzatamente innominata" (secondo le parole della relazione tecnico-normativa allegata) delle disposizioni che disciplinano gli enti abrogati.

Il **comma 5** ricorre alla clausola dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili in considerazione dell'imponenza dell'intervento normativo, secondo quanto illustrato nella relazione tecnico-normativa.

In merito alla clausola prevista dal comma 5, si nota che essa, da un punto di vista sostanziale, richiede all'interprete una valutazione in ordine alla

³³ "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421".

perdurante compatibilità di disposizioni del T.u.e.l. con quelle introdotte dal testo nei casi di parziale sovrapposizione di alcune nuove norme rispetto a quelle vigenti non abrogate contestualmente in modo esplicito. Inoltre, la stessa clausola andrebbe valutata alla luce dell'art. 13-bis della legge 400/1988, introdotto dall'art. 3 della legge 69/2009. Esso prevede che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provveda a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate. Del resto, tali previsioni in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono, ai sensi del citato art. 13-bis, principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito³⁴.

E' vero che il coordinamento sistematico, anche sostanziale, delle disposizioni in materia di autonomie locali è tra gli obiettivi espliciti della delega per l'emanazione della Carta delle autonomie locali di cui all'art. 13 del provvedimento in esame. Perciò sembrerebbe che all'emanazione della Carta delle autonomie venga rinviata la definizione di un quadro chiaro e coordinato delle funzioni degli enti locali, in modo da consentire l'esercizio della delega di cui alla legge 42/2009 e il completamento della disciplina del federalismo fiscale.

Considerato, però il termine di 18 mesi della delega, andrebbero valutati i riflessi sull'ordinamento delle disposizioni in materia in termini di impatto per l'interprete.

³⁴ Sulle regole di stesura tecnica dei testi (cosiddetto *drafting*) la Circolare del Presidente della Senato sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, stabilisce che la cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata (del genere: "tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate") non va utilizzata poiché superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

Articolo 27

(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Al fine di garantire ai comuni e alle province ricompresi in ciascuna regione a statuto speciale il riconoscimento delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguarsi a quanto stabilito dalla presente legge in armonia con i rispettivi statuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

L'articolo 27 reca una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Come è noto le Autonomie speciali, hanno, anche a seguito della legge costituzionale n. 2 del 1993, competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, pur con differenze ordinamentali anche di rilievo (la Valle d'Aosta non ha province, il Trentino Alto Adige è strutturato su due province autonome, le province regionali siciliane sono peculiari ed atipiche).

L'articolo, rubricato come norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, reca una clausola di salvaguardia dalla formulazione atipica, a norma della quale:

- l'adeguamento a quanto stabilito dalla legge in esame, in armonia con i rispettivi statuti, è disegnata come una facoltà delle Autonomie differenziate;
- resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca la c.d. "clausola di maggior favore", per la quale, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le innovazioni apportate dalla citata legge costituzionale al titolo V della parte seconda della Costituzione si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome per le parti in cui prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Finalità esplicita della norma in esame è quella di garantire agli enti locali delle Autonomie a statuto differenziato il riconoscimento delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

L'utilizzo del termine "garantire", a fronte della scelta di configurare l'adeguamento in termini di facoltà ("possono") potrebbe essere ritenuto di non univoca interpretazione, per quanto concerne i limiti dello spazio di azione dell'Autonomia differenziata.

Il vigente TUEL prevede (art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione".

Come ricorda la Corte costituzionale nella sentenza 230/2001 che ha riconosciuto alla Regione Sardegna la competenza ad istituire nuove Province nel proprio territorio, con la legge costituzionale n. 2 del 1993 alle regioni ad autonomia speciale è stata riconosciuta uguale competenza in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", al fine dichiarato non solo di "rimuovere l'originaria diversità di regime giuridico delle regioni ad autonomia speciale in materia di enti locali" (v. sentenza n. 415/1994) ma anche di equiparare, sul punto in questione, la loro autonomia a quella già riconosciuta alla Regione siciliana. Quest'ultima Regione, infatti, secondo l'art. 15, terzo comma, del suo statuto, è titolare della potestà legislativa esclusiva "in materia di circoscrizione, ordinamento [e controllo] degli enti locali" e in tale potestà è pacificamente compresa quella di istituire, con proprie leggi (v. art. 6 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17), i "liberi consorzi comunali" che, nella Regione siciliana, sotto la denominazione di "province regionali" (art. 3 della medesima legge regionale n. 9 del 1986), hanno preso il posto delle province (art. 15, primo e secondo comma, dello statuto siciliano).

Nella sentenza 83 del 1997, la Corte ricorda l'indirizzo al quale si è attenuta in materia che si fonda sulla considerazione del principio autonomistico al quale la Costituzione, in forza dell'art. 5 prima ancora che dell'art. 128, attribuisce carattere cogente ed espansivo: l'intera Repubblica é chiamata a promuoverne l'attuazione. Attesa la pervasività del valore costituzionale coinvolto, la garanzia delle comunità territoriali minori non può subire, nel suo nucleo essenziale, significative alterazioni quando, anzichè il sistema delle autonomie ordinarie, venga in considerazione quello delle autonomie speciali ove sono presenti competenze regionali (e provinciali) esclusive.

Con la recente sentenza 238 del 2007 la Corte costituzionale ha avuto occasione di puntualizzare - anche con riferimento alla sua precedente giurisprudenza - il rapporto esistente tra una regione ad autonomia speciale dotata di potestà legislativa primaria in tema di enti locali, e l'autonomia degli enti locali stessi. La Corte ha affermato che una disposizione come quella di cui all'art. 5 della costituzione certamente impegna la repubblica «e anche quindi le regioni ad autonomia speciale, a riconoscere e a promuovere le autonomie», ed

ha anche aggiunto che «le leggi regionali possono bensì regolare» l'autonomia degli enti locali, «ma non mai comprimere fino a negarla» (sentenza n. 83 del 1997). Analogamente, si è ritenuto doveroso il «coinvolgimento degli enti locali infraregionali alle determinazioni regionali di ordinamento», in considerazione «dell'originaria posizione di autonomia ad essi riconosciuta» (sentenza n. 229 del 2001).

Peraltro, la giurisprudenza della Corte originata da ricorsi relativi all'applicazione della legge costituzionale n. 2 del 1993 (sentenze n. 415 del 1994, n. 229 e n. 230 del 2001, n. 48 del 2003) ha riconosciuto al legislatore delle regioni ad autonomia speciale una potestà di disciplina differenziata rispetto alla corrispondente legislazione statale, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello stato e dell'ambito delle materie di esclusiva competenza statale (individuata sulla base di quanto prescritto negli statuti speciali). Nella sentenza n. 229 del 2001, con riferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, la Corte ha affermato che non può essere negato alla regione «il potere di valutare le esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti congruenti allo scopo, compresi fra questi l'istituzione di altri enti locali». Sulla base di queste premesse, non sono state ritenute fondate le censure mosse avverso una legge regionale, che aveva soppresso una categoria di enti locali costituzionalmente non necessari come le comunità montane.

Tra l'altro, è costante nella legislazione statale il riconoscimento della diversa autonomia di cui godono nella materia in esame le regioni ad autonomia particolare: lo stesso testo unico degli enti locali (d.lgs. N. 267 del 2000) afferma, al secondo comma dell'art. 1, che «le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione». Analoga disposizione era in precedenza contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali). Successivamente alla adozione del nuovo titolo v della costituzione, nella disposizione di delega al governo per la attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), di cui alla legge n. 131 del 2003 si rinviene un apposito criterio direttivo (art. 2, comma 4, lettera q), il quale prescrive di «fare salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

In conclusione, quindi, la legislazione (nella specie) della regione Friuli-Venezia Giulia in tema di enti locali non è vincolata all'osservanza delle singole disposizioni del testo unico degli enti locali, ma deve rispettare il principio autonomistico o – meglio ancora – tramite le sue autonome determinazioni deve «favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali».

TESTO A FRONTE

Articolo 8*(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali)***Comma 8**

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 32 <i>Unioni di comuni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.	1. <i>Identico.</i>
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.	2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei comuni associati.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.	3. Lo statuto prevede il presidente dell'unione, scelto secondo un sistema di rotazione periodica tra i sindaci dei comuni associati, e prevede che la Giunta sia composta esclusivamente dai sindaci dei comuni associati e che il consiglio sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore alla metà di quello previsto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 32 <i>Unioni di comuni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.	4. <i>Identico.</i>
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.	5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Articolo 17
(*Circoscrizioni di decentramento comunale*)

Comma 3

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 17	
<i>Circoscrizioni di decentramento comunale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.	1. <i>Identico.</i>
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.	2. <i>Identico.</i>
3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.	<i>Abrogato</i>
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.	4. <i>Identico.</i>
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 17 <i>Circoscrizioni di decentramento comunale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.	

Articolo 19
(*Attribuzioni dei consigli*)

Commi 1 e 2

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 42	
<i>Attribuzioni dei consigli</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.	1. <i>Identico.</i>
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:	2. <i>Identico:</i>
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;	a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti;
	a-bis) controllo sulle dotazioni organiche dell'ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;	b) <i>identica;</i>
	b-bis) nomina degli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 42	
<i>Attribuzioni dei consigli</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
<i>c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;</i>	<i>c) identica;</i>
<i>d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;</i>	<i>e) identica;</i>
<i>f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;</i>	<i>f) istituzione e ordinamento dei tributi, inclusa la determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;</i>
<i>g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;</i>	<i>g) identica;</i>
	<i>g-bis) ricapitalizzazione di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime;</i>
<i>h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;</i>	<i>h) identica;</i>
<i>i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di</i>	<i>i) identica;</i>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 42 <i>Attribuzioni dei consigli</i>	
Testo vigente	Testo modificato
beni e servizi a carattere continuativo;	
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;	l) <i>identica</i> ;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.	m) <i>identica</i> ;
	m-bis) approvazione, entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare, del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 46, comma 3.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.	3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica e conclusiva dell'attuazione delle linee programmatiche di cui all'articolo 46, comma 3.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 42 <i>Attribuzioni dei consigli</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.	

Articolo 19
(Attribuzione dei consigli)

Comma 3

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 44	
<i>Garanzia delle minoranze e controllo consiliare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.	1. <i>Identico.</i>
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.	2. <i>Identico.</i>
	2-bis. Il consiglio comunale o provinciale, secondo le modalità previste dal relativo regolamento, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, può disporre l'audizione di personalità particolarmente esperte.

Articolo 19
(Attribuzione dei consigli)

Comma 4

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 48	
<i>Competenze delle giunte</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.	1. <i>Identico.</i>
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.	2. <i>Identico.</i>
3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.	<i>Abrogato</i>

Articolo 21*(Misure organizzative in favore dei piccoli comuni)***Comma 2**

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 122	
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere <i>b</i>) e <i>c</i>), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.	1. <i>Identico.</i>
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.	2. <i>Identico.</i>
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 122	
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.	4. <i>Identico.</i>
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 122	
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
nonché comma 7, terzo periodo.	
<p>6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:</p> <p><i>a)</i> nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;</p> <p><i>b)</i> nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera <i>a)</i>, non può essere inferiore a quindici giorni;</p> <p><i>c)</i> nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;</p> <p><i>d)</i> nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 122	
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;</p> <p>e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;</p> <p>f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;</p> <p>g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici</p>	

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 122	
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.	
7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.	<i>7. Identico.</i>
<i>7-bis.</i> I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.	<i>7-bis. Identico.</i>
	7-ter. Nei piccoli comuni, i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 122	
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6.
8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.	8. <i>Identico.</i>
9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.	9. <i>Identico.</i>

Articolo 23
(Direttore generale degli enti locali)

Comma 1

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 108 <i>Direttore generale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.</p>	<p>1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.</p>
<p>2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 108 <i>Direttore generale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.	
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.	3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 100.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.	<i>Abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera p), del disegno di legge in esame.</i>

Articolo 24*(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali)***Comma 1**

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 49	
<i>Pareri dei responsabili dei servizi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.	1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente , del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.	2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.	3. <i>Identico.</i>
	4. Ove la Giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Articolo 24*(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali)***Comma 2**

Decreto legislativo 18 agosto 2010, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 147 <i>Tipologia dei controlli interni</i>	Articolo 147 <i>Tipologia dei controlli interni</i>
1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:	1. <i>Identico:</i>
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;	a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;	b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;	
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.	c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
	d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui

Decreto legislativo 18 agosto 2010, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valutano l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;
	e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
	f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
	2. Le lettere d), e) e f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del	3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo

Decreto legislativo 18 agosto 2010, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.</p>	<p>e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.</p>
<p>4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.</p>	<p>5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo, di natura collaborativa, sulla gestione degli enti locali, verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.</p>
	<p>Articolo 147-bis <i>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</i></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2010, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.</p> <p>2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.</p> <p>3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.</p>
	Articolo 147-ter

Decreto legislativo 18 agosto 2010, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<i>Controllo strategico</i>
	<p>1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.</p> <p>2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto.</p>
	Articolo 147-<i>quater</i> <i>Controlli sulle società partecipate</i>
	<p>1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.</p>

Decreto legislativo 18 agosto 2010, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.</p> <p>3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.</p> <p>4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.</p>
	Articolo 147-<i>quinquies</i> <i>Controllo sugli equilibri finanziari</i>
	1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore

Decreto legislativo 18 agosto 2010, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.</p> <p>2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.</p> <p>3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.</p>
	<p>Articolo 147-<i>sexies</i> <i>Ambito di applicazione</i></p>
	<p>1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 147-<i>quater</i> e 147-<i>quinquies</i> è obbligatoria solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province.</p>

Articolo 24*(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali)***Comma 3**

Decreto legislativo 18 agosto 2010, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 151	
<i>Principi in materia di contabilità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.	1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze , sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.	2. <i>Identico.</i>
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.	3. <i>Identico.</i>
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 18 agosto 2010, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 151	
<i>Principi in materia di contabilità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
finanziaria.	
	<p>5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p>
	<p>6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.</p>
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del	7. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 18 agosto 2010, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 151	
<i>Principi in materia di contabilità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
patrimonio.	
6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.	8. Identico.
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.	9. Identico.

Articolo 24*(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali)***Comma 4**

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 169	
<i>Piano esecutivo di gestione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.	1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.	2. <i>Identico.</i>
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.	3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.
	4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 169 <i>Piano esecutivo di gestione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	quello di riferimento.
	5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni.

Articolo 24*(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali)***Comma 5**

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 196	
<i>Controllo di gestione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.</p>	<p>1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.</p>
<p>2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.</p>	<p>2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.</p>
	<p>3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni</p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 196 <i>Controllo di gestione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in mancanza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.
	4. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi: a) predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato; b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.
	5. Il controllo di gestione è svolto con riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
	6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta riportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 196	
<i>Controllo di gestione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali, di cui all'articolo 228, comma 7.
	7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa, le conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei conti.

Articolo 24*(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali)***Comma 6**

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Articolo 197</p> <p style="text-align: center;"><i>Modalità del controllo di gestione</i></p> <p>1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.</p> <p>2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:</p> <p>a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;</p> <p>b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;</p> <p>c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.</p> <p>3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.</p> <p>4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 198</p> <p style="text-align: center;"><i>Referto del controllo di gestione</i></p> <p>1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.</p>	<i>Articolo abrogato</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 198-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Comunicazione del referto</i></p> <p>1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Articolo 25
(Revisione economico-finanziaria)

Comma 1

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 234	
<i>Organo di revisione economico-finanziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.</p>	<p>1. Salva diversa disposizione statutaria, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.</p>
<p>2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:</p> <p><i>a)</i> uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;</p> <p><i>b)</i> uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;</p> <p><i>c)</i> uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.</p>	<p>2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:</p> <p><i>a)</i> tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;</p> <p><i>b)</i> tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili</p>
	<p>2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche</p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 234	
<i>Organo di revisione economico-finanziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana ³⁵ a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.	3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni dei comuni la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
	3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad un revisore unico.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.	4. <i>Identico</i>

³⁵ Le parole "o dall'assemblea della comunità montana" sono soppresse dall'art. 26, comma 1, lett. gg), del disegno di legge 2259 in esame.

Articolo 25
(Revisione economico-finanziaria)

Comma 2

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 236	
<i>Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.	1. <i>Identico</i>
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo , dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane ³⁶ e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.	2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso	3. <i>Identico</i>

³⁶ Le parole "delle comunità montane" sono soppresse dall'art. 26, comma 1, lett. *hh*), del disegno di legge in esame.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 236 <i>Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.	

Articolo 25
(Revisione economico-finanziaria)

Comma 3

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 239	
<i>Funzioni dell'organo di revisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:	1. <i>Identico</i>
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;	a) <i>identica;</i>
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;	b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 239	
<i>Funzioni dell'organo di revisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;</p>	
	<p>c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;</p>
<p>d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;</p>	<p>d) <i>identica;</i></p>
<p>e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;</p>	<p>e) <i>identica;</i></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 239	
<i>Funzioni dell'organo di revisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.	f) <i>identica</i> ;
	1-bis. Nei pareri di cui alla lettera <i>b</i>) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di	2. <i>Identico</i>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 239	
<i>Funzioni dell'organo di revisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
revisione sono trasmessi:	
a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;	a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.	b) <i>identica.</i>
3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.	3. <i>Identico</i>
4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.	4. <i>Identico</i>
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.	5. <i>Identico</i>
6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.	6. <i>Identico</i>

Articolo 26
(*Abrogazioni*)

Comma 1, lett. a)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Capo IV	
<i>Comunità montane</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Articolo 27 (<i>Natura e ruolo</i>)</p> <p>1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.</p> <p>2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.</p> <p>3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Capo IV <i>Comunità montane</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.</p> <p>4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:</p> <p>a) le modalità di approvazione dello statuto;</p> <p>b) le procedure di concertazione;</p> <p>c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;</p> <p>d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;</p> <p>e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.</p> <p>5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi</p>	

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Capo IV <i>Comunità montane</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.</p> <p>6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.</p> <p>7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.</p> <p>8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto</p>	

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Capo IV <i>Comunità montane</i>	
Testo vigente	Testo modificato
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.	
<p style="text-align: center;">Articolo 28 <i>(Funzioni)</i></p> <p>1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione.</p> <p>2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.</p> <p>3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.</p> <p>4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.</p> <p>5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure</p>	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Capo IV <i>Comunità montane</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>previste dalla legge regionale.</p> <p>6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.</p> <p>7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 29 <i>(Comunità isolate o di arcipelago)</i></p> <p>1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.</p>	<i>Abrogato</i>
<p style="text-align: center;">35. Norma transitoria.</p> <p>1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.</p>	<i>Abrogato</i>

Articolo 26
(*Abrogazioni*)

Comma 1, lett. b)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 31 <i>Consorzi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.</p>	<p>1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.</p>
<p>2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 31	
<i>Consorzi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.	
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.	5. <i>Identico</i>
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.	6. <i>Identico</i>
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi . La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.	7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinati servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.	8. <i>Abrogato</i>

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. c)

<p>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i></p>	
<p>Articolo 2 <i>Ambito di applicazione</i></p>	
Testo vigente	
(...)	(...)
<p>2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.</p>	<p><i>L'articolo 26, comma 1, lett. c), del disegno di legge in esame dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute in questo comma limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali.</i></p>
<p>Articolo 58 <i>Cause ostative alla candidatura</i></p>	
Testo vigente	
<p>1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi</p>	<p><i>L'articolo 26, comma 1, lett. c), del disegno di legge in esame dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute in questo articolo limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali.</i></p> <p><i>Sull'art. 58 del T.u.e.l. interviene anche la lettera f), dell'art. 26, comma 1, del disegno di legge in esame, che sopprime le parole riportate in grassetto.</i></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali***delle comunità montane:**

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.	
Articolo 60 <i>Ineleggibilità</i>	
Testo vigente	
<p>1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:</p> <p>1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;</p> <p>2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;</p> <p>3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;</p> <p>4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;</p> <p>5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;</p> <p>6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali</p>	<p><i>L'articolo 26, comma 1, lett. c), del disegno di legge in esame dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute in questo articolo limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali.</i></p>

<p>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</p> <p><i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i></p>	
<p>amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;</p> <p>7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;</p> <p>8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;</p> <p>9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;</p> <p>10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;</p> <p>11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;</p> <p>12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.</p> <p>2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive</p>	

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*

assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
<p>presentazione.</p> <p>6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.</p> <p>7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.</p> <p>8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.</p> <p>9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.</p>	
Articolo 77	
<i>Definizione di amministratore locale</i>	
Testo vigente	
<p>1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.</p> <p>2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali,</p>	<p><i>L'articolo 26, comma 1, lett. c), del disegno di legge in esame dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute in questo articolo limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali.</i></p> <p><i>Sull'art. 77 del T.u.e.l. interviene anche la lettera i), dell'art. 26, comma 1, del disegno di legge in esame, che sopprime le parole riportate in grassetto.</i></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
nonché i componenti degli organi di decentramento.	
Articolo 79 <i>Permessi e licenze</i>	
Testo vigente	
<p>1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.</p> <p>3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti</p>	<p><i>L'articolo 26, comma 1, lett. c), del disegno di legge 2259 in esame dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute in questo articolo limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali.</i></p> <p><i>Sull'art. 79 del T.u.e.l. interviene anche la lettera l), dell'art. 26, comma 1, del disegno di legge in esame, che sopprime le parole riportate in grassetto.</i></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*

parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, ~~delle comunità montane~~ e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, ~~presidenti delle comunità montane~~, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.	
Articolo 82 <i>Indennità</i>	
Testo vigente	
<p>1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.</p> <p>2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di ciascun mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quinto dell'indennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.</p> <p>3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra</p>	<p><i>L'articolo 26, comma 1, lett. c), del disegno di legge in esame dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute in questo articolo limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali.</i></p> <p><i>Sull'art. 82 del T.u.e.l. interviene anche la lettera n), dell'art. 26, comma 1, del disegno di legge in esame. Oltre alle modifiche evidenziate nella colonna di sinistra, la suddetta lettera n) prevede ulteriori modifiche al comma 2 dell'art. 82 che non sono più attuali, in quanto il comma in questione è stato nel frattempo riformulato dal decreto-legge 78/2010.</i></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura

4. *(Comma abrogato dal comma 25 dell'art.2, L. 24 dicembre 2007, n. 244)*

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. *(Comma abrogato dal comma 25 dell'art.2, L. 24 dicembre 2007, n. 244)*

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

<p>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</p> <p><i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i></p>	
<p>c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni o del consorzio fra enti locali e alla popolazione montana della comunità montana;</p> <p>d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate</p> <p>e) [determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale]³⁷</p> <p>f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato,</p>	

³⁷ La lettera e) è stata soppressa dall' articolo 5, comma 6, lett. b), numero 2), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
<p>con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.</p> <p>9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.</p> <p>10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.</p> <p>11. La corresponsione delle indennità di funzione è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.</p>	
Articolo 86	
<i>Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative</i>	
Testo vigente	
<p>1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei</p>	<p><i>L'articolo 26, comma 1, lett. c), del disegno di legge in esame dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute in questo articolo limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali.</i></p> <p><i>Sull'art. 86 del T.u.e.l. interviene anche la lettera o), dell'art. 26, comma 1, del disegno di legge in esame, che sopprime le parole riportate in grassetto.</i></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*

consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
<p>dicembre 1994, n. 724.</p> <p>5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.</p> <p>6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.</p>	
TITOLO VI Controlli Capo I - Controllo sugli atti Articolo 140 <i>Norma finale</i>	
Testo vigente	
<p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali, intendendosi sostituiti alla Giunta e al consiglio del comune o della provincia i corrispondenti organi di governo.</p>	<p><i>L'articolo 26, comma 1, lett. c), del disegno di legge in esame dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute in questo articolo limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali.</i></p>

<p>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</p> <p><i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i></p>	
<p>TITOLO VI</p> <p>Controlli</p> <p>Capo II - <i>Controllo sugli organi</i></p> <p>Articolo 141</p> <p><i>Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali</i></p>	
Testo vigente	
<p>1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:</p> <p>a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;</p> <p>b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:</p> <p>1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;</p> <p>2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;</p> <p>3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;</p> <p>4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;</p> <p>c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;</p> <p><i>c-bis)</i> nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali</p>	<p><i>L'articolo 26, comma 1, lett. c), del disegno di legge in esame dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute in questo articolo limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali.</i></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*

strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c-bis)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera *b*) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 142	
<i>Rimozione e sospensione di amministratori locali</i>	
Testo vigente	
<p>1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.</p> <p>1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente</p>	<p><i>L'articolo 26, comma 1, lett. c), del disegno di legge in esame dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute in questo articolo limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali.</i></p> <p><i>Sull'art. 142 del T.u.e.l. interviene anche la lettera s), dell'art. 26, comma 1, del disegno di legge in esame, che sopprime le parole riportate in grassetto.</i></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
<p>tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.</p> <p>2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.</p> <p>3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59</p>	
Articolo 146 <i>Norma finale</i>	
Testo vigente	
<p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.</p> <p>2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.</p>	<p><i>L'articolo 26, comma 1, lett. c), del disegno di legge in esame dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute in questo articolo limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali.</i></p>
Articolo 194 <i>Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:</p> <p>a) sentenze esecutive;</p>	<p><i>L'articolo 26, comma 1, lett. c), del disegno di legge in esame dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute in questo articolo limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali.</i></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
<p>b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;</p> <p>c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;</p> <p>d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;</p> <p>e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.</p> <p>2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.</p> <p>3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.</p>	
Articolo 207 <i>Fideiussione</i>	
Testo vigente	
1. I comuni, le province e le città	<i>L'articolo 26, comma 1, lett. c), del disegno</i>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*

metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano ~~nonché dalle comunità montane di cui fanno parte.~~

1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso.

2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per

di legge in esame dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute in questo articolo limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali.

Sull'art. 207 del T.u.e.l. interviene anche la lettera cc), dell'art. 26, comma 1, del disegno di legge in esame, che sopprime le parole riportate in grassetto.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
<p>l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:</p> <p>a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;</p> <p>b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;</p> <p>c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.</p> <p>4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.</p>	
Articolo 273	
<i>Norme transitorie</i>	
Testo vigente	
<p>1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni dei consigli circoscrizionali e di adeguamento degli statuti, nonché quanto disposto dall'articolo 51, comma 01, quarto periodo, della legge 8 giugno 1990, n. 142.</p> <p>2. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 51 commi 3-ter e 3-quater della legge 8 giugno 1990, n. 142, fino</p>	<p><i>L'articolo 26, comma 1, lett. c), del disegno di legge in esame dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute in questo articolo limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali.</i></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*

all'applicazione della contrattazione decentrata integrativa di cui ai C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritti il 31 marzo e il 1° aprile 1999 limitatamente a quanto già attribuito antecedentemente alla stipula di detti contratti.

3. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 1, del presente testo unico relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 120.

4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle altre forme associative, resta fermo il disposto dell'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.

5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo il disposto dell'articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente.

6. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico.

7. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente tra il 18 maggio

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

1997 ed il 21 agosto 1999 e non sottoposti al controllo, nonché degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.	
--	--

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. d)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 2 <i>Ambito di applicazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.	1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.	2. <i>Identico</i>

Articolo 26
(*Abrogazioni*)

Comma 1, lett. e)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 4	
<i>Sistema regionale delle autonomie locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.	1. <i>Identico</i>
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.	2. <i>Identico</i>
3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane , in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.	3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni e alle province in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 4 <i>Sistema regionale delle autonomie locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.	4. <i>Identico</i>
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.	5. <i>Identico</i>

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. f)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 58	
<i>Cause ostative alla candidatura</i>	
Testo vigente	Testo modificato ³⁸
<p>1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:</p>	<p>1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114:</p>
(...)	(...)

³⁸ Si segnala che le disposizioni contenute nell'art. 58 del T.u.e.l. vengono abrogate, limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali, dall'art. 26, comma 1, lettera c), dell'A.S. 2259 in esame.

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. g)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 66 <i>Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.	1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale.

Articolo 26
(*Abrogazioni*)

Comma 1, lett. h)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 70 <i>Azione popolare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.</p>	<p>1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, assessore o consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.</p>
(...)	(...)

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. i)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 77	
<i>Definizione di amministratore locale</i>	
Testo vigente	Testo modificato ³⁹
<p>1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali,</p>	<p>2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.</p>

³⁹ Si segnala che le disposizioni contenute nell'art. 77 del T.u.e.l. vengono abrogate, limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali, dall'art. 26, comma 1, lettera c), dell'A.S. 2259 in esame.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 77 <i>Definizione di amministratore locale</i>	
Testo vigente	Testo modificato ³⁹
nonché i componenti degli organi di decentramento.	

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. l)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 79	
<i>Permessi e licenze</i>	
Testo vigente	Testo modificato ⁴⁰
<p>1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.</p>	<p>1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.</p>
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono</p>	<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci e ai presidenti di provincia che svolgono servizio militare di leva o che sono</p>

⁴⁰ Si segnala che le disposizioni contenute nell'art. 79 del T.u.e.l. vengono abrogate, limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali, dall'art. 26, comma 1, lettera c), dell'A.S. 2259 in esame.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 79	
<i>Permessi e licenze</i>	
Testo vigente	Testo modificato ⁴⁰
servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.	richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane , nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.	3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con	4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 79	
<i>Permessi e licenze</i>	
Testo vigente	Testo modificato ⁴⁰
popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane , presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.	15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.	5. <i>Identico</i>
6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.	6. <i>Identico</i>

Articolo 26
(*Abrogazioni*)

Comma 1, lett. m)

Decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 81 <i>Aspettative</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86.</p>	<p>1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86.</p>

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. n)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 82 <i>Indennità</i>	
Testo vigente	Testo modificato ⁴¹
<p>1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità é dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.</p>	<p>1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità é dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.</p>
<p>2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di ciascun mese da un consigliere può</p>	<p><i>N.B.: Il testo del comma 2 è stato recentemente sostituito dall'art. 5, comma 6, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica").</i></p> <p><i>Pertanto la novella proposta dall'A.S. 2259 («al</i></p>

⁴¹ Si segnala che le disposizioni contenute nell'art. 82 del T.u.e.l. vengono abrogate, limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali, dall'art. 26, comma 1, lettera c), dell'A.S. 2259 in esame.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 82	
<i>Indennità</i>	
Testo vigente	Testo modificato ⁴¹
superare l'importo pari ad un quinto dell'indennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.	<i>comma 2 le parole "e delle comunità montane" sono soppresse»), formulata con riferimento ad un testo previgente, non è più applicabile al testo attualmente vigente</i>
(...)	(...)
8. La misura delle indennità di funzione di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:	8. <i>Identico:</i>
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;	a) <i>identica;</i>
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;	b) <i>identica;</i>
c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane	c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali sono attribuite le indennità di

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 82	
<i>Indennità</i>	
Testo vigente	Testo modificato ⁴¹
sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;	funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni o del consorzio fra enti locali;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;	d) <i>identica;</i>
e) [<i>Lettera soppressa dal numero 2) della lettera b) del comma 6 dell'articolo 5 del DL 31 maggio 2010, n. 78</i>];	
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.	f) <i>identica.</i>
(...)	(...)

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. o)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 86	
<i>Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative</i>	
Testo vigente	Testo modificato ⁴²
<p>1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici</p>	<p>1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni</p>

⁴² Si segnala che le disposizioni contenute nell'art. 86 del T.u.e.l. vengono abrogate, limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali, dall'art. 26, comma 1, lettera b), dell'A.S. 2259 in esame.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 86	
<i>Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative</i>	
Testo vigente	Testo modificato ⁴²
locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.	previste dall'articolo 81.
(...)	(...)
5. I comuni, le province, le comunità montane , le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.	5. I comuni, le province, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. p)

Si rinvia al testo a fronte relativo all'art. 23, comma 1, del provvedimento in esame.

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. q)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n . 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 127	
<i>Controllo eventuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le deliberazioni della Giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:</p> <p>a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;</p> <p>b) dotazioni organiche e relative variazioni;</p> <p>c) assunzioni del personale.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla</p>	<p>2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo</p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n . 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 127 <i>Controllo eventuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.	invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La Giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133.	3. <i>Identico</i>

Articolo 26
(*Abrogazioni*)

Comma 1, lett. r)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 137	
<i>Poteri sostitutivi del Governo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.	1. <i>Identico</i>
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.	2. <i>Identico</i>
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane , che ne può chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3,	3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città e autonomie locali che ne può chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 137 <i>Poteri sostitutivi del Governo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
della legge 15 marzo 1997, n. 59.	marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.	4. <i>Identico</i>

Articolo 26
(*Abrogazioni*)

Comma 1, lett. s)

<p>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i></p>	
<p>Articolo 142 <i>Rimozione e sospensione di amministratori locali</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato ⁴³
<p>1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.</p>	<p>1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.</p>
(....)	(....)

⁴³ Si segnala che le disposizioni contenute nell'art. 142 del T.u.e.l. vengono abrogate, limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali, dall'art. 26, comma 1, lettera c), dell'A.S. 2259 in esame.

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. t)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 156	
<i>Classi demografiche e popolazione residente</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.</p>	<p>2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. Per i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.</p>

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. u)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 162	
<i>Principi del bilancio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.</p>	<p>6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.⁴⁴</p>
(...)	(...)

⁴⁴ Il terzo periodo del comma 6 del presente articolo viene soppresso a decorrere dal 365° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. v)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 165	
<i>Struttura del bilancio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>4. I titoli dell'entrata per le comunità montane sono:</p> <p>Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;</p> <p>Titolo II - Entrate extratributarie;</p> <p>Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;</p> <p>Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;</p> <p>Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.</p>	<p>4. <i>Abrogato</i> ⁴⁵</p>
(...)	(...)

⁴⁵ Comma abrogato a decorrere dal 365° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. z)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 175	
<i>Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(....)	(....)
<p>6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.</p>	<p>6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli.</p>
(....)	(....)

Articolo 26
(*Abrogazioni*)

Comma 1, lett. aa)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 204	
<i>Regole particolari per l'assunzione di mutui</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.</p>	<p>1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.</p>
(...)	(...)

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. bb)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Teso unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 206 <i>Delegazione di pagamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.	1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.	2. <i>Identico</i>

Articolo 26
(*Abrogazioni*)

Comma 1, lett. cc)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 207 <i>Fideiussione</i>	
Testo vigente	Testo modificato ⁴⁶
<p>1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte.</p>	<p>1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano.</p>
(...)	(...)

⁴⁶ Si segnala che le disposizioni contenute nell'art. 207 del T.u.e.l. vengono abrogate, limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali, dall'art. 26, comma 1, lettera c), dell'A.S. 2259 in esame.

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. dd)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 208	
<i>Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:	1. Identico:
<i>a)</i> per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;	<i>a) identica;</i>
<i>b)</i> per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;	<i>b)</i> per i comuni non capoluoghi di provincia e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
<i>c)</i> altri soggetti abilitati per legge.	<i>c) identica.</i>

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. ee)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 222	
<i>Anticipazioni di tesoreria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.</p>	<p>1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio.</p>
<p>2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. ff)

<p>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</p> <p><i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i></p>	
<p>Articolo 224</p> <p><i>Verifiche straordinarie di cassa</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del Presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.</p>	<p>1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del Presidente della provincia e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.</p>

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. gg)

Si rinvia al testo a fronte relativo all'art. 25, comma 1, del provvedimento in esame.

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. hh)

Si rinvia al testo a fronte relativo all'art. 25, comma 2, del provvedimento in esame.

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. ii)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 238	
<i>Limiti all'affidamento di incarichi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.</p>	<p>1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.</p>
<p>2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 1, lett. II)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 241	
<i>Compenso dei revisori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.	1. <i>Identico</i>
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.	2. <i>Identico</i>
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.	3. <i>Identico</i>
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del	4. <i>Identico</i>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 241	
<i>Compenso dei revisori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
collegio stesso del 50 per cento.	
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.	5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune più popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.	6. <i>Identico</i>
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.	7. <i>Identico</i>

Articolo 26
(*Abrogazioni*)

Comma 1, lett. mm)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 242	
<i>Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.</p>	<p>3. Le norme di cui al presente capo si applicano ai comuni e alle province.</p>

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 2, lett. a)

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 <i>Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421</i>	
Articolo 34 <i>Assetto generale della contribuzione erariale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:</p> <p>a) fondo ordinario;</p> <p>b) fondo consolidato;</p> <p>c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.</p>	<p>3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.</p>
<p>4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci,</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 <i>Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421</i>	
Articolo 34 <i>Assetto generale della contribuzione erariale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e b).	
5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non è riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.	5. <i>Identico.</i>
6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno.	6. <i>Identico.</i>

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 2, lett. b)

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	
<i>Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.</i>	
Articolo 36	
<i>Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue:</p>	<p>1. A ciascuna amministrazione provinciale e a ciascun comune spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue:</p>
<p>a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo è fissato nella misura</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	
<i>Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.</i>	
Articolo 36	
<i>Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;	
b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'articolo 35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma così calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;	b) <i>identica.</i>

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 <i>Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.</i>	
Articolo 36 <i>Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35 attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 35 da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3, lettera a), alle nuove comunità montane istituite dalle regioni. La somma residua è ripartita fra tutte le comunità montane sulla base della popolazione montana. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre, per il triennio successivo.</p>	<p><i>Abrogata.</i></p>

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 2, lett. c)

<p>Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504</p> <p><i>Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421</i></p>	
<p>Articolo 41</p> <p><i>Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 34, comma 3, è disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i comuni e di tutte le comunità montane.</p>	<p>1. L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 34, comma 3, è disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali e di tutti i comuni.</p>
<p>2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente con riferimento alla spesa media procapite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati più recenti forniti dal Ministero dei lavori pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'articolo 37. Ove però i dati delle opere pubbliche, divulgati mediante la pubblicazione da parte del servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di riaggregazione, valgono le classi demografiche in essa indicate.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	
<i>Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421</i>	
Articolo 41	
<i>Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
4. Per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.	<i>Abrogato</i>
5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 142 del 1990 . Non possono essere utilizzati per il finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non siano utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione di legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi è decisa dall'ente locale, ferma restando la destinazione di legge.	<i>5. Identico.</i>
6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al riparto.	<i>6. Identico.</i>

Articolo 26
(Abrogazioni)

Comma 3

Legge 23 dicembre 2009, n. 191	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:	186. <i>Identico:</i>
a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all' articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;	a) <i>identica;</i>
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all' articolo 17 del citato testo unico di cui	b) <i>identica;</i>

Legge 23 dicembre 2009, n. 191	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i>	
Testo vigente	Testo modificato
al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;	
c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;	<i>c) identica;</i>
d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;	<i>d) identica;</i>
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.	e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2	
<i>Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni</i>	
Articolo 1	
<i>Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere <i>b)</i>, <i>c)</i> ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere <i>a)</i> e <i>d)</i>, della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	<p>2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere <i>a)</i> e <i>d)</i>, della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>

Ultimi dossier del Servizio Studi

227	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2212 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
228	Dossier	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010) (artt. 2 e 19, L. 42/2009)
229	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2226 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"
230	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2253 "Conversione in legge del decreto legge 23 giugno 2010, n. 94 recante disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi"
231	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2257 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2"
232	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2146 "Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca"
233	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2262 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo"
234	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Le modifiche della Commissione. <u>Edizione provvisoria</u>
235	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579-A, in materia di università <i>Sintesi del contenuto con le modifiche approvate in sede referente</i>
236	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - Tabella delle corrispondenze Edizione provvisoria
237	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2266 "Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia"
238	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1720-B "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [Hwww.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".